



Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 466

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

Indice

1. DDL S. 466 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 466	5
1.3. Trattazione in Commissione	12
1.3.1. Sedute	13
1.3.2. Resoconti sommari	14
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)	15
1.3.2.1.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 32(pom.) del 22/03/2023	16
1.3.2.1.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 35(ant.) del 29/03/2023	25
1.3.2.1.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 36(pom.) del 04/04/2023	27
1.3.2.1.4. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 15(ant.) del 12/04/2023	35
1.3.2.1.5. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 16(ant.) del 18/04/2023	36
1.3.2.1.6. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 18(ant.) del 26/04/2023	37
1.3.2.1.7. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 83(ant.) del 03/10/2023	38
1.3.2.1.8. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 84(ant.) del 05/10/2023	40
1.3.2.1.9. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 85(ant.) del 10/10/2023	42
1.3.2.1.10. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 86(ant.) dell'11/10/2023	52
1.3.2.1.11. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 91(pom.) del 24/10/2023	54
1.3.2.1.12. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 129(pom.) del 27/02/2024	57
1.3.2.1.13. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 89(ant.) del 06/03/2024	110
1.3.2.1.14. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 134(ant.) del 13/03/2024	111
1.3.2.1.15. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 91(ant.) del 14/03/2024	113
1.3.2.1.16. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 142(pom.) del 09/04/2024	114
1.3.2.1.17. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 143(ant.) del 10/04/2024	125
1.3.2.1.18. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 144(ant.) dell'11/04/2024	127
1.3.2.1.19. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 146(ant.) del 17/04/2024	129
1.3.2.1.20. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 152(pom.) del 14/05/2024	134
1.4. Trattazione in consultiva	141
1.4.1. Sedute	142
1.4.2. Resoconti sommari	143
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	144

1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 48(pom., Sottocomm. pareri) del 27/02/2024.	145
1.4.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 177(pom.) del 27/02/2024.	148
1.4.2.1.3. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 178(pom.) del 28/02/2024.	150
1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	153
1.4.2.2.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 118(pom.) del 09/01/2024.	154
1.4.2.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 138(ant.) del 28/02/2024.	160
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	168
1.4.2.3.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 133(pom.) del 17/10/2023.	169
1.4.2.3.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 135(pom.) del 24/10/2023.	174

1. DDL S. 466 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 466

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Documenti acquisiti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

Titolo breve: *Diffamazione a mezzo stampa e lite temeraria*

Iter

14 maggio 2024: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.466

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Alberto Balboni \(FdI\)](#)

Cofirmatari

[Lucio Malan \(FdI\)](#), [Marcello Pera \(FdI\)](#), [Giuliomaria Terzi Di Sant'Agata \(FdI\)](#), [Nicola Calandrini \(FdI\)](#), [Luca De Carlo \(FdI\)](#), [Gianni Berrino \(FdI\)](#), [Marta Farolfi \(FdI\)](#), [Antonio Guidi \(Cd'I-NM \(UDC-CI-NcI-IaC\)-MAIE\)](#), [Roberto Menia \(FdI\)](#), [Sergio Rastrelli \(FdI\)](#), [Ernesto Rapani \(FdI\)](#), [Raoul Russo \(FdI\)](#), [Domenica Spinelli \(FdI\)](#), [Francesca Tubetti \(FdI\)](#), [Antonella Zedda \(FdI\)](#), [Antonio Iannone \(FdI\)](#), [Gaetano Nastri \(FdI\)](#) (aggiunge firma in data 24 gennaio 2023) [Guido Quintino Liris \(FdI\)](#) (aggiunge firma in data 3 febbraio 2023) [Andrea De Priamo \(FdI\)](#) (aggiunge firma in data 1 marzo 2023) [Costanzo Della Porta \(FdI\)](#) (aggiunge firma in data 1 marzo 2023) [Giulia Cosenza \(FdI\)](#) (aggiunge firma in data 25 gennaio 2024)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **16 gennaio 2023**; annunciato nella seduta n. 29 del 18 gennaio 2023.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI, DIFFAMAZIONE E INGIURIA, SEGRETO D'UFFICIO

Articoli

GIORNALI E QUOTIDIANI (Artt.1, 2), DIRETTORI (Artt.1, 2), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2, 6), DIRITTO DI RETTIFICA (Artt.1, 3), INTERNET (Art.1), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.1, 2, 6), ABROGAZIONE DI NORME (Art.1), RISARCIMENTO DI DANNI (Artt.1, 3), PENE ACCESSORIE (Art.1), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.1), COMPETENZA DEI GIUDICI (Art.1), ATTI SCRITTI (Art.2), MORTE (Art.3), EREDI ED EREDITA' (Art.3), FORNITORI DI SERVIZI INTERNET (Art.7), PENE PECUNIARIE (Artt.2, 6), AGGRAVAMENTO DELLA PENA (Art.2), CANCELLAZIONE DI ATTI (Art.3), DINIEGO (Art.3), GIORNALISTI (Art.5), ALBI PROFESSIONALI (Art.5), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.5), DIVIETI (Art.7)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Gianni Berrino \(Fdl\)](#) (dato conto della nomina il 22 marzo 2023).

Assegnazione

Assegnato alla [2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 14 febbraio 2023.

Annuncio nella seduta n. 37 del 14 febbraio 2023. Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio), 8ª (Ambiente, lavori pubblici) Nuovamente assegnato alla [2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 3 maggio 2023. Annuncio nella seduta n. 65 del 4 maggio 2023. Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio), 8ª (Ambiente, lavori pubblici)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 466

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 466

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALBONI , MALAN , PERA , TERZI DI SANT'AGATA , CALANDRINI , DE CARLO , BERRINO , FAROLFI , GUIDI , MENIA , RASTRELLI , RAPANI , RUSSO , SPINELLI , TUBETTI , ZEDDA , IANNONE , NASTRI , LIRIS , DELLA PORTA e DE PRIAMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2023

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge si intende modificare la disciplina vigente, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di condanna del querelante nonché di segreto professionale, assicurando una celere tutela del soggetto offeso dalla pubblicazione diffamatoria, ma evitando un rischioso sconfinamento nell'esercizio del diritto di cronaca spettante al giornalista.

L'articolo 1 introduce modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47. In particolare, un'importante novità è rappresentata dall'estensione dell'applicazione delle disposizioni di tale normativa anche:

- ai quotidiani *on line* di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, della legge 7 marzo 2001, n. 62, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla redazione degli stessi;
- ai telegiornali e giornali radio di cui all'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, della medesima legge n. 47 del 1948.

Dopo tale norma generale, è prevista la riscrittura dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per quanto concerne le rettifiche e le smentite: si tratta di una disciplina che dovrebbe favorire l'immediata riparazione dell'offesa subita, consentendo alla persona offesa un'effettiva tutela del proprio onore e della propria dignità, senza le lungaggini processuali. Siffatta tutela consiste nella pubblicazione gratuita e senza commento, senza risposta e senza titolo, con l'indicazione « Rettifica dell'interessato », sia su iniziativa del direttore sia su iniziativa del responsabile dell'offesa, delle rettifiche e delle smentite dei soggetti di cui sono state pubblicate immagini o a cui sono stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore e della loro reputazione o contrari a verità. Tuttavia si precisa che le rettifiche e le smentite, oltre a non dover essere documentalmente false, non dovranno contenere elementi in grado di dar luogo ad ipotesi di responsabilità penale. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio della richiesta di rettifica o smentita, nonché l'autore di esse nel caso in cui ritenga di non pubblicarle, con specifica indicazione delle ragioni per cui la pubblicazione è stata esclusa. Sono altresì previste le modalità per effettuare la rettifica per i quotidiani, per i periodici, per i quotidiani *on line*, per la stampa non periodica, per i telegiornali e i giornali radio.

La lettera c) inserisce nella legge sulla stampa il nuovo articolo 11-*bis*. La nuova disposizione prevede i seguenti parametri di cui il giudice deve tener conto nella determinazione del danno derivante da

diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 47 del 1948:

- la diffusione quantitativa e la rilevanza (nazionale o locale) del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato;
- la gravità dell'offesa;
- l'effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica o della smentita.

È conseguentemente prevista, dalla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, l'abrogazione dell'articolo 12 della legge sulla stampa, in base al quale, per quanto riguarda la fattispecie della diffamazione a mezzo stampa, la persona offesa può chiedere - oltre il risarcimento dei danni - una somma a titolo di riparazione, determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato.

La lettera *e*) interviene sull'articolo 13 della legge sulla stampa, individuando le specifiche pene da irrogare nelle ipotesi descritte dalla norma.

La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge interviene, infine, sull'articolo 21 della legge sulla stampa prevedendo che il giudice competente per i reati di diffamazione a mezzo stampa o a mezzo di altro prodotto editoriale registrato è il tribunale del luogo di residenza della persona offesa. Con l'articolo 2 del disegno di legge sono previste modifiche al codice penale: segnatamente, è prevista una modifica dell'articolo 57, che disciplina i reati commessi con il mezzo della stampa o di altri prodotti editoriali registrati, e una dell'articolo 595, relativo all'illecito penale della diffamazione. Proseguendo, l'articolo 3 reca misure a tutela del soggetto o del soggetto leso dal trattamento illegittimo di dati personali, volte a riconoscere una sorta di diritto all'oblio del diffamato: nello specifico, il comma 1 riconosce alla persona offesa il diritto di ottenere l'eliminazione dai siti e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori e dei dati personali trattati in violazione di legge. Qualora non dovesse essere dato seguito alle richieste dell'interessato, quest'ultimo potrà chiedere al giudice di ordinare la rimozione dei contenuti per i quali la richiesta era stata avanzata nei confronti del direttore o del responsabile dell'offesa. Infine, la morte del diffamato non preclude la perdita delle facoltà e dei diritti previsti dall'articolo 3 da parte degli eredi o del convivente (comma 3).

L'articolo 4 propone l'introduzione di un nuovo articolo 17-*bis* al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE. Le novità consistono nell'adozione di procedure di notifica e di rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di servizi *on line* e nell'attivazione di una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinanzi ad un organo di autoregolamentazione indipendente istituito appositamente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 5 del disegno di legge modifica l'articolo 200 del codice di procedura penale, estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti al rispettivo albo, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione.

L'articolo 6 modifica l'articolo 427 del codice di procedura penale, riconoscendo al giudice la facoltà di condannare il querelante al pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Infine l'articolo 7 modifica l'articolo 321 del codice di procedura penale, prevedendo - nei casi di cui al comma 1 del medesimo articolo 321 - la possibilità per il giudice di ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolarne la commissione di altri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. - (*Ambito di applicazione*) - 1. Sono considerate stampe o stampati, ai fini della presente legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai seguenti prodotti editoriali registrati ai sensi dell'articolo 5:

a) quotidiani *on line* di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, della legge 7 marzo 2001, n. 62, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla redazione degli stessi;

b) telegiornali e giornali radio di cui all'articolo 32-*quinqües* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, della presente legge »;

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Art. 8. - (*Rettifiche e smentite*) - 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con l'indicazione "Rettifica dell'interessato", nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o in altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), le rettifiche o le smentite dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità, purché le rettifiche o le smentite non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio della richiesta di rettifica o smentita, nonché il soggetto che le ha richieste nel caso in cui ritenga di non pubblicarle, con specifica indicazione delle ragioni per cui la pubblicazione è stata esclusa. Con le stesse modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'autore dell'articolo o del servizio ha diritto di chiedere e ottenere la pubblicazione delle rettifiche o delle smentite consentite ai soggetti di cui ai medesimi primo e secondo periodo entro i termini previsti dai commi 3, 4, 5 e 6.

2. Le rettifiche o le smentite devono fare riferimento all'articolo o al servizio che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe e sessanta battute per riga, con le medesime caratteristiche tipografiche dell'articolo o del servizio cui si riferiscono, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

3. Per i quotidiani, le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta e devono essere collocate nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui si riferiscono.

4. Per i periodici, le rettifiche o le smentite sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina nella quale è stato pubblicato l'articolo o il servizio cui la richiesta si riferisce.

5. Per i quotidiani *on line* di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), le rettifiche o le smentite sono pubblicate entro due giorni dalla ricezione della richiesta in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono, con le stesse caratteristiche grafiche, per tutto il tempo in cui permanga la visibilità dell'articolo o del servizio, oppure nella pagina iniziale del sito, per la durata di trenta giorni, ove l'articolo o il servizio non sia più visibile. Nel caso in cui il quotidiano *on line* di cui al primo periodo fornisca un servizio personalizzato, le smentite o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno ricevuto l'articolo o il servizio cui si riferiscono.

6. Per la stampa non periodica, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nell'edizione successiva della medesima pubblicazione. Nel caso di ristampa, l'editore è tenuto altresì a pubblicare le rettifiche o le smentite nelle copie ristampate in calce all'articolo o al servizio cui si riferiscono. Ove la rettifica o la smentita riguardi il contenuto di un libro, l'editore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare le rettifiche o le smentite nel proprio sito *internet* ufficiale, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, in una pagina appositamente dedicata alle rettifiche il cui accesso deve essere visibile nella pagina iniziale del sito, fermo l'obbligo di inserire la

rettifica o la smentita nel volume in caso di ristampa.

7. Qualora, trascorsi i termini di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, le rettifiche o le smentite non siano state pubblicate o lo siano state in violazione di quanto disposto nei commi da 1 a 6, oppure qualora sia stato comunicato all'autore della richiesta che esse non saranno pubblicate, quest'ultimo può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

8. Il giudice, qualora ritenga fondata la richiesta, ordina la pubblicazione e condanna la parte inadempiente al pagamento di una sanzione da 5.165 euro a 51.646 euro, destinata alla cassa delle ammende.

9. Il provvedimento di accoglimento deve essere pubblicato per estratto unitamente alla rettifica o alla smentita omessa, con le forme indicate nei commi da 1 a 6. In caso di inottemperanza il responsabile è punito ai sensi dell'articolo 388, secondo comma, del codice penale.

10. Per i telegiornali e i giornali radio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 si applicano nel caso di omessa rettifica nel termine o con le modalità di cui all'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, salvo che l'interessato abbia trasmesso la richiesta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 3 dello stesso articolo »;

c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

« Art. 11-*bis*. - (*Risarcimento del danno*) - 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica o della smentita »;

d) l'articolo 12 è abrogato;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*) - 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.

2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

3. Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse rettifiche o smentite idonee a ripa-rare l'offesa. L'autore dell'offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto, ai sensi del terzo periodo del comma 1 dell'articolo 8, la pubblicazione della rettifica o della smentita richiesta dalla parte offesa e la pubblicazione sia stata rifiutata.

5. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

6. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale »;

f) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« Art. 21. - (*Competenza*) - 1. Per i delitti di cui all'articolo 13 della presente legge e all'articolo 57 del codice penale commessi con il mezzo della stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa ».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 57. - *(Reati commessi con il mezzo della stampa o di altri prodotti editoriali registrati)* - Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponde a titolo di colpa se omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati. La pena è ridotta di un terzo rispetto a quella prevista per il delitto commesso.

Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista.

Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo comma, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo di cui al primo comma.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al direttore o al vicedirettore responsabile di cui al primo comma in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite ».

2. All'articolo 595 del codice penale i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.

Se l'offesa è arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità diverso dalle ipotesi di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà ».

Art. 3.

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso dal trattamento illegittimo di dati personali)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei contenuti o dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei medesimi contenuti e dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione. Il giudice, con il provvedimento di cui al periodo precedente, può, su istanza dell'interessato, condannare l'inadempiente al pagamento di una somma determinata in via equitativa.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, è inserito il seguente:

« Art. 17-bis. - *(Adozione di procedure di notifica e rimozione)* - 1. Il prestatore ha l'obbligo di individuare, tra i soggetti iscritti nell'albo dei giornalisti pubblicisti, un soggetto preposto alla ricezione dei reclami da parte di coloro che si ritengano offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati.

2. Coloro che si ritengano offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati possono, con dichiarazione scritta notificata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), contestare la veridicità di tali contenuti o la non continenza formale delle espressioni utilizzate e, sulla scorta di una congrua

motivazione, chiederne la rimozione o la disabilitazione.

3. Il prestatore, ricevuta la notificazione, provvede entro le successive ventiquattro ore alla rimozione o alla disabilitazione dei contenuti manifestamente offensivi o, in alternativa, ove non condivida le ragioni della richiesta, entro i successivi sette giorni attiva una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinanzi ad un organo di autoregolamentazione indipendente istituito appositamente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con delibera della medesima Autorità. L'organismo è finanziato dai diversi gestori delle piattaforme sottoposti agli obblighi del presente decreto ed è dotato di una struttura organizzativa idonea a ricevere le istanze, applicando criteri procedurali e di discrezionalità predeterminati che contemplino altresì il possibile riesame delle decisioni sulla base di un apposito atto di regolamentazione definito, con proprio regolamento, dall'AGCOM.

4. Qualora, all'esito della decisione dell'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3, i contenuti siano giudicati offensivi, il prestatore rimuove entro ventiquattro ore tali contenuti.

5. Il prestatore deve informare l'utente che ha pubblicato i contenuti giudicati offensivi della decisione adottata e delle motivazioni su cui essa si fonda. In caso di rimozione del contenuto, il prestatore è tenuto a documentare e conservare tutti gli atti relativi al procedimento di segnalazione ai sensi delle direttive 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, e 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, per un periodo di dieci settimane.

6. Il soggetto che si reputa leso dai contenuti non rimossi o non disabilitati a seguito della procedura di segnalazione può rivolgersi al giudice al fine della revisione della decisione adottata dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3. La giurisdizione sui provvedimenti adottati dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3 è attribuita al giudice ordinario.

7. Il prestatore che abbia in buona fede rimosso o disabilitato i contenuti a seguito della ricezione di una notifica ai sensi del comma 2 non è responsabile nei confronti dei terzi.

8. Il prestatore deve informare gli utenti del servizio, all'atto della conclusione del contratto, della obbligatorietà della procedura di conciliazione dinanzi all'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3.

9. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 20.000 euro.

10. La violazione dell'obbligo di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 40.000 euro.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestatori di servizi di comunicazione telematica con almeno 500.000 utenti registrati ».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale)

1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni ».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale)

1. Al comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende ».

Art. 7.

(Modifica all'articolo 321 del codice di procedura penale)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« *I-bis.* Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=56433

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 32(pom.) del 22/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023
32^a Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il PRESIDENTE, relatore, illustra il disegno di legge in titolo, assegnato alla Commissione affari costituzionali in sede referente e sul quale la Commissione giustizia è chiamata a rendere un parere, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 20 del 2023.

Il provvedimento d'urgenza in conversione, che reca misure relative ai flussi di ingresso nel territorio nazionale, per motivi di lavoro, di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (o di apolidi) nonché misure di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare, consta di 12 articoli.

Nel rinviare al contenuto del dossier predisposto dal Servizio studi per la disamina complessiva del decreto-legge, appare opportuno, in questa sede, circoscrivere l'illustrazione ai soli articoli di diretta competenza della Commissione giustizia.

Segnala a tal proposito, in primo luogo, l'articolo 8 del decreto-legge, il quale oltre a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina, introduce anche la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina.

Più nel dettaglio il comma 1, lettera a) interviene sulle cornici edittali delle fattispecie delittuose previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del T.U. sull'immigrazione innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva. Occorre ricordare che il comma 1 dell'articolo 12 disciplina il reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale all'interno del territorio dello Stato, punendo la condotta di chiunque, in violazione delle disposizioni del T.U. sull'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato di cui non siano cittadini o residenti permanenti. La novella in commento prevede per tale condotta la pena della reclusione da due a sei anni (il testo previgente stabiliva la pena della reclusione da uno a cinque anni; resta ferma, rispetto al testo previgente, l'ulteriore pena della multa di 15.000 euro per ogni persona). Il comma 3 dell'articolo 12 prevede un'ipotesi aggravata di favoreggiamento, punendo la condotta di chiunque ponga in essere gli atti di cui al comma 1 quando: il fatto riguarda l'ingresso di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la vita o l'incolumità; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; il fatto è stato commesso da tre o più persone in concorso o utilizzando servizi di trasporto internazionali ovvero documenti contraffatti o alterati o illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno disponibilità di armi o esplosivi. La novella

prevede per tale condotta la pena della reclusione da sei a sedici anni (il testo previgente prevedeva la pena della reclusione da cinque a quindici anni; resta ferma, rispetto al testo previgente, anche in questo caso l'ulteriore pena della multa di 15.000 euro per ogni persona).

Il comma 1, lettera b) introduce, nel testo unico sull'immigrazione, l'articolo 12-*bis*, che disciplina la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. Si tratta di un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque ponga in essere - in violazione delle disposizioni del T.U. sull'immigrazione - una delle seguenti condotte:

promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Per integrare la fattispecie occorre inoltre che il trasporto o l'ingresso siano attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante. A ben vedere il comma 1 del nuovo articolo 12-*bis* individua la condotta del reato riproducendo, sostanzialmente, il contenuto dei commi 1 e 3, lettere b) e c), del già descritto articolo 12 del T.U. sull'immigrazione.

L'elemento aggiuntivo che però caratterizza la nuova fattispecie rispetto alle condotte di cui all'articolo 12 del T.U. sull'immigrazione è la causazione non voluta di un evento in danno delle persone trasportate, o comunque oggetto dell'attività di immigrazione clandestina. La nuova disposizione prevede le seguenti sanzioni: reclusione da 20 a 30 anni, se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone, oppure la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone; reclusione da 15 a 24 anni, se dal fatto deriva, sempre quale conseguenza non voluta, la morte di una singola persona; reclusione da 10 a 20 anni, quando si verifichino lesioni gravi o gravissime a carico di una o di più persone.

Il comma 3 dell'articolo 12-*bis* del T.U. sull'immigrazione disciplina le aggravanti per la nuova fattispecie di reato, prevedendo in particolare: l'aumento della pena fino ad un terzo se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro; se gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti; l'aumento della pena da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi predette, nonché nel caso di fatti commessi allo scopo di reclutare persone da destinare alla prostituzione, allo sfruttamento sessuale o lavorativo, ovvero minorenni da impiegare in attività illecite; al fine di trarne un ingiusto profitto anche indiretto.

Il comma 4 dell'articolo 12-*bis* del T.U. sull'immigrazione stabilisce che, per il nuovo delitto aggravato dalle circostanze di cui al comma 3, le attenuanti - salvo quelle della minore età (*ex* articolo 98 del codice penale) e della minima partecipazione e della infermità o deficienza psichica (*ex* articolo 114 del codice penale) - si computano solo dopo la determinazione della pena per il reato aggravato.

Il comma 5 dell'articolo 12-*bis* del T.U. sull'immigrazione richiama l'applicazione di specifiche ulteriori disposizioni dell'articolo 12 del T.U., relative ai reati concernenti l'immigrazione clandestina ed in particolare di quelle relative: alla diminuzione di pena nei confronti dell'imputato che collabori con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria (comma 3 *quinquies*); all'arresto in flagranza (comma 4); alla custodia cautelare in carcere (comma 4-*bis*) e alla confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato (comma 4-*ter*).

Il comma 6 del nuovo articolo 12-*bis* del T.U. sull'immigrazione introduce infine una norma sulla giurisdizione volta specificare che - fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale in tema di territorialità - ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana, non assume rilievo la circostanza che l'evento della nuova fattispecie delittuosa (morte o lesioni) si sia verificato al di fuori del territorio dello Stato italiano ove si tratti di condotte finalizzate a procurare l'ingresso illegale nel territorio italiano.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8, recano, poi, disposizioni di coordinamento volte a rendere applicabili anche al nuovo reato di cui all'articolo 12-*bis* del T.U. sull'immigrazione, oltre che a quello di cui all'articolo 12, talune norme della legge sull'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale. A ben vedere, infatti, in assenza delle modifiche in commento le predette norme risulterebbero

applicabili alle fattispecie di cui all'articolo 12 del T.U. sull'immigrazione e non anche a quelle, di maggiore gravità, di cui al nuovo articolo 12-*bis*. Più nel dettaglio, il comma 2 interviene sull'articolo 4-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, dell'ordinamento penitenziario (Legge 354 del 1975), al fine di ricomprendere il reato di cui al nuovo articolo 12-*bis* del T.U. sull'immigrazione fra quelli cosiddetti "ostativi". Il comma 3 interviene sull'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale al fine di attribuire la competenza ad esercitare le funzioni del pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado relativi al nuovo reato di cui all'articolo 12-*bis* del T.U. sull'immigrazione alla procura distrettuale, vale a dire alla procura presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello. Il comma 4, infine, interviene sull'articolo 407, comma 2, lett. a), numero 7-*bis* del codice di procedura penale al fine di ricomprendere il nuovo reato di cui all'articolo 12-*bis* del T.U. sull'immigrazione fra quelli per cui è previsto il termine di durata massima delle indagini preliminari di due anni (anziché diciotto mesi, come previsto in via generale per i delitti dal comma 1 del medesimo articolo 407).

Rientrano nei profili di competenza della Commissione, poi, le previsioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge in conversione, il quale introduce modifiche alla disciplina in materia di espulsione e ricorsi e di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, il comma 1 interviene, con una novella all'articolo 35-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 25 del 2008, il cosiddetto decreto procedure, sulla disciplina delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, modificando la norma finora vigente in tema di presentazione del ricorso laddove il richiedente "risieda all'estero" per circoscriverla alla diversa ipotesi in cui il richiedente "si trovi in un paese terzo al momento della proposizione del ricorso". Il comma 2, modificando l'articolo 13, comma 5-*bis*, del T.U. sull'immigrazione, elimina la necessità della convalida del giudice di pace per l'esecuzione dei decreti di espulsione eseguita dal questore mediante accompagnamento coattivo alla frontiera. Il comma 3 abroga l'articolo 12, comma 2, del regolamento di attuazione del T.U. sull'immigrazione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999), ai sensi del quale, nel caso in cui le autorità rifiutino la domanda di permesso di soggiorno, il questore, in occasione della notificazione del rifiuto, concede allo straniero un termine non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato.

Di minore interesse per la Commissione è, infine, il comma 2 dell'articolo 5. Questa disposizione sostituisce integralmente l'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto legge n. 22 del 2005. Il comma 4-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 22 del 2005, nella formulazione previgente, riconosceva, da un lato, al personale di qualifica dirigenziale e ai dipendenti inquadrati nei profili professionali dell'area C e della posizione economica B3, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria "nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti" e, dall'altro ai dipendenti inquadrati nei restanti profili professionali la qualifica di agenti di polizia giudiziaria. In seguito alle modifiche apportate con il decreto legge in conversione viene assegnata al personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nell'area delle Elevate professionalità e nell'area Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla legge e dai regolamenti. Il restante personale inquadrato nell'area Assistenti e nell'area Operatori è agente di polizia giudiziaria. Tale intervento - come precisa la relazione illustrativa - è finalizzata a dotare l'Ispettorato centrale di adeguate professionalità per proteggere il mercato nazionale dalle attività internazionali di contraffazione e criminalità agroalimentare, anche connesse ai flussi migratori irregolari.

Conclude avanzando una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).
Dichiara quindi aperto il dibattito.

Il sentore [BAZOLI](#) (PD-IDP) dichiarando di non condividere le osservazioni esposte dal Presidente illustra una proposta di parere contrario presentata dalla propria parte politica (pubblicata in allegato), ponendo contestualmente l'accento sulle numerose criticità presenti nel provvedimento iscritto

all'ordine del giorno.

Infatti, l'inasprimento delle sanzioni penali appare uno strumento inadeguato a fermare l'immigrazione clandestina, in quanto i migranti risultano spinti da ragioni -come l'abbandono di situazioni di estremo disagio e la necessità di cambiare le proprie prospettive di vita- talmente estreme da non risentire dell'effetto deterrente sotteso alla sanzione penale. Le norme che incriminano la morte e le lesioni come conseguenza dei delitti in materia di immigrazione clandestina ovvero la previsione di una fattispecie di reato aggravato dell'evento appaiono poi giuridicamente inappropriate, contestabili sul piano tecnico ed altresì mal formulate, in quanto prevedono sanzioni uniche per una serie di comportamenti assai eterogenea per i quali non è possibile applicare un'unica pena edittale data la diversità del disvalore delle differenti condotte.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sulla proposta di parere favorevole formulata dalla Relatrice, pone in modo fortemente critico sulle linee di politica criminale adottate fin qui dal Governo e si associa alle osservazioni espresse dal senatore Bazoli. Osserva quindi che le misure di contrasto contenute nel decreto-legge, incentrate in particolar modo sulla figura del migrante economico, risultano difficilmente applicabili nei confronti dei richiedenti asilo, i quali non saranno affatto dissuasi dall'intraprendere il viaggio a seguito dell'inasprimento delle sanzioni penali. Sarebbe allora necessario mutare la modalità di approccio al problema, sottoponendo ad una severa revisione le misure della legge Bossi-Fini e puntando su di una politica ragionata ed imperniata su una conoscenza più approfondita del fenomeno dell'immigrazione.

Il sottosegretario OSTELLARI rinuncia alla replica.

La RELATRICE replica alle osservazioni avanzate dai senatori Bazoli e Scalfarotto specificando che, a seguito di una verifica puntuale della giurisprudenza di legittimità e di merito, la deroga al principio di territorialità e la configurazione del reato appaiono conformi ai principi generali dell'ordinamento penale. Ritiene tuttavia necessario ribadire l'osservazione circa l'opportunità di precisare meglio l'elemento soggettivo del nuovo reato.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole della propria parte politica, osservando che l'inasprimento delle sanzioni penali mira a fornire una risposta forte contro gli sfruttatori dell'immigrazione ed i trafficanti di esseri umani, apprestando un efficace strumento di dissuasione e non contro chi fugge da situazioni di estrema difficoltà.

Osserva quindi che il fenomeno migratorio ha ormai assunto un carattere strutturale. Ciò comporta la necessità di porre in essere una reazione forte contro chi intende sfruttarlo per fini economici e in questo va infatti ricercata la *ratio* della punibilità del reato commesso in acque internazionali, qualora l'obiettivo sia il trasporto di persone nel territorio dello Stato.

Conclude ponendo l'accento sulla particolare complessità della problematica, che esige soluzioni realistiche e compatibili con le capacità di accoglienza del Paese, superando inutili e dannosi contrasti ideologici.

Ad avviso del senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) il decreto-legge è da salutare senz'altro positivamente in quanto risponde alla necessità di mettere fine a tragedie come quelle vissute recentemente dal Paese. L'azione, strutturata su un doppio binario (forte deterrente nei confronti di condotte che ledono i diritti primari delle persone e repressione di delitti di particolare gravità sociale), reca infatti interventi decisi ed opportuni su una problematica particolarmente annosa.

Conclude annunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto convintamente favorevole sulla proposta di parere del Presidente.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta della Relatrice ribadisce invece con forza l'assoluta inadeguatezza dello strumento penale nell'affrontare le problematiche connesse all'immigrazione clandestina.

Si sofferma quindi, in particolare, sulla figura della persona che concretamente effettua il trasporto, osservando che essa, nella grande maggioranza dei casi, altro non è se non un migrante cui viene affidato il controllo dell'imbarcazione dietro uno sconto sui costi del viaggio, ossia una vittima come le altre la quale, nel caso di specie, verrebbe colpita da una sanzione penale spropositata ed ingiusta. Tale

contraddizione testimonial, peraltro, l'assoluta urgenza di rivedere la formulazione tecnica delle disposizioni in questione.

Intervengono infine, per dichiarazione di voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, sulla proposta di parere formulata dal Presidente i senatori [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) e Giovanna [PETRENGA](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE).

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con un'osservazione da lei presentato in qualità di relatrice, che viene approvato.

Risulta pertanto preclusa la votazione della proposta di parere contrario presentata dal Gruppo del Partito Democratico.

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5a Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Il relatore [RASTRELLI](#) (FdI) esamina gli emendamenti per i profili di competenza della Commissione propone l'espressione di parere non ostativo.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [BERRINO](#) (FdI) illustra i disegni di legge in titolo che intervengono in materia di diffamazione con il mezzo della stampa. Entrambi i disegni di legge, all'articolo 1, apportano modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47. Nel dettaglio: - intervengono sull'articolo 1 della legge per estendere l'ambito di applicazione della stessa anche alle testate giornalistiche telematiche e radiotelevisive. Modificano poi la disciplina del diritto di rettifica di cui all'articolo 8 della legge del 1948, con particolare riferimento alle testate giornalistiche *on line*, alle trasmissioni radiofoniche o televisive. Nella prospettiva di una revisione della disciplina delle sanzioni civilistiche previste per la diffamazione a mezzo stampa, abrogano l'articolo 12 della legge del 1948 ed inseriscono contestualmente un articolo 11-bis nel quale sono fissati più precisi criteri di determinazione del danno da diffamazione ai fini del risarcimento. Viene altresì riformulato l'articolo 13 della legge sulla stampa: si ricorda in proposito che tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la Sentenza n. 150 del 2021. I due disegni di legge modificano inoltre l'articolo 21 della legge del 1948, prevedendo che per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica sia competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa. Con riferimento alle modifiche al codice penale le proposte, all'articolo 2, modificano l'articolo 57 del codice penale, il quale nella sua formulazione vigente punisce, a titolo di colpa, la condotta del «direttore o vicedirettore responsabile» di uno stampato periodico che abbia omesso di esercitare il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati», qualora «un reato» sia stato integrato. Il nuovo articolo 57 del codice penale segue il percorso di riforma volto ad estendere la disciplina riservata ai direttori o ai vicedirettori di testate afferenti alla stampa tradizionale anche ai direttori o ai vicedirettori di testate giornalistiche radiotelevisive e telematiche. Si prevede poi che la pena è in ogni caso ridotta di un terzo (e non più "diminuita in misura non eccedente un terzo") e non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Specifiche

previsioni sono poi dettate con riguardo alla facoltà di delega delle funzioni di controllo ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza dei direttori dei vicedirettori responsabili.

Il solo disegno di legge n. 466 riformula poi, il delitto di diffamazione eliminando ogni riferimento alla pena della reclusione e, contestualmente, inasprendo il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria. È inoltre eliminato il riferimento all'offesa arrecata per mezzo stampa (sostituito da quello dell'offesa arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità). L'articolo 3 di entrambi i disegni di legge prevede misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione. Questi possono chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge. Entrambi i disegni di legge intervengono poi sul codice di procedura penale. In particolare, all'articolo 5, riformulano l'articolo 200 del codice di procedura penale, estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo. L'articolo 4 dell'Atto Senato 81 e l'articolo 6 dell'Atto Senato 466 inoltre, inseriscono nell'articolo 427 del codice di procedura penale - che riguarda la condanna del querelante alle spese e ai danni in caso di lite temeraria - un comma 3-*bis* che consente al giudice di condannare il querelante stesso al pagamento di una somma (differentemente quantificata nelle due proposte) in favore della cassa delle ammende. Il solo disegno di legge n. 466, infine, all'articolo 7 reca modifiche all'articolo 321 del codice di procedura penale, in materia di sequestro preventivo. La nuova disposizione prevede che il giudice possa ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati. Il solo disegno di legge n. 81, poi, all'articolo 6, modificando l'articolo 2751-*bis* del codice civile, riconosce la qualifica di privilegio generale sui mobili al credito vantato dal giornalista o dal direttore responsabile, che abbiano risarcito il danno a seguito di una sentenza di condanna, nei confronti dell'editore proprietario, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta del giornalista o del direttore. Il solo Atto Senato n. 466, all'articolo 4, proponendo l'introduzione di un nuovo articolo 17-*bis* al decreto legislativo n. 70 del 2003 recante attuazione della "direttiva sul commercio elettronico", 2000/31/CE, disciplina le procedure di notifica e rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di servizi *on-line*. La disposizione prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di un organo di autoregolamentazione indipendente, competente per le procedure di conciliazione. Soltanto il disegno di legge n. 81, invece, oltre a prevedere disposizioni per il contrasto delle liti temerarie (articolo 7), istituisce e disciplina anche la figura del Giurì per la correttezza dell'informazione, presso ogni distretto di corte d'appello (articolo 8).

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che sono in fase di assegnazione altri disegni di legge del Gruppo del Partito Democratico che, una volta assegnati, potranno essere esaminati congiuntamente ai provvedimenti in titolo.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) ringraziando il Presidente pone l'accento sull'opportunità di effettuare un breve ciclo di audizioni, stante la particolare delicatezza della materia.

Concorda il [PRESIDENTE](#) invitando i Gruppi a far pervenire quanto prima alla Presidenza eventuali proposte di audizione.

Il senatore [VERINI](#) (PD-IDP) intervenendo incidentalmente sul prosieguo dei lavori, osserva che i due provvedimenti iscritti all'ordine del giorno sono parzialmente sovrapponibili (e su questioni condivisibili, come quelle relative alla tutela della reputazione delle persone diffamate), ma hanno alla base una *ratio* diversa. Infatti, il provvedimento che reca la sua prima firma ha come valore centrale da tutelare quello della libertà di informazione, oggi minacciata sia dall'ingresso dei grandi gruppi economici nel settore dell'editoria, sia dalla crisi dell'editoria stessa, che ha dato luogo all'infausta prassi dei contratti precari. Si sofferma quindi sulla necessità di compenetrare le esigenze di tutela delle persone diffamate con quella, del pari importante, di disincentivare la pratica delle cosiddette "querele temerarie", strumento, questo, largamente utilizzato anche dalla criminalità organizzata e da altri centri di potere per ridurre al silenzio il giornalismo d'inchiesta, spesso condotto da giornalisti

freelance che, a differenza dei giornalisti delle grandi aziende editoriali, non hanno un adeguato sostegno legale. Auspica pertanto un lavoro comune tra le forze politiche per giungere a un testo condiviso

Il [PRESIDENTE](#) nel rilevare nuovamente la particolare complessità delle tematiche sottese ai provvedimenti, ribadisce la necessità di effettuare una ponderata attività conoscitiva.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 591

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, preso atto che, sul piano generale, il decreto-legge è stato adottato dal Governo con le finalità di potenziare le misure di prevenzione e di contrasto al fenomeno dell'immigrazione irregolare;

esaminate le parti di competenza, riguardanti gli articoli 8;

valutate positivamente tutte le misure introdotte dal provvedimento dirette a contrastare il favoreggiamento dell'ingresso illegale all'interno del territorio dello Stato e considerato che, in relazione all'articolo 8:

- l'inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie di cui all'articolo 12 del T.U. immigrazione, che incrimina il reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale all'interno del territorio dello Stato, risponde all'esigenza di contrastare più efficacemente il traffico di migranti (comma 1, lettera a);
- l'introduzione, all'interno del medesimo Testo unico, di una nuova fattispecie di reato che incrimina la morte e le lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (articolo 12-*bis*) si giustifica per l'esigenza di reprimere in modo adeguato l'ipotesi in cui dal trasporto illegale di stranieri derivi la morte o la lesione di più persone (comma 1, lettera b);
- tale fattispecie è costruita come delitto aggravato dall'evento, al fine di rendere più facile l'accertamento del reato, stabilendo che la morte o le lesioni rappresentino una conseguenza non voluta del reato;
- la nuova fattispecie è comunque conforme al principio di colpevolezza, in quanto si richiede che il trasporto e l'ingresso siano realizzati in modo tale da esporre le persone a pericolo per la loro vita e per la loro incolumità;
- analoga fattispecie incriminatrice, prevista all'articolo 586 del codice penale (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite conforme al principio costituzionale di colpevolezza, richiedendosi, ai fini dell'integrazione del delitto, oltre al nesso di causalità materiale, la colpa in concreto, da valutarsi alla stregua delle circostanze conosciute o conoscibili dal soggetto agente (Cass. Sez. Un. n. 22676 del 2009);
- ad analoghe finalità di potenziare la risposta punitiva complessiva mira l'introduzione della deroga al principio di territorialità, stabilendo che il delitto si considera comunque commesso nel territorio dello Stato, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale, anche se la morte o le lesioni si verificano in acque internazionali;
- tale disposizione traduce sul piano normativo un orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha considerato sussistente la giurisdizione dello Stato italiano per il delitto di omicidio doloso plurimo commesso in alto mare a bordo di imbarcazioni prive di bandiera in danno di migranti trasportati illegalmente in Italia in forza del principio di universalità della legge penale italiana e della diretta applicazione della Convenzione ONU di Palermo sul contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, ratificata dall'Italia con legge n. 146 del 2006 (Cass pen., Sez. I, n. 31652 del 2021);
- il comma 6 del nuovo articolo 12-*bis* introduce una norma sulla giurisdizione volta specificare che - fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale in tema di territorialità - ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana, non assume rilievo la circostanza che l'evento della nuova fattispecie delittuosa (morte o lesioni) si sia verificato al di fuori del territorio dello Stato italiano ove si tratti di condotte finalizzate a procurare l'ingresso illegale nel territorio italiano;
- le disposizioni di coordinamento sono funzionali a rendere applicabili, in ragione della elevata

gravità del nuovo delitto di cui all'articolo 12-*bis*, le norme di maggior rigore stabilite dalla legge dell'ordinamento penitenziario e dal codice di procedura penale per fattispecie di analogo allarme sociale (commi 2, 3 e 4);

tenuto conto che con riguardo all'elemento soggettivo del nuovo reato di cui all'articolo 12-*bis* T.U. immigrazione, non sembra chiaro se la previsione dell'evento morte o lesioni si ponga come incerto ma possibile concretamente (e quindi il reato possa essere punito a titolo di dolo eventuale) ovvero se l'evento abbia invece natura astratta, avendo l'agente escluso la possibilità in concreto di verifica dell'evento (e quindi il reato possa essere punito a titolo di colpa)

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in sede di applicazione della fattispecie di cui all' articolo 12-*bis* del decreto legislativo n 286 del 1998, si valuti l'opportunità di meglio precisare l'elemento soggettivo del nuovo reato, così da meglio distinguere le ipotesi riconducibili all'articolo 12-*bis* dalle ipotesi nelle quali la morte sia stata volontariamente provocata, accettando il rischio dell'evento o comunque da garantire una più netta distinzione rispetto alle ipotesi di omicidio doloso plurimo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI SUL DISEGNO DI LEGGE, A.S. 591

La Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto, recante il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 gennaio 2023, n. 10, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, A.S. 591;

premesso che:

l'uso dello strumento del decreto ha costretto, ancora una volta, la commissione di merito ma anche le altre Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva e tra questa la Commissione Giustizia, ad esaminare il testo con termini molto brevi limitando enormemente la possibilità di sviluppare in commissione un dibattito approfondito sul senso e la funzionalità delle modifiche proposte.

L'istruttoria legislativa in commissione ne esce così mortificata e fortemente limitata. Stupisce come le forze politiche dell'attuale maggioranza che avevano garantito una rinnovata centralità delle attività delle Commissioni, nel quadro di una rinnovata centralità dell'istituzione parlamentare nell'esercizio della funzione legislativa, stiano abusando della decretazione d'urgenza in palese violazione del dettato costituzionale. L'attività della commissione diventa così necessariamente frettolosa e sommaria e costringe l'Aula ad un esame e ad un voto privo di approfondimenti e di quelle valutazioni delle proposte alternative che solo il serio e aperto esame istruttorio dei disegni di legge ordinari possono assicurare;

occorre poi evidenziare come il decreto legge in conversione affronti una materia - la disciplina dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare - che, per delicatezza e complessità, mal si presta ad essere disciplinata da un provvedimento straordinario, quale il decreto legge: infatti, come precedentemente evidenziato, tanto le modalità di adozione del decreto legge quanto, soprattutto, i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina organica e meditata di una materia che, oltre a presentare profili di complessità e delicatezza, incide direttamente sulla tenuta di principi costituzionali e diritti fondamentali che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, vincolano il legislatore nell'esercizio delle proprie funzioni;

venendo al merito del provvedimento, occorre sottolineare come l'articolo 8 rechi disposizioni penali volte, da un lato, a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e, dall'altro, a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. A tal fine, interviene sul Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché, a fini di coordinamento, su alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale;

in particolare, il comma 1, alla lettera a) apporta modifiche al testo unico sull'immigrazione,

intervenendo sulle cornici edittali delle fattispecie delittuose previste dai commi 1 e 3 di cui all'articolo 12, innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva previsti e dunque punendo le condotte previste al comma 1 con la pena della reclusione da due a sei anni in luogo dei precedenti limiti edittali fissati nella pena della reclusione da uno a cinque anni. Per i casi di cui al comma 3, invece, la pena della reclusione è innalzata a un minimo di sei e a un massimo di sedici anni; il comma 1, lettera b), introduce nel predetto Testo unico sull'immigrazione l'articolo 12-*bis*, che disciplina la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina;

tale fattispecie punisce con la reclusione da venti a trenta anni chi promuove, dirige, organizza, finanzia e realizza trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, se dal fatto derivi, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone ovvero se dal fatto derivino la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone; le medesime condotte sono punite con la pena da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto derivi la morte di una sola persona e con la pena da dieci a venti anni se dal fatto derivino lesioni gravi o gravissime a una o più persone;

al riguardo, occorre rilevare come la predetta fattispecie penale, pur perseguendo l'obiettivo di contrastare le condotte illecite di traffico di esseri umani, sia strutturata con una formulazione ampia e indeterminata tale da sollevare problemi di conformità ai principi costituzionali, in particolare rispetto al principio di tassatività della fattispecie penale, con conseguenti rischi di violazione dell'articolo 25 della Costituzione;

applicare questa nuova fattispecie di reato a chi "dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato" pone sullo stesso piano condotte profondamente diverse tra loro, e rischia di ammettere interpretazioni estensive che potrebbero giungere a punire anche chi interviene per garantire aiuti, soccorso e assistenza umanitaria: la nuova fattispecie delittuosa non è infatti accompagnata da alcuna causa di giustificazione analoga a quella recata dall'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con la quale si chiarisce che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato";

al riguardo, giova ricordare ancora una volta come l'operato di chi interviene per operazioni di salvataggio e soccorso in mare risponde all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio e in particolare: dall'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689; dal Cap. V, Regola 33 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960, resa esecutiva in Italia con legge 22 giugno 1980, n. 313, nonché dal diritto interno - in tal senso si pensi agli articoli 1113 e 1158 del Codice della Navigazione; alla luce di quanto espresso in premessa, esprime parere contrario.

1.3.2.1.2. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 35(ant.) del 29/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 29 MARZO 2023
35^a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
[SISLER](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REDIGENTE

(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(95) MIRABELLI e altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(573) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 81 e 466, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 95 e 573, e rinvio)

Il relatore [BERRINO](#) (FdI) illustra i disegni di legge nn. 95 e 573 assegnati alla Commissione giustizia. Il disegno di legge n. 573 reca - analogamente ai disegni di legge n. 81 e 466 - modifiche sia alla legge sulla stampa, che al codice penale e di procedura penale. Per i dettagli si rinvia pertanto alla relazione illustrativa già svolta, essendo i contenuti analoghi.

In particolare, l'articolo 1 apporta modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 per estenderne l'ambito di applicazione anche alle testate giornalistiche telematiche e radiotelevisive e modificare la disciplina del diritto di rettifica, con particolare riferimento alle testate giornalistiche *on line*, alle trasmissioni radiofoniche o televisive.

Con riferimento alle modifiche al codice penale, il disegno di legge n. 573 modifica sia l'articolo 57 sia - come il disegno di legge n. 466 - l'articolo 595 relativo al delitto di diffamazione eliminando ogni riferimento alla pena della reclusione e, contestualmente, inasprendo il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria (differentemente quantificata nelle proposte di legge).

Con riferimento alle modifiche del codice di procedura penale, il disegno di legge modifica l'articolo 200 del codice di procedura penale estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo nonché l'articolo 427 del codice di procedura penale prevedendo che il giudice possa condannare il querelante stesso al pagamento di una somma (differentemente quantificata nelle varie proposte di legge) in favore della cassa delle ammende. Il disegno di legge aggiunge infine un nuovo comma all'articolo 321 del codice di procedura penale in materia di sequestro preventivo, prevedendo che il giudice possa ordinare ai fornitori di servizi

informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati.

Sia l'articolo unico dell'Atto Senato 95 che l'articolo 8 dell'Atto Senato 573 modificano il codice di procedura civile in materia di lite temeraria.

Entrambi i disegni di legge introducono infatti un ulteriore comma nell'articolo 96 del codice di procedura civile, prevedendo un'ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o con colpa grave, attivi un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa. La nuova disposizione stabilisce che il giudice, rigettando la domanda di risarcimento, condanni l'attore, oltre che al rimborso delle spese, anche al pagamento in favore del convenuto di una somma determinata in via equitativa non inferiore ad un quarto (nell'AS 95) ad un terzo (nell'AS 573) della somma oggetto della domanda risarcitoria.

Poiché il contenuto dei disegni di legge è strettamente connesso a quelli in materia di diffamazione il cui esame è iniziato nella seduta del 22 marzo scorso, il relatore propone la congiunzione dell'esame. La Commissione prende atto.

La senatrice [LOPRELATO](#) (M5S) ricorda che il suo Gruppo ha presentato sulla medesima materia il disegno di legge n. 616.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che non appena assegnato alla Commissione sarà esaminato congiuntamente a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

1.3.2.1.3. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 36(pom.) del 04/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 4 APRILE 2023

36^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in videoconferenza, il dottor Marcello Viola, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [SALLEMI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo che reca disposizioni per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 [in materia di Registro distribuito](#) (Capo I, sezioni da I a VI) ed introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech (Capo I, sez. VII).

Il regolamento (UE) 2022/858, al fine di tenere conto della diffusione della tecnologia a registro distribuito (DLT), di cui le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle cripto-attività nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari.

Viene creato un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, la tecnologia delle cosiddette *blockchain*. L'obiettivo del decreto è consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza.

Gli articoli che presentano profili di competenza della Commissione giustizia sono gli articoli 4, 5, 6, 7, 10, 12, 26 e 30.

L'articolo 4 fissa i requisiti minimi dei registri per la circolazione digitale individuandone le caratteristiche per le finalità previste dal citato Regolamento UE, come ad esempio l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli. In particolare, tali registri devono consentire di identificare in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente, i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, consentendone la circolazione; devono consentire al soggetto in favore del quale sono effettuate di accedere in qualsiasi momento alle scritturazioni del registro relative ai propri strumenti finanziari digitali e di estrarre copia in formato elettronico per i fini previsti dalla legge; devono consentire la scritturazione dei vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari digitali, secondo quanto previsto dall'articolo 9 (cfr. relativa scheda); devono garantire l'accessibilità

da parte della Consob e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni.

Gli articoli 5 e 6 definiscono un sistema di regole equivalenti a quelle previste nei regimi cartolari e scritturali in merito a legittimazione, effetti del possesso in buona fede ed eccezioni opponibili rispetto alla scritturazione del registro.

Analogamente, l'articolo 7 contiene la disciplina relativa alle modalità di determinazione della legittimazione in assemblea all'intervento e al diritto di voto, riferite alle scritturazioni del registro.

L'articolo 10 contiene la disciplina degli adempimenti concernenti i libri sociali, affidando all'emittente il compito di assolvere agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali e di formare e tenere il libro dei soci e il libro degli obbligazionisti.

In particolare, il comma 1 affida all'emittente il compito di assolvere agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal codice civile, ove applicabili, sulla base delle scritturazioni del registro.

Il comma 2 affida allo stesso soggetto emittente, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2215-*bis* del codice civile, di formare e tenere il libro dei soci e il libro degli obbligazionisti attraverso il registro per la circolazione digitale. Tale deroga trova un limite nel disposto del comma 5 del medesimo articolo 2215-*bis* del Codice civile, la cui applicazione è fatta salva: di conseguenza resta fermo che i libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal codice civile e dal medesimo articolo 2215-*bis*, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 (efficacia probatoria contro l'imprenditore) e 2710 (efficacia probatoria tra imprenditori) del medesimo codice civile.

L'articolo 12 interviene in materia di emissione in forma digitale degli strumenti finanziari, al fine di disciplinare le modalità di pubblicazione in forma elettronica, anche tramite il registro per la circolazione digitale, delle informazioni riguardanti l'emissione di azioni (comma 1), obbligazioni di società per azioni (comma 2), obbligazioni di società a responsabilità limitata (comma 3), ulteriori titoli di debito diversi dai precedenti (comma 4), azioni o quote di OICR - organismi di investimento collettivo del risparmio (comma 6). Si disciplina inoltre il regime di pubblicità digitale delle modifiche di termini e condizioni di emissione dei titoli di debito (comma 5).

Il comma 1 dispone che, ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni, le informazioni elencate all'articolo 2354 del codice civile e quelle relative ai limiti al trasferimento delle azioni di cui all'articolo 2355-*bis* del codice civile risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro.

Il comma 2 dispone che, ai fini dell'emissione in forma digitale di obbligazioni delle società per azioni, le informazioni elencate all'articolo 2414 del codice civile, nonché i termini e le condizioni dell'emissione risultano univocamente connessi a ciascuna obbligazione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo.

Il comma 3, con riguardo all'emissione in forma digitale di titoli di debito delle società a responsabilità limitata, dispone che debbano risultare univocamente connessi a ciascun titolo di debito e siano resi disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, i termini e le condizioni dell'emissione nonché: a) le informazioni equivalenti a quelle previste dall'articolo 2414 del codice civile; b) le informazioni necessarie all'identificazione dell'investitore professionale che assume la garanzia ai sensi dell'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e all'ammontare della medesima; c) le informazioni necessarie all'identificazione delle eventuali e ulteriori garanzie dai quali i titoli di debito sono assistiti.

Il comma 4 estende, in quanto compatibile, la disciplina di cui al comma 3 all'emissione in forma digitale di ulteriori titoli di debito diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3.

Il comma 5 prevede che le modifiche ai termini e alle condizioni di emissione in forma digitale di titoli obbligazionari di società per azioni, società a responsabilità limitata, e di ulteriori titoli di debito - diversi dai precedenti - la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano, siano rese tempestivamente disponibili con le stesse modalità previste per la procedura di emissione di tali titoli.

Il comma 6 disciplina l'emissione in forma digitale di azioni o quote di organismi di investimento

collettivo del risparmio (OICR).

L'articolo 26 definisce il regime di responsabilità civile del responsabile del registro, il quale risponde nei confronti dell'emittente, del soggetto a cui favore siano effettuate le scritturazioni o di colui a favore del quale avrebbero dovuto essere effettuate, per i danni derivanti dalla tenuta del registro. Il responsabile del registro risponde altresì dei danni cagionati al soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione o all'investitore, ove si tratti di soggetto diverso dal primo, sia che discendano da false informazioni o da informazioni comunque suscettibili di indurre in errore, sia che discendano dall'omissione di informazioni dovute, salvo che dia prova di avere adoperato la diligenza necessaria ad assicurare la correttezza e completezza delle informazioni stesse.

L'articolo 30 prevede sanzioni amministrative per la violazione delle norme del decreto in conversione e delle relative disposizioni attuative (commi 1 e 3). Il comma 2 reca una sanzione specifica per l'emissione di strumenti finanziari digitali o la tenuta di un registro per la circolazione digitale in difetto di preventiva iscrizione nell'elenco dei responsabili del registro. Si introducono sanzioni amministrative anche per la violazione delle disposizioni di derivazione europea applicabili alle infrastrutture di mercato DLT, rispetto alle quali non siano già previste sanzioni dalla normativa vigente (comma 4). Il comma 5, con riguardo all'irrogazione delle sanzioni ivi previste stabilisce l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 194-bis, 195, 195-bis del TUF.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, il relatore propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alle 1a Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Il presidente [BONGIORNO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, illustra gli emendamenti di competenza della Commissione Giustizia, che sono quelli riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, il quale oltre a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina, introduce anche la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina.

Ricorda sinteticamente che l'articolo 8 al comma 1, lettera a) interviene sulle cornici edittali delle fattispecie delittuose previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del TU immigrazione innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva. Il comma 1, lettera b) introduce, nel testo unico sull'immigrazione, l'articolo 12-bis, che disciplina la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina.

L'elemento aggiuntivo che però caratterizza la nuova fattispecie rispetto alle condotte di cui all'articolo 12 TU immigrazione è la causazione non voluta di un evento in danno delle persone trasportate, o comunque oggetto dell'attività di immigrazione clandestina.

Il comma 3 dell'articolo 12-bis TU immigrazione disciplina le aggravanti per la nuova fattispecie di reato.

Il comma 4 dell'articolo 12-bis TU immigrazione stabilisce che, per il nuovo delitto aggravato dalle circostanze di cui al comma 3, le attenuanti si computano solo dopo la determinazione della pena per il reato aggravato.

In relazione agli emendamenti oggetto del parere fa presente che alcuni di essi ripropongono nel merito lo *status quo ante* con la soppressione di tutto o parte dell'articolo 8 o con la modifica del medesimo, al fine di ripristinare la legislazione precedente. Segnala inoltre che gli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.9 escludono dai reati le attività di soccorso umanitario eliminando il riferimento alle operazioni prestate in Italia e agli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti sul territorio dello Stato. Infine, l'emendamento 8.0.1 dispone l'abolizione dei reati d'ingresso e soggiorno illegali.

Non essendovi osservazioni da formulare, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) sottolinea l'importanza dell'emendamento 8.2 a sua prima firma.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la

proposta di parere è approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(81) VERINI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione*

(95) MIRABELLI e altri. - *Disposizioni in materia di lite temeraria*

(466) BALBONI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(573) MARTELLA e altri. - *Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione*

(616) Ada LOPREIATO. - *Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 81, 95, 466 e 573, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 616 e rinvio)

Il relatore **BERRINO** (*FdI*) illustra il disegno di legge 616 di iniziativa della senatrice Lopreiato il quale, analogamente al disegno di legge n. 95 d'iniziativa del senatore Mirabelli, e dell'articolo 8 del disegno di legge n. 573 del senatore Martella, modifica l'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria.

Il disegno di legge aggiunge un ulteriore comma nell'articolo 96 del codice di procedura civile, prevedendo un'ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o con colpa grave, attivi un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa. La nuova disposizione stabilisce che il giudice, anche d'ufficio, rigettando la domanda di risarcimento, condanni l'attore, oltre che al rimborso delle spese, anche al pagamento in favore del convenuto di una somma determinata in via equitativa non inferiore ad un quarto (come previsto anche nell'Atto Senato n. 95) della somma oggetto della domanda risarcitoria.

Poiché il contenuto del disegno di legge è connesso a quelli in materia di diffamazione e lite temeraria (rispettivamente il disegno di legge n. 573 e quello n. 95) che sono stati congiunti ai disegni di legge nn. 466 e 81 nella seduta del 29 marzo scorso, si propone la congiunzione dell'esame.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(586) ROMEO e Erika STEFANI. - *Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane*

(Discussione e rinvio)

Il relatore **ZANETTIN** (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo che introduce, attraverso modifiche al codice penale, misure per il contrasto delle truffe nei confronti delle persone anziane.

Il provvedimento, che si compone di due articoli, è la riproposizione dell'atto Senato n. 980, d'iniziativa del senatore Ostellari, già presentato e approvato dal Senato in prima lettura nel corso della XVIII legislatura.

Prima di passare al dettaglio dell'articolato, si sottolinea che nell'attuale sistema normativo l'età avanzata della vittima può rilevare a titolo di aggravante comune (cosiddetta minorata difesa), ai sensi dell'articolo 61 del codice penale, che qualifica come aggravante di tutti i reati «l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa» (n. 5). Il riferimento all'età della vittima è stato inserito nel codice penale dalla legge n. 94 del 2009, che ha codificato un orientamento della giurisprudenza che già individuava, tra le circostanze relative alla persona idonee a integrare una situazione di minorata difesa, l'età della persona offesa, solo nei casi in cui però l'età della vittima abbia determinato una sua particolare debolezza psichica o fisica.

Con la stessa finalità di tutela di soggetti deboli in ragione dell'età, la legge n. 94 del 2009 ha anche introdotto un'aggravante ad effetto speciale per il reato di truffa (articolo 640 del codice penale,

secondo comma, numero 2-*bis*), che rende il delitto procedibile d'ufficio, nel caso in cui la truffa sia commessa «in presenza della circostanza di cui all'articolo 61 n. 5».

Infine, l'articolo 643 del codice penale, rubricato "Circonvenzione di persone incapaci", punisce infine con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 206 a 2.065 euro chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso.

L'articolo 1 del disegno di legge interviene proprio sul delitto di circonvenzione di incapace, di cui all'articolo 643 del codice penale, per inserire in un ulteriore comma la nuova fattispecie di circonvenzione di anziano.

La nuova fattispecie introduce dunque una ulteriore categoria di persone tra le vittime del delitto di cui all'articolo 643 del codice penale: coloro che, in ragione dell'età, versano in una condizione di debolezza e vulnerabilità. L'età, alla quale si riferisce - genericamente - la disposizione, sembra doversi ritenere quella senile, non solo in forza del titolo del disegno di legge, ma anche considerando che la minore età già rileva ai sensi del primo comma dell'articolo 643 del codice penale.

Il nuovo comma punisce, con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 206 a 2.065 euro (la stessa pena prevista dal primo comma), chiunque - al fine di procurare a sé o ad altri un profitto (le stesse finalità previste dal primo comma) - abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età di una persona, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso.

Al riguardo, si sottolinea che il danno non deve necessariamente avere immediato carattere patrimoniale; la disposizione infatti fa genericamente riferimento ad un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per la vittima o per altri dannoso (si pensi a titolo esemplificativo al riconoscimento di un figlio); ciò che rileva è che l'atto produca un danno per la vittima medesima o per altri.

Per quanto riguarda il concetto di induzione, già presente al primo comma dell'articolo 643 del codice penale, la giurisprudenza ha nel tempo contribuito a delinearne gli elementi costitutivi. La Cassazione ha affermato che costituisce induzione ogni attività diretta a convincere, a persuadere (Cass., sez. II, Sentenza 26 marzo 2018, n. 13968) e che pertanto la condotta omissiva appare incompatibile con l'induzione (Cass., sez. II, Sentenza 19 novembre 1999, n. 13308). Secondo parte della giurisprudenza non può essere ricompresa nella nozione di induzione la semplice richiesta di compiere l'atto, ma la condotta di induzione si deve concretare in un'apprezzabile attività di suggestione, pressione morale e persuasione finalizzata a determinare, o quantomeno a rafforzare, la volontà minorata del soggetto passivo (Cass., sez. II, Sentenza 2 luglio 2015, n. 28080). Altra parte della giurisprudenza ritiene invece che l'attività di induzione possa consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività, come una semplice richiesta, cui la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e che la porti quindi a compiere atti privi di alcuna causale, che ella in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano per lei pregiudizievoli e favorevoli all'agente (Cass., sez. II, Sentenza 19 giugno 2009, n. 18583).

L'articolo 2 del disegno di legge interviene infine sull'articolo 165 del codice penale, prevedendo che, anche in caso di condanna per i reati di truffa (articolo 640 del codice penale) e di circonvenzione di incapace (articolo 643 del codice penale), la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al risarcimento integrale del danno alla parte offesa.

Il [PRESIDENTE](#) auspica una discussione che consenta di meglio precisare alcuni profili della nuova fattispecie di reato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, approvato dalla Camera dei deputati

(468) SCARPINATO e altri. - Modifiche agli articoli 623-ter e 649-bis del codice penale, in materia di disposizioni sulla procedibilità

(474) Erika STEFANI. - Modifiche al codice penale in tema di procedibilità di ufficio per reati

commessi da associazioni di tipo mafioso e procedibilità d'ufficio per ipotesi di furto aggravato

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il provvedimento origina dalla considerazione che il decreto legislativo n. 150 del 2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia) ha aumentato i casi di reati per i quali la procedibilità è subordinata alla proposizione di querela da parte della persona offesa. Come si precisa anche nella relazione illustrativa del disegno di legge «a fronte di questo intervento - che si ritiene di confermare (...) - sono però emersi alcuni problemi con riferimento a due diversi profili». I profili cui si fa riferimento nella relazione riguardano gli effetti di questa riforma, da un lato, quando la persona offesa non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le proprie scelte e, dall'altro lato, per i reati per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, ma che possono essere connotati dalla difficoltà di reperire prontamente la persona offesa. Su questi aspetti, il Governo ha ritenuto di intervenire con la proposta normativa in esame.

Nel merito l'articolo 1 dell'Atto Senato 592 è volto a rendere procedibili d'ufficio tutti i reati procedibili a querela ove ricorra l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-bis.1, primo comma, del codice penale o l'aggravante derivante dall'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale. In particolare, il comma 1 reca l'aggiunta di un sesto comma all'articolo 270-bis.1 del codice penale volto a prevedere che per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma dell'articolo 270-bis.1 medesimo, vale a dire dalla finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, si procede sempre d'ufficio. Il comma 2, invece, aggiunge un quinto comma all'articolo 416-bis.1 del codice penale volto a prevedere che, per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma dell'articolo 416-bis.1 medesimo, vale a dire l'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, si procede sempre d'ufficio.

L'articolo 2 include il delitto di lesione personale previsto dall'articolo 582 del codice penale fra i delitti per i quali l'articolo 71 del decreto legislativo 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) prevede la procedibilità d'ufficio qualora essi siano aggravati dall'essere stati commessi da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

L'articolo 3, comma 1, del disegno di legge riscrive il comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, il quale, nella sua formulazione vigente, prevede che in caso di delitto perseguibile a querela di parte si procede all'arresto in flagranza soltanto qualora la querela sia proposta, anche con dichiarazione orale resa all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente sul luogo. La remissione della querela impone l'immediata liberazione dell'arrestato. Il disegno di legge modifica il comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, consentendo l'arresto, anche nel caso in cui la querela non sia contestualmente presentata in quanto la persona offesa risulti essere non prontamente rintracciabile. In questi casi il nuovo comma 3 consente la presentazione sopravvenuta della querela, entro il termine di quarantotto ore dall'arresto. L'arrestato è quindi immediatamente liberato: se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto; se la persona offesa dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto sono tenuti, comunque, ad effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Nel caso in cui la persona offesa è presente o rintracciata, la querela può essere proposta anche - in forma semplificata - con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 interviene sul comma 3 dell'articolo 381, del codice di procedura penale, il quale prevede, nella sua formulazione vigente che, nel caso in cui si tratti di delitto perseguibile a querela, l'arresto (facoltativo) in flagranza possa essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia

giudiziaria presente nel luogo. Il disegno di legge introduce nel comma 3 - similmente a quanto previsto con riguardo al comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale - la previsione per la quale anche nel caso di proposizione della querela in forma semplificata, resta la necessità di rendere alla persona offesa le informazioni di cui all'articolo 90-*bis* del codice di procedura penale. Tale obbligo informativo può essere assolto, precisa sempre la disposizione, anche con atto successivo. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state introdotte nell'articolo 3 alcune disposizioni (nuovi commi 3 e 4) volte incidere sulla disciplina del giudizio direttissimo, per coordinarla con le nuove disposizioni in materia di arresto in flagranza obbligatorio per i delitti procedibili a querela. Le novelle modificano infatti l'articolo 449 del codice di procedura penale e l'articolo 558 del codice di procedura penale - che recano rispettivamente la disciplina del giudizio direttissimo e quella del giudizio direttissimo nel rito monocratico - per specificare che nel caso di arresto obbligatorio in flagranza per reati procedibili a querela, il giudice deve sospendere il processo nel caso in cui manchi la querela e la convalida dell'arresto intervenga prima del termine per la proposizione della stessa. La sospensione è revocata se sopravvengono la querela o la rinuncia a proporla o se decorre il termine (delle 48 ore) per la proposizione della stessa.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Gli altri due disegni di legge connessi (Atto Senato 468, di iniziativa del senatore Scarpinato e Atto Senato 474, di iniziativa della senatrice Stefani) presentano una portata più limitata intervenendo unicamente in materia di procedibilità dei reati e in particolare nei casi di reati aggravati dalla finalità di terrorismo o dal vincolo associativo mafioso.

Più nel dettaglio l'articolo unico del disegno di legge n. 468, al comma 1, lett. a) aggiunge un ulteriore comma all'articolo 623-*ter* del codice penale, il quale prevede che per i reati di lesioni personali, lesioni personali stradali, sequestro di persona, violenza privata, minaccia e violazione di domicilio, attualmente perseguibili a querela, si procede d'ufficio qualora ricorra una delle circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui agli articoli 270-*bis*.1, primo comma (cioè la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), e 416-*bis*.1, primo comma (cioè l'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose). La lettera b) del comma 1 invece aggiunge un ulteriore comma all'articolo 649-*bis* del codice penale, il quale reca una disposizione parallela all'articolo 623-*bis* del codice penale ma con riguardo alla procedibilità d'ufficio di alcuni reati contro il patrimonio (furto, turbativa violenta del possesso di cose mobili e danneggiamento) in presenza delle già ricordate circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Il disegno di legge n. 474, di iniziativa della senatrice Stefani, reca modifiche al codice penale in tema di procedibilità di ufficio per reati commessi da associazioni di tipo mafioso e procedibilità d'ufficio per ipotesi di furto aggravato. Più nel dettaglio il provvedimento si compone di un solo articolo. Il comma 1 dell'articolo unico modifica il secondo comma dell'articolo 582 del codice penale, inserendo tra i casi nei quali il delitto di lesione personale è perseguibile d'ufficio anche l'ipotesi nella quale ricorra la circostanza aggravante di cui all'articolo 416-*bis*.1, primo comma, del codice penale (cioè l'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose). Il comma 2 dell'articolo unico interviene sull'ultimo comma dell'articolo 605 del codice penale, il quale prevede la procedibilità a querela del reato di sequestro di persona non aggravato, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità. Il disegno di legge aggiunge anche l'ipotesi nella quale ricorra la circostanza aggravante "mafiosa" (articolo 416-*bis*.1). Il comma 3, modificando il terzo comma dell'articolo 610 del codice penale, è volto a prevedere la procedibilità d'ufficio per il reato di violenza privata qualora ricorra la circostanza aggravante di cui all'articolo 416-*bis*.1 del codice penale.

Il comma 4, infine, riscrive l'ultimo comma dell'articolo 624 del codice penale, il quale disciplina la procedibilità del reato di furto prevedendo che il delitto sia punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7 (l'aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità), e 625 (circostanze aggravanti del reato di furto) o se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 28 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del dottor Marcello Viola, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Prende la parola il dottor VIOLA.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dei problemi tecnici dell'audio del collegamento da remoto, che non consentono di poter continuare a svolgere correttamente l'audizione, ne propone il rinvio.

Poiché non si fanno osservazioni l'audizione è rinviata.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.4. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 15(ant.) del 12/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 15

MERCOLEDÌ 12 APRILE 2023

Presidenza del Vice Presidente

[SISLER](#)

Orario: dalle ore 12 alle ore 13,05

*AUDIZIONI INFORMALI DEL PROFESSOR GIOVANNI VERDE EMERITO DI DIRITTO
PROCESSUALE CIVILE E GIA' VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA, DELL'AVVOCATO ROSINA CASERTANO E DELL'AVVOCATO CATERINA
MALAVENDA NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 81, 95, 466, 573 E 616
(DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA E LITE TEMERARIA)*

1.3.2.1.5. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 16(ant.) del 18/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 16

MARTEDÌ 18 APRILE 2023

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 12,45 alle ore 14,05

AUDIZIONI INFORMALI DELL'AVVOCATO GIAN DOMENICO CAIAZZA, PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI, DEL PROFESSOR ENRICO MEZZETTI, ORDINARIO DI DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITA' DI ROMA TRE, DELLA DOTTORESSA ALESSANDRA COSTANTE, SEGRETARIA GENERALE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA E, IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR PAOLO GIBELLI, MAGISTRATO PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE CIVILE, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 81, 95, 466, 573 E 616 (DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA E LITE TEMERARIA)

1.3.2.1.6. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 18(ant.) del 26/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 18

MERCOLEDÌ 26 APRILE 2023

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 11 alle ore 11,40

AUDIZIONI INFORMALI DELL'AVVOCATO ISABELLA SPENDORE, RESPONSABILE DELL'AREA GIURIDICA E INTERNAZIONALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI, E, IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR CARLO BARTOLI, PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 81, 95, 466, 573 E 616 (DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA E LITE TEMERARIA)

1.3.2.1.7. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 83(ant.) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023

83^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso dicastero.

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE REDIGENTE

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 1° agosto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 1° agosto il relatore Rastrelli aveva illustrato i provvedimenti.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) osserva che i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno forniscono una concreta soluzione alle problematiche emerse all'esito della complessa attività conoscitiva svolta dalla Commissione sul tema delle intercettazioni. L'ampio dibattito che ha avuto luogo nel corso dell'indagine conoscitiva e quindi in sede di approvazione del documento conclusivo, peraltro, può perfettamente integrare l'attività istruttoria, consentendo una celere approvazione dei provvedimenti.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), primo firmatario del disegno di legge n. 806, sottolinea come il tema sia condiviso tanto dai Gruppi di maggioranza come di opposizione e rileva che la sostanziale differenza tra il provvedimento a sua firma e la proposta del senatore Scarpinato risiede soprattutto nella rilevanza data dal primo al contraddittorio tra le parti, in quanto è prevista la partecipazione attiva della difesa dell'imputato. Osserva pertanto che, al di là di tale elemento, sulla tematica in questione sembrerebbe sussistere un'ampia convergenza politica, che potrebbe favorire una celere conclusione dell'iter parlamentare.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale sui provvedimenti. Constatato che né il relatore né il rappresentante del Governo intendono intervenire in sede di replica, chiede infine al relatore se intenda proporre un testo da assumere a base per il prosieguo dei lavori.

Il relatore [RASTRELLI](#) (FdI) propone di assumere il disegno di legge n.806 quale base per il prosieguo della discussione.

Previa verifica del numero legale, la proposta del relatore viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare per mercoledì 11 ottobre, alle ore 10, il termine per la

presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge n. 806.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(81) VERINI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione*

(95) MIRABELLI e altri. - *Disposizioni in materia di lite temeraria*

(466) BALBONI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(573) MARTELLA e altri. - *Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione*

(616) Ada LOPREIATO. - *Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria*

(Esame congiunto e rinvio)

Il **PRESIDENTE** ricorda preliminarmente che i disegni di legge, inizialmente assegnati in sede redigente, sono stati riassegnati alla Commissione in sede referente lo scorso 3 maggio.

Al riguardo, propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il **PRESIDENTE** rammenta quindi che nella seduta dello scorso 16 maggio era stato deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva sul tema oggetto dei disegni di legge in titolo. Allo stato, risultano ancora da effettuare alcune audizioni.

Valutato comunque che relativamente al tema dei nuovi strumenti tecnologici di comunicazione sono già stati acquisiti numerosi elementi informativi, propone di procedere già dalla seduta odierna allo svolgimento della discussione generale.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore **BAZOLI** (PD-IDP) osserva che sarebbe opportuno specificare quali provvedimenti iscritti all'ordine del giorno siano da intendersi prioritari prima dello svolgimento della seduta, allo scopo di consentire ai Gruppi di effettuare - per tempo - i necessari approfondimenti. Il tema in questione è infatti iscritto all'ordine del giorno insieme a molti altri. Chiede pertanto che i Gruppi possano sapere con anticipo i provvedimenti ai quali si vuole dare priorità.

Il **PRESIDENTE** precisa che quanto richiesto dal senatore Bazoli non appare sempre possibile.

Invita inoltre la Commissione a tenere conto dei numerosi imprevisti che possono incidere sullo svolgimento dei lavori, con conseguente -ancorché non voluta- compressione dei tempi delle discussioni.

A prescindere da quanto specificato, comunque, a norma di regolamento tutti i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno rivestono, in astratto, lo stesso grado di priorità e possono conseguentemente essere discussi.

Il senatore **BAZOLI** (PD-IDP) si pone problematicamente su quanto precisato dalla Presidente, ribadendo le proprie richieste.

Il senatore **SISLER** (FdI) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Bazoli.

Il **PRESIDENTE** rimarca comunque la necessità di consentire la prosecuzione dell'*iter* dei provvedimenti in tempi congrui. Si riserva di valutare nel dettaglio le osservazioni formulate dai senatori Bazoli e Sisler.

Appreziate le circostanze, dichiara comunque che la discussione generale sui provvedimenti in esame avrà inizio nella seduta già convocata per giovedì 5 ottobre, alle ore 9,15.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

1.3.2.1.8. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 84(ant.) del 05/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2023

84^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(81) VERINI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione*

(95) MIRABELLI e altri. - *Disposizioni in materia di lite temeraria*

(466) BALBONI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(573) MARTELLA e altri. - *Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione*

(616) Ada LOPREIATO. - *Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [VERINI](#) (PD-IDP) tiene anzitutto a ricordare che il tema affrontato dai disegni di legge all'ordine del giorno è stato approfondito dal Parlamento anche nelle legislature passate. In particolare, il disegno di legge a prima firma Mirabelli, giunto quasi alla conclusione dell'*iter* nella scorsa legislatura, aveva ricondotto a sistema i numerosi elementi che afferiscono al tema della diffamazione, di rilevante complessità sia per le implicazioni della tutela dei cittadini, sia per la garanzia della libertà di stampa. Una lettura approfondita di tutti i testi congiunti mostra che vi sono molti punti comuni che auspica possano essere valorizzati, attraverso un lavoro serio e condiviso, in un testo unificato. In particolare vi sono due questioni su cui tutti i provvedimenti all'esame ed in particolare quelli d'iniziativa del suo Gruppo, intervengono: uno è quello che riguarda la garanzia e tutela della dignità delle persone che debbono essere protette da notizie false o aggressive o comunque lesive della reputazione; il secondo elemento è la difesa del giornalismo di inchiesta, soprattutto di quei giornalisti che lavorano per testate che non possono permettersi una difesa in tribunale di fronte a liti temerarie o che non possono affrontare richieste elevate di risarcimento danni. Altro elemento su cui pensa si possa convenire è quello di evitare il carcere per i giornalisti, questione discutibile anche sotto il profilo della costituzionalità; peraltro la rettifica obbligatoria dovrebbe superare questo problema. C'è poi un tema riguardante la sistemazione normativa degli obblighi delle testate *online* registrate, oltre

che quello relativo all'istituzione di un giurì d'onore per i giornalisti. Fa infine presente che la necessità di intervenire sulla materia, condivisa anche dalle forze di maggioranza, potrebbe far risalire nelle classifiche internazionali sulla libertà di informazione il nostro paese che, al momento, si trova al cinquantottesimo posto per esempio nella classifica *World Press Freedom Index* stilata dal *Reporters sans frontières*. Il suo gruppo politico auspica quindi che si possa arrivare ad un testo condiviso, per il quale manifesta piena disponibilità.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) fa presente che, effettivamente, il tema della diffamazione a mezzo stampa si sta discutendo ormai da alcune legislature. La delicatezza sta proprio nella difficoltà a trovare un punto di equilibrio di tutti gli interessi in gioco sia per quanto riguarda i cittadini, sia per quanto riguarda il mondo dell'informazione. Ritene tuttavia che delle scelte debbano essere fatte. Anche il disegno di legge presentato dal senatore Balboni è stato a lungo discusso nei suoi contenuti, ormai sedimentati. Condivide certamente la necessità di una sistemazione normativa delle testate *online* ben distinguendo, cosa abbastanza difficile nel *web*, tra soggetti riconosciuti come fonte di informazione, ovvero vere e proprie testate giornalistiche, e *post* singoli all'interno di *social network*, che tuttavia possono avere una potenza diffamatoria altrettanto grande e rendere ancor più difficile il diritto all'oblio. Dichiarò inoltre di condividere la proposta relativa all'esclusione del carcere per i giornalisti: occorre tuttavia un'attenta riflessione per calibrare correttamente le sanzioni. C'è poi il tema dei "titolisti" sui quali occorre pure individuare il soggetto responsabile che non può essere sempre il direttore, data la particolarità della figura in questione. Si dichiarò inoltre favorevole a una revisione della norma sul danno punitivo, con particolare riguardo all'articolo 12 della legge sulla stampa. Il vice ministro SISTO interviene incidentalmente per manifestare il forte interesse dell'esecutivo sul tema della diffamazione a mezzo stampa, rispetto al quale auspica che la Commissione possa arrivare in tempi rapidi ad un percorso condiviso da tutti i Gruppi in tempi rapidi. Sottolinea pertanto l'importanza di un'intesa comune su un testo il più possibile concordato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,40.

1.3.2.1.9. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 85(ant.) del 10/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2023
85^a Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis - Allegati I, II, III e IV - Annesso) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore, senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), illustra il provvedimento in titolo.

L'articolo 10-bis della legge di contabilità pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, prevede che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza contenga l'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento; l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea; le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Piano nazionale di riforma; l'obiettivo di saldo netto da finanziare (SNF) del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici; l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati.

In via generale, il Documento individua il rafforzamento della capacità amministrativa come un elemento essenziale per accelerare il processo produttivo del Paese e fornire un adeguato livello di servizi ai cittadini, come richiesto peraltro dalla Raccomandazione specifica per l'Italia n. 2 (CSR2) adottata nel luglio scorso dal Consiglio dell'Unione europea.

Nello specifico, con la citata Raccomandazione l'Italia è stata sollecitata ad accelerare l'attuazione del PNRR, di *Repower* EU e dei programmi della politica di coesione, anche alla luce degli obiettivi del PNRR afferenti all'entrata in vigore di tutti i provvedimenti attuativi della riforma del pubblico impiego; alla definizione di piani per il reclutamento; allo sviluppo di carriera e il *training* per tutti i dipendenti pubblici.

Con specifico riferimento al settore della giustizia, il Documento (paragrafo IV.3) sottolinea come i decreti-legge nn. 44 e 75 del 2023 (cosiddetti 'PA' e 'PA Bis'), in applicazione della citata Raccomandazione (CSR2), siano volti a perseguire tali obiettivi contenendo, tra l'altro, procedure semplificate per il reclutamento del personale dei Vigili del fuoco, dei magistrati ordinari e del personale del Ministero della giustizia.

Nella Nota, il settore della giustizia viene inoltre incluso tra quelli interessati da ulteriori interventi di digitalizzazione, finalizzati a promuovere le transizioni verde e digitale. In particolare, si mette in evidenza l'intensificazione dei processi di digitalizzazione degli atti giudiziari e di dismissione degli archivi analogici.

Segnala, infine, che la NADEF preannuncia, tra i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, due disegni di legge in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e in materia di magistratura onoraria.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) per chiedere chiarimenti in ordine al collegato sulla geografia giudiziaria che già proposto nel DEF è stato riproposto anche nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Chiede in particolare di sapere a che punto è l'eventuale elaborazione del disegno di legge governativo che ridisegni la geografia delle sedi dei tribunali.

Interviene quindi la senatrice [BILOTTI](#) (M5S) che deposita, a nome del Movimento 5 Stelle, una proposta di parere alternativo a quello avanzato dal relatore.

Il sottosegretario OSTELLARI, in ordine alla richiesta del senatore Bazoli, fa presente che il Governo ribadisce l'interesse a intervenire sulla geografia giudiziaria anche a partire, eventualmente, dall'esito dei lavori del Comitato ristretto costituito dalla Commissione giustizia su questo tema.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo presentata dal relatore, che risulta approvata essendo pertanto preclusa la proposta alternativa presentata dai senatori del Movimento 5 Stelle (pubblicata in allegato al resoconto).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI ([n. 77](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 settembre.

Non essendovi interventi in discussione generale il [PRESIDENTE](#) invita il senatore Zanettin, relatore, ad illustrare la proposta di parere in titolo.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) illustra quindi una proposta di un parere favorevole con un'osservazione (pubblicata in allegato al resoconto) che invita il Governo a riflettere su un aspetto particolare attinente l'attribuzione delle funzioni requirenti, ove necessario, ai magistrati nominati in Eurojust e gli effetti che ciò potrebbe avere in relazione alla previsione della legge Cartabia circa la possibilità di mutamento delle funzioni, requirente o giudicante, un numero limitato di volte.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) chiede chiarimenti sull'osservazione a cui risponde il relatore sottolineando la necessità che sia il Governo a individuare la soluzione tecnica per chiarire la questione.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(95) MIRABELLI e altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(573) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo

della stampa o con altro mezzo di diffusione

(616) Ada LOPREIATO. - Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella scorsa seduta ha avuto inizio la discussione generale. Chiede pertanto se vi siano senatori che intendano intervenire.

Il senatore **ZANETTIN** (FI-BP-PPE) ricorda che il tema della diffamazione a mezzo stampa è stato dibattuto a lungo nelle scorse legislature. A suo parere il disegno di legge n. 466, di iniziativa del senatore Balboni, rappresenta il testo base più adatto al prosieguo dei lavori in quanto è frutto del lavoro svolto nella scorsa legislatura dalla Commissione giustizia in materia di diffamazione e individua un punto di mediazione congruo nel bilanciamento degli interessi che si contrappongono su questo tema. Se è vero che per quanto riguarda la libertà di stampa l'Italia può certamente migliorare alcuni aspetti dell'attuale legislazione, contesta tuttavia le affermazioni del senatore Verini circa la posizione deteriorata del Paese nelle classifiche internazionali. Infatti, i dati riportati secondo l'indagine di *Reporters sans frontières* collocano l'Italia oltre la quarantesima posizione; tuttavia tale posizionamento non appare così drammatico in quanto altri Paesi come Spagna, Francia e Regno Unito si collocano oltre la trentesima posizione e in ogni caso l'Italia, sempre secondo questa classifica, è preceduta da Paesi come il Burkina Faso o la Papua Nuova Guinea che certamente si connotano per una forte instabilità politica. Quello che appesantisce la posizione dell'Italia nella classifica è certamente la previsione del carcere per il reato di diffamazione a mezzo stampa, anche se, nel corso del dibattito svolto in Commissione, gli sembra di aver registrato una generale condivisione sulle possibilità di eliminare la pena detentiva in questi casi, come peraltro previsto anche dal disegno di legge n. 466. Richiama tuttavia all'attenzione della Commissione e del Governo alcuni aspetti dovrebbero essere oggetto di un supplemento di riflessione anche in fase di presentazione degli emendamenti. Come segnalato durante le audizioni, l'individuazione di una competenza per territorio sulla base del foro della persona offesa mostra numerose controindicazioni, in particolare il rischio di un cosiddetto *forum shopping* per cui si sposta artatamente la residenza nei luoghi in cui è presente una giurisprudenza di merito più favorevole. Il rischio che una tale soluzione potrebbe comportare è quello di una giustizia domestica, autoreferenziale e localistica, a cui si dichiara contrario, preannunciando che sul punto presenterà certamente degli emendamenti. Pur condividendo appieno, poi, l'introduzione della scriminante del diritto di rettifica per cui il reato di diffamazione viene meno se, a richiesta della parte offesa, viene pubblicata una rettifica, non di meno individua una possibile criticità nella disparità di trattamento quando la rettifica riguardi non fatti specifici ma giudizi lesivi in senso lato. Anche su questo punto la Commissione sarà chiamata ad individuare la migliore soluzione legislativa. Infine, merita un ulteriore approfondimento l'individuazione esatta di un centro di imputazione nella figura del direttore responsabile o dei suoi delegati. Attribuire infatti la responsabilità al solo direttore in queste fattispecie rischia di concretizzare una ipotesi di responsabilità oggettiva che non tiene adeguatamente conto del principio dell'attribuzione personale della responsabilità penale. Potrebbe prendersi ad esempio il diritto penale del lavoro, anche individuando delle specifiche figure delegate in modo da evitare una colpa in astratto ma di attribuire responsabilità specifiche a soggetti preventivamente individuati.

Interviene incidentalmente il vice ministro SISTO per segnalare l'estrema rilevanza del tema oggetto dei disegni di legge all'esame della Commissione. L'informazione rappresenta infatti un pilastro della democrazia e occorre individuare le migliori soluzioni per bilanciare i contrapposti interessi coinvolti su un tema così delicato come quello della diffamazione a mezzo stampa. L'informazione rappresenta infatti una articolazione indispensabile dello stato di diritto. Sotto il profilo della responsabilità condivide il tema della organizzazione all'interno delle strutture, in quanto rappresenta nella moderna lettura delle responsabilità un elemento fondamentale per la corretta individuazione delle stesse, come ad esempio nel modello organizzativo e di gestione individuato dal decreto legislativo n. 231 del 2001. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, dopo un'ampia serie di audizioni svolte sul tema, aveva avuto inizio la discussione generale sul provvedimento. Poiché non vi sono al momento interventi in discussione generale invita intanto il relatore, senatore Sisler, ed il rappresentante del Governo, a replicare già nelle prossime sedute della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, dopo una serie di audizioni svolte sul tema, la relatrice, senatrice Campione, aveva integrato la propria relazione nella seduta del 25 luglio e che era stata aperta la discussione generale sul provvedimento. Fa quindi presente l'opportunità di svolgere al più presto la discussione generale perfissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono pervenute per il parere le tre proposte di nomina per i componenti del Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Occorrerà procedere, previa relazione che sarà illustrata dal senatore Rapani, a tre distinte votazioni per schede (una per ciascuna proposte di nomina) che si svolgeranno a scrutinio segreto. Il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 23 ottobre.

I senatori [BAZOLI](#) (PD-IDP) e Ilaria [CUCCHI](#) (Misto-AVS) chiedono di poter svolgere audizioni dei soggetti proposti per le nomine.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la questione sarà discussa in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che avrà luogo domani, mercoledì 11 ottobre, alle ore 9,10.

La Commissione conviene.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) chiede altresì uno spostamento del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 806.

Poiché non si fanno osservazioni il [PRESIDENTE](#) propone di spostare tale termine a mercoledì 18 ottobre alle ore 10.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 12,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOC. LVII, N. 1-BIS

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo per i profili di competenza; considerato che:

per realizzare appieno il rafforzamento della capacità amministrativa, considerato come un elemento essenziale per accelerare il processo produttivo del Paese e fornire un adeguato livello di servizi ai cittadini, nel Documento si dà conto dell'adozione di misure dirette a introdurre procedure semplificate per il reclutamento dei magistrati ordinari e del personale del Ministero della giustizia; il Documento dà altresì conto degli interventi di digitalizzazione che hanno riguardato il settore della giustizia, e in particolare, dell'intensificazione dei processi di digitalizzazione degli atti giudiziari e di dismissione degli archivi analogici;

nel Documento sono indicati, tra i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, due disegni di legge in materia, rispettivamente, di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e di magistratura ordinaria,

esprime parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI BILOTTI, LOPREIATO E SCARPINATO SUL DOC. LVII, N. 1-BIS

La 2a Commissione,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 (NADEF 2023),
premesse che:

il provvedimento in esame, contenendo le stime di crescita del PIL e tutti i numeri di finanza pubblica collegati, riflette una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata;

nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana ha subito una inversione di tendenza, risentendo dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale;

la modesta crescita dell'attività economica prefigurata delle stime per il secondo semestre, ha portato a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali del 2023 dall'1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall'1,5 per cento all'1,0 per cento. Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale di crescita del PIL per il 2025, all'1,3 per cento, mentre sembrerebbe che quella per il 2026 migliori marginalmente;

riguardo agli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL, il documento indica un deficit tendenziale a legislazione vigente del 5,2 per cento nel 2023, del 3,6 per cento nel 2024, del 3,4 nel 2025 e del 3,1 per cento nel 2026. Nello scenario programmatico il deficit è del 5,3 per cento nel 2023 e del 4,3 per cento nel 2024.

Riguardo alle proiezioni per il 2025 e il 2026 il documento prevede rispettivamente il 3,6 per cento e il 2,9 per cento;

in relazione al saldo primario a legislazione vigente la Nota di aggiornamento del DEF evidenzia un lieve miglioramento pari al -1,4 per cento del PIL nel 2023, dal -3,8 per cento del 2022;

tuttavia nel 2024 il saldo primario torna in avanzo, collocandosi allo 0,6 per cento del PIL, un livello superiore rispetto allo 0,4 per cento previsto in aprile. L'avanzo primario si rafforzerebbe progressivamente, raggiungendo un livello pari allo 0,9 per cento del PIL nel 2025 e quindi l'1,4 per cento del PIL nel 2026 (a fronte di un obiettivo del 2,0 per cento atteso in aprile);

secondo quanto emerge da una analisi dell'osservatorio di Oxford Economics, la crescita del PIL all'1,2 per cento è pari al doppio delle stime effettuate da recenti studi economici;

l'allentamento fiscale di circa l'1 per cento del PIL nel periodo 2024-2026 evidenziato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanze, dimostra il cambiamento di posizione da parte del Governo, non più orientato ad un approccio fiscale prudente;

i prezzi dell'energia sono recentemente diminuiti, ma restano a livelli storicamente elevati e vi è il rischio di una nuova impennata durante i mesi invernali.

Inoltre, l'approvvigionamento di gas dell'Italia si basa principalmente su flussi di importazione soggetti a rischi di varia natura nell'attuale contesto geopolitico;

il Governo dichiara di voler utilizzare gran parte delle risorse aggiuntive del 2024 per la riduzione del cuneo fiscale, per l'avvio della riforma del sistema fiscale e per supportare le famiglie più numerose, nell'obiettivo di ridurre la pressione fiscale, aumentare il reddito disponibile e sostenere i consumi; le risorse aggiuntive che saranno rese disponibili con lo scostamento richiesto con la Relazione ex articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non appaiono sufficienti a coprire la necessità di ulteriori e più estese misure di contrasto degli aumenti energetici, in supporto di famiglie e imprese; nel complesso, ad un anno dalla data di entrata in carica dell'attuale Governo, il quadro economico presenta già segnali significativi di deterioramento;

la povertà in Italia è ormai un fenomeno strutturale visto che tocca quasi un residente su dieci, il 9,4 per cento della popolazione residente vive infatti, secondo l'Istat, in una condizione di povertà assoluta.

In termini assoluti si contano in Italia più di cinque milioni di persone in stato di povertà assoluta; è notorio come via sia uno stretto nesso di causalità tra l'aumento della povertà e l'incremento del tasso di criminalità, anche dei cosiddetti colletti bianchi;

Gli elementi su esposti delineano, dunque, un quadro in cui la messa in sicurezza sociale non appare una priorità del Governo attuale e che la NADEF sostanzialmente conferma; rilevato che:

con riferimento al settore della giustizia, è di tutta evidenza come la Nota di aggiornamento al DEF rifletta un'impostazione assolutamente prudente in questo settore. Le risorse stanziare per la maggior parte degli interventi previsti, segnatamente, nell'ambito dell'edilizia giudiziaria e penitenziaria, sono molto esigue;

addirittura, nella maggior parte degli interventi di competenza del Ministero della giustizia, le risorse erogate sono inferiori al 15 per cento rispetto a quelle previste: dunque, non solo le risorse stanziare erano di per sé esigue, ma poi quelle concretamente spese risultano ancora inferiori;

è chiaro come i tagli di 36 milioni di euro previsti nella scorsa legge di bilancio al settore amministrazione penitenziaria non abbiano avuto nessun effetto positivo sui parametri di finanza pubblica;

la NADEF, inoltre, ripropone il benefico impatto atteso dalla riforma della PA, attraverso «il rafforzamento della capacità amministrativa, che rappresenta un elemento essenziale per accelerare il processo produttivo del Paese e fornire un adeguato livello di servizi ai cittadini», declinato, in particolare, sulla stabilizzazione del personale e sulla semplificazione del reclutamento del personale dei magistrati ordinari e del personale del Ministero della giustizia;

tuttavia, non vi è alcuna menzione in ordine allo stanziamento di risorse aggiuntive ed adeguate per le assunzioni di magistrati, di funzionari giuridico-pedagogici negli istituti penitenziari, di personale di polizia penitenziaria (agenti, ispettori, commissari, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti). Così come manca qualsivoglia intervento a copertura delle gravissime carenze negli Uffici di esecuzione penale esterna, che, anche in considerazione delle riforme intervenute, hanno funzioni e compiti maggiori;

in particolare, desta preoccupazione la grave carenza del personale della magistratura ordinaria. Siamo, infatti, di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Pur considerando l'immissione in ruolo dei magistrati ordinari in tirocinio di cui al D.M. 23.11.2022 avvenuta lo scorso mese di dicembre, questi ultimi termineranno il tirocinio generico nel novembre di quest'anno e quello mirato nel luglio del 2024, sicché solo successivamente potranno prendere servizio nei vari uffici giudiziari;

occorre fronteggiare la grave scopertura degli organici e garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR, assicurando la transizione digitale dei servizi giudiziari.

A tal riguardo si è espresso anche il CSM, adottando una risoluzione il 20 ottobre 2022, con cui ha invitato il Ministro della giustizia a far fronte a questa situazione, per porre rimedio alla scopertura degli organici determinata dall'aver riportato l'età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni;

si badi che tra gli obiettivi del PNRR nel settore giustizia vi è anche l'abbattimento della durata dei procedimenti giudiziari, nello specifico, del 40 per cento dei tempi di trattazione per le cause civili (e una contestuale riduzione del 90 per cento del numero di cause pendenti nel 2019) e del 25 per cento per i processi penali. In ambito civile, sono altresì stabilite alcune tappe intermedie, fissate al 31 dicembre 2024, che prevedono la riduzione del 65 per cento del numero di cause pendenti nel 2019 per i tribunali e del 55 per cento per le Corti di appello. Orbene, una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane; si evince, preliminarmente, come siamo pertanto ancora molto distanti dal raggiungimento degli impegni assunti a livello europeo;

la grave situazione di carenza di personale - cui non sembra intendere porre rimedio questo Governo, come conferma la NADEF - interessa, altresì, la polizia penitenziaria;

a ciò occorre far fronte senza ritardo, considerando, altresì le gravi ripercussioni da questo derivanti,

sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.

Secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2023, manca il 15 per cento delle unità previste in pianta organica;

il rapporto detenuti agenti attuale è pari ad 1,8, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto varia fra l'1,2 e il 2 e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale;

il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei 97 istituti visitati, 44 presentano un rapporto tra detenuti e agenti più elevato rispetto alla media di 1,8. Appare fondamentale rammentare che la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

pertanto non si può non incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna;

del pari, non si prevedono nella NADEF risorse aggiuntive destinate all'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici, che svolgono il ruolo di educatori all'interno degli istituti penitenziari e che sono un numero considerevolmente inferiore rispetto a quello previsto. Eppure, è di tutta evidenza come a tale categoria di lavoratori l'ordinamento riconosca un ruolo fondamentale, in quanto il loro contributo consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'articolo 27 della nostra Carta Fondamentale. I funzionari giuridico pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della «osservazione scientifica della personalità» e dell'accesso alle misure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti. Infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico pedagogici, ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio. Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa una situazione all'interno delle carceri che desta notevole preoccupazione e impone di intervenire per far fronte alle evidenti carenze di personale educatore;

il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a maggio 2023, è pari a 803 unità a fronte delle 923 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71;

tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/ educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal DAP con Circolare 3 febbraio 2022 -

Incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico, pari a 65 (attualmente di 71 in media nazionale);

preoccupante è, dunque, il quadro finale che si delinea: da un lato, mancano adeguate risorse che rendano efficiente la macchina della giustizia e si registra un totale disinteresse di questo Governo rispetto all'incremento della povertà; dall'altro, si registra un affievolimento degli strumenti giuridici a tutela della legalità e di contrasto del fenomeno corruttivo nelle sue molteplici implicazioni. Infatti, il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante: « Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali », escludendo i reati di corruzione dal novero del sistema ostativo di cui all'articolo 4-bis O.P., ha rappresentato un primo passo indietro inaccettabile rispetto a quanto previsto dalla legge n. 3 del 2019 (cosiddetta legge Spazzacorrotti).

A ciò si aggiunga, la volontà di questo Governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene, manifestata attraverso recenti iniziative legislative in materia, di affievolire e depotenziare lo

strumento delle intercettazioni - mezzo fondamentale di ricerca della prova specie nei reati di corruzione, di abrogare le fattispecie di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite, nonché, quella di re-introdurre il regime di prescrizione sostanziale: Tutti provvedimenti che rischiano di avere come effetto finale la creazione di gravi sacche di impunità, lasciando le vittime dei reati privi dell'accertamento della verità, in una vera e propria situazione di denegata giustizia.

considerato che:

da quanto emerge dalla NADEF, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, tra i provvedimenti che il Governo intende adottare, in quanto collegati alla decisione di bilancio, vi è la Revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; nonché in materia di magistratura onoraria;

per quanto riguarda la revisione della geografia giudiziaria, sarebbe opportuno che la novella legislativa tenga conto di «criteri oggettivi e omogenei» che comprendano alcuni fondamentali parametri: estensione del territorio, numero degli abitanti, carichi di lavoro, indice delle sopravvenienze, specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata;

le riforme sin qui adottate in materia si sono tradotte solo in un aumento dei costi per i cittadini, in un'accentuata assenza dello Stato, in particolare in territori fortemente contaminati dalla criminalità organizzata, e in una notevole concentrazione dei carichi giudiziari nei nuovi poli competenti, accresciuta in particolar modo dal periodo di sospensione dettato dall'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

considerato ancora che:

non risulta essere una priorità di questo Governo, altresì, il potenziamento degli strumenti di contrasto alle mafie già esistenti, così come il rafforzamento dei principali presidi antimafia, quale il regime speciale del 41-bis, nonché le misure di prevenzione personali e patrimoniali;

non sfugge, altresì, come nella Nota in commento manchi del tutto il riferimento a risorse aggiuntive necessarie a proseguire nella politica di contrasto alle agromafie ed ecomafie, con ciò privando di tutela specifica il diritto alla salute attraverso un efficace sistema di repressione delle attività della criminalità organizzata e dei reati ambientali in generale;

ancora, non vi è cenno alcuno rispetto alla necessaria continuità ai finanziamenti, alle attività e al funzionamento dei centri e delle reti antiviolenza territoriali e dei centri e servizi per uomini autori di violenza, al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e prevedere sempre maggiori azioni per il reinserimento economico e sociale, con particolare attenzione al mondo del lavoro, delle donne vittime di violenza che escono dai centri;

più nello specifico, nel documento predisposto dal Governo mancano i seguenti impegni:

- 1) con riferimento agli annunciati interventi in materia di digitalizzazione, investire maggiori risorse volte a realizzare una rete esclusivamente dedicata al sistema giustizia e dotata di elevati standard di sicurezza che preveda un'unica piattaforma di gestione dei processi telematici, che dovrebbero essere estesi a procedimenti attualmente non digitalizzati, quali il processo minorile e la giustizia di prossimità, garantendo al contempo la formazione delle risorse umane e incrementando le dotazioni informatiche, in modo da consentire l'accesso ai registri da remoto;
- 2) con riferimento agli annunciati interventi per l'edilizia penitenziaria, anche minorile, nonché per gli edifici sede degli Uffici deputati all'esecuzione penale esterna, investire maggiori risorse per la realizzazione di nuove strutture e la riqualificazione di strutture già esistenti, da progettare e realizzare con criteri innovativi che includano anche interventi di efficientamento energetico e antisismici, l'implementazione di strumenti e impianti tecnologici per la sicurezza, l'introduzione di impianti di videosorveglianza, di schermatura nonché impianti per il compostaggio di comunità, con individuazione e predisposizione di un sistema di poli detentivi di alto profilo tecnologico, in modo da rendere più efficace la funzione rieducativa della pena, la tutela del diritto alla salute, la preservazione dei legami tra genitori e figli, anche attraverso il ricorso alle più avanzate innovazioni tecnologiche, la distinzione tra diverse tipologie di detenuti, anche mediante l'adozione di appositi criteri architettonici;
- 3) in riferimento ad interventi in materia di edilizia giudiziaria, a riqualificare e potenziare il

patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia in chiave ecologica e digitale, che si tratti di area facilmente accessibile e dotata di servizi e ambienti da adibire a nidi per l'infanzia, nell'attuazione delle politiche volte alla conciliazione tra vita familiare e professionale, con ricadute positive in termini di incremento dell'occupazione femminile e di effettività della parità di nell'accesso alle professioni caratterizzanti il comparto giustizia;

4) sotto il profilo dell'annunciata revisione delle circoscrizioni giudiziarie, garantire il pieno diritto di accesso alla giustizia in tutto il territorio nazionale e risolvere le questioni più critiche relativi a taluni uffici giudiziari, colmando le discrepanze esistenti tra i diversi territori;

5) a potenziare l'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri; a prevedere risorse aggiuntive per l'assunzione straordinaria di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale considerando, altresì il ruolo fondamentale che questi ultimi rivestono all'interno dell'ordinamento ai fini del reinserimento in società dei ristretti; nonché ad assumere, con procedura concorsuale, nuovi magistrati per porre rimedio alla gravissima carenza di personale;

6) con riferimento all'ufficio del processo, quale modello di collaborazione integrata tra giudici ordinari, giudici onorari, personale amministrativo, ad adottare iniziative volte a valorizzare le professionalità già acquisite, in modo da non disperdere le relative competenze;

7) ad intervenire per garantire, in ogni ambito del settore giustizia, il rispetto dei principi della parità di genere, garantendolo altresì in ogni futuro provvedimento normativo;

8) ad intervenire con gli investimenti necessari per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne attraverso la formazione specifica e l'aggiornamento del personale (forze dell'ordine, sanitari, magistrati, avvocati, servizi sociali) chiamato ad interagire con le donne vittime di violenza e l'attivazione di programmi di trattamento per gli uomini maltrattanti ed in generale per i sex offender nella fase di esecuzione della pena, al fine di combattere la recidiva, particolarmente elevata in relazione a questo genere di reati; in tale prospettiva andrebbero promosse ed estese le buone pratiche già sperimentate, valorizzando le collaborazioni avviate con, ad esempio, l'ordine degli psicologi e agli enti territoriali, per l'esecuzione della pena dei sex offender. Inoltre, è imprescindibile, garantire la continuità dei finanziamenti alle attività e al funzionamento dei centri e delle reti antiviolenza territoriali;

9) mancano altresì investimenti nel potenziamento delle misure e degli strumenti da utilizzare per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata, delle mafie e del fenomeno della corruzione, al fine di consolidare un ambiente di legalità che possa favorire ed incentivare gli investimenti e garantire una gestione corretta e trasparente delle risorse. A tal fine andrebbero previsti: a) investimenti per migliorare i sistemi di comunicazione e di interconnessione fra le banche dati pubbliche al fine di permettere controlli più tempestivi; b) investimenti per la realizzazione di un casellario unico nazionale e di più strumenti per l'agevolazione delle indagini e per i controlli fiscali e patrimoniali. Sarà utile anche rafforzare la funzionalità e l'efficacia del sistema di gestione e riutilizzazione dei beni confiscati alla mafia che presenta diverse criticità;

10) a non intervenire sul delitto di abuso di ufficio e sul delitto di traffico di influenze, in quanto depotenziare tali strumenti normativi può mettere a rischio l'attribuzione delle risorse del PNRR;

11) a mantenere e rafforzare gli strumenti di contrasto previsti dalla legislazione antimafia, ed in particolare, a mettere a norma le strutture che applicano i regimi speciali di 41-bis Ord. Pen.;

12) a prevedere lo stanziamento delle risorse necessarie a proseguire nella politica di contrasto alle agromafie ed ecomafie, in un'ottica di tutela del diritto alla salute;

13) ad incrementare le risorse destinate alle attività di intercettazione, astenendosi da qualsivoglia intervento - anche normativo - volto a restringerne l'utilizzo o da depotenziarne l'efficacia come strumento di ricerca della prova determinante per l'attività investigativa ed indispensabile per contrastare le forme più insidiose di criminalità organizzata e dei fatti di corruzione, i cui effetti finali ricadono sull'utente, ovvero il cittadino;

14) ad intervenire in materia di tutela dei minori, con particolare riferimento al sistema di affidamento

degli stessi, prevedendo risorse a sostegno della genitorialità,
per le ragioni su esposte, si esprime
PARERE CONTRARIO

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 77

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727;

premesso che:

il regolamento (UE) n. 2018/1727, entrato in vigore l'11 dicembre 2018 e applicabile dal 12 dicembre 2019, definisce la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti dell'Eurojust, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, istituita con lo scopo di rafforzare il coordinamento e la collaborazione giudiziaria tra le amministrazioni nazionali nelle attività di contrasto del terrorismo e delle forme gravi di criminalità organizzata che interessano più di un Paese dell'Unione europea;

tra i compiti dell'Agenzia ci sono il coordinamento delle indagini e dei procedimenti giudiziari che interessano almeno due Paesi dell'Unione europea, la risoluzione dei conflitti di giurisdizione e l'attuazione di strumenti giuridici propri dell'UE come il mandato di arresto europeo ovvero il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di confisca e congelamento;

considerato che:

l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo dispone che la struttura operativa italiana presso l'Eurojust sia composta da un membro nazionale distaccato, da un aggiunto del membro nazionale e da un assistente;

gli articoli 3 e 6 dello schema di decreto legislativo prevedono che il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust, l'aggiunto e l'assistente siano magistrati - rispettivamente con venti e dodici anni di anzianità - nominati con delibera motivata del Consiglio Superiore della Magistratura secondo una procedura di selezione che prevede la previa presentazione di una dichiarazione di disponibilità, la formulazione di una proposta motivata da parte del Consiglio Superiore della Magistratura da trasmettere al Ministro della giustizia, che può formulare osservazioni o valutazioni comparative; l'articolo 9 dello schema di decreto legislativo disciplina i poteri del membro nazionale presso l'Eurojust ed il successivo articolo 10 i poteri di richiesta e scambio di osservazioni con le autorità nazionali;

valutato in particolare che:

l'articolo 3, comma 7 dispone che con la delibera motivata di nomina da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ove necessario, sono conferite al magistrato nominato le funzioni requirenti e ne è disposto il ricollocamento in ruolo;

l'articolo 12, comma 1, lettera c) della legge n. 71 del 2022, recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» ha modificato l'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006, in materia di attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;

il citato articolo 13, comma 3, del d.lgs. n. 160 del 2006 prevede che il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, possa essere effettuato una volta nel corso della carriera entro nove anni dalla prima assegnazione delle funzioni e che, trascorso tale periodo, sia ancora consentito, per una sola volta, in determinate circostanze;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti il Governo se l'attribuzione, ove necessario, delle funzioni requirenti con la delibera di nomina a membro nazionale distaccato, aggiunto o assistente, non pregiudichi in futuro il mutamento di funzioni dei giudici che vogliano partecipare alle selezioni per la composizione della struttura operativa italiana presso l'Eurojust.

1.3.2.1.10. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 86(ant.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023
86^a Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(81) VERINI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione*

(95) MIRABELLI e altri. - *Disposizioni in materia di lite temeraria*

(466) BALBONI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(573) MARTELLA e altri. - *Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione*

(616) Ada LOPREIATO. - *Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale sui provvedimenti. Constatato che il relatore non intende intervenire in sede di replica, chiede se intenda proporre un testo base tra quelli congiunti da assumere per il prosieguo dei lavori e la fissazione di un termine per gli emendamenti ovvero procedere con un testo unificato.

Il relatore [BERRINO](#) (FdI) propone di assumere il disegno di legge n. 466 quale base per il prosieguo della discussione.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) stigmatizza l'atteggiamento di chiusura della maggioranza che, dopo aver rifiutato anche la possibilità di svolgere audizioni dei candidati proposti per la nomina di componente del collegio del Garante per le persone private della libertà personale, adesso si arrocca anche sulla scelta del testo base rispetto al quale sarebbe stato preferibile procedere con un testo unificato.

Non essendovi ulteriori interventi, posta ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di assunzione del disegno di legge n. 466 come testo base a cui riferire gli emendamenti è approvata.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 25 ottobre 2023, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(154) ZANETTIN. - *Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei*

componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi ulteriori iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare la presentazione di emendamenti a mercoledì 25 ottobre 2023, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che che nella seduta odierna nessuno intende intervenire in discussione generale, avverte che la prossima settimana si procederà in ogni caso alla fissazione di un termine per gli emendamenti posto che sul provvedimento si sono svolte ormai tutte le necessarie audizioni e pertanto non vi è ragione di non proseguire e concludere l'esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che nella seduta dell'Ufficio di Presidenza già convocata per domani alle ore 10 avranno luogo le ultime audizioni di un ciclo davvero molto ampio di auditi sul provvedimento in esame. Avverte pertanto sin d'ora che a partire dalla prossima settimana si procederà alla discussione generale e alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.11. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 91(pom.) del 24/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023
91^a Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(795\)](#) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti. Parere contrario sugli emendamenti 6.0.43, 7.1 e 7.2, e non ostativo sui restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) dà lettura del parere elaborato dal relatore, senatore Sisler.

Poiché non vi sono interventi, pone quindi ai voti la proposta di parere, nella quale si propone una contrarietà sugli emendamenti 6.0.43, 7.1 e 7.2.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere (pubblicata in allegato) risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

[\(808\)](#) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) giudica anzitutto positivo che, sulle materie contenute nel disegno di legge in esame, il Governo abbia adottato una procedura ordinaria piuttosto che, come in altre occasioni, intervenire su materie penali attraverso la decretazione d'urgenza. Esprime inoltre un giudizio molto favorevole sulla decisione della Commissione di dare ampio spazio alle audizioni proprio per poter avere rappresentate tutte le posizioni su temi che la giustizia dibatte senza trovare soluzioni soddisfacenti da molto tempo. Il pregio del provvedimento è infatti quello di aver individuato alcune "malattie croniche" del diritto penale prendendole di petto e provando a dare una soluzione. È il caso della proposta di abolizione del reato di abuso di ufficio. Molte sono state le riforme di questa norma negli anni, ma mai particolarmente risolutive. Quella dell'abrogazione rappresenta, in sostanza, l'ultima spiaggia anche in considerazione delle distorsioni gravi e innegabili che, anche nell'ultima versione elaborata dal precedente Governo, questo reato ha comportato. Al riguardo cita un *dossier* elaborato dal deputato Costa che puntualmente richiama i danni del tutto ingiusti a cui sono stati esposti molti amministratori locali per l'utilizzo strumentale di questo reato così poco definito da prestarsi a qualunque interpretazione. Ritene pertanto che quella dell'abrogazione rappresenti l'estrema soluzione che tuttavia vale la pena di sperimentare. Anche quello delle intercettazioni, come è stato dimostrato da ultimo nel caso del sindaco di Santa Marinella, comune della provincia di Roma, è un tema evidentemente non ancora sufficientemente affrontato e risolto. La vita privata di questo amministratore locale è stata inopinatamente diffusa sui giornali pur

essendo lui la persona che aveva innescato il procedimento giudiziario, del quale non era la persona indagata. Condivide altresì la norma che disciplina in modo più garantista l'istituto della custodia cautelare che, nel nostro Paese, anziché essere un'eccezione come dovrebbe, rappresenta invece una norma utilizzata non sempre a proposito. Ritiene pertanto positivo che il Governo abbia individuato una soluzione anche a questo riguardo. Esprime infine l'auspicio che il testo, anche prendendo ausilio dalle numerose indicazioni venute dal ciclo delle audizioni, possa essere ulteriormente migliorato attraverso la prossima fase emendativa.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) esprime a sua volta un giudizio molto positivo su un provvedimento che giudica del tutto equilibrato, equilibrio riconosciuto anche da parte di molti dei soggetti auditi. Giudica altresì ampiamente condivisibile la norma che abroga l'abuso di ufficio perché ciò non significa affatto non voler contrastare la corruzione, ma farlo attraverso tutti gli strumenti a disposizione della magistratura che deciderà la strada migliore da intraprendere per contrastare i reati all'interno della pubblica Amministrazione. Non va infatti dimenticato che molto spesso le denunce presentate in relazione a questo reato, soprattutto nei riguardi degli amministratori locali, ha finalità strumentali e di delegittimazione politica.

Il senatore [SISLER](#) (*FdI*), esprimendo a sua volta un giudizio molto favorevole sull'approfondimento operato dalla Commissione sui temi che il provvedimento intende affrontare, anche grazie all'ampio ciclo di audizioni, interviene soprattutto per mettere in luce la situazione, in relazione al reato di abuso di ufficio, in cui non solo i politici ma anche i funzionari dello Stato e delle amministrazioni territoriali si vengono a trovare quando vengono accusati di questo reato. La sua esperienza professionale nel settore dei lavori pubblici lo rende particolarmente sensibile, dato l'altissimo numero di archiviazioni, al danno sociale di immagine non più recuperabile a cui i funzionari che operano in settori delicati dell'amministrazione subiscono spesso senza colpa. Oltre a ciò, a questi processi è peraltro connesso un rilevante danno patrimoniale ed economico anche per i costi delle spese di giustizia che non tutti si possono permettere per potersi difendere. Inoltre, l'alto numero di assoluzioni rappresentano un danno anche per le amministrazioni per cui questi funzionari lavorano, dal momento che l'archiviazione del reato implica una rifusione delle spese legali. Solitamente a tutto ciò è poi connessa la necessità di spostare questi soggetti ad altre funzioni perdendo così anche la loro competenza con un danno professionale sia per il soggetto sia per l'ente che non può utilizzare le competenze di cui necessita. Non si può infine sottacere il danno biologico che molte persone subiscono nella stragrande maggioranza dei casi in cui le accuse si rivelano infondate. Ritiene che sul piano morale gli abusi siano condotte inaccettabili sempre e nei confronti di chiunque le ponga in essere. La sua critica all'abuso di ufficio, pertanto, non attiene alla valutazione di queste condotte sempre odiose. Peraltro, qualche dubbio andrebbe sollevato a riguardo anche ai casi di patteggiamento a cui anche persone innocenti spesso fanno ricorso per abbreviare la durezza della fase processuale a cui si trovano esposti. In ogni caso, il Governo ha dichiarato, ferma restando la norma abrogativa, la sua disponibilità a riesaminare il tema qualora la normativa europea procedesse in un senso diverso da quello intrapreso. Fa infine presente che la cosiddetta paura della firma da parte degli amministratori locali e dei funzionari pubblici è tanto più grande quanto più le norme che essi sono chiamati ad applicare mancano di chiarezza.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), richiamandosi alle valutazioni favorevoli sul provvedimento già espresse dai membri del suo Gruppo, sottolinea come, soprattutto in relazione al reato di abuso di ufficio, sia necessario cambiare approccio rispetto a quando il reato fu introdotto nel codice penale. All'epoca, infatti, la norma aveva una finalità difensiva nei riguardi della pubblica Amministrazione. Oggi, invece, quello che si rende necessario è la tutela dei cittadini nei riguardi di una pubblica Amministrazione che dovrebbe fornire servizi in modo trasparente ed efficiente. L'ordinamento peraltro possiede molti strumenti, anche di carattere preventivo, affinché condotte criminose come quelle sottese al reato di abuso di ufficio non vengano poste in essere. Questo reato ha "la forma dell'acqua" e pertanto può essere denunciato per le ragioni più disparate. È da sottolineare inoltre che nessuna novella ha risolto il problema di questa indeterminatezza e i numeri delle archiviazioni confermano esattamente tutti questi limiti. Le norme che bloccano l'azione amministrativa e la sua

efficienza rappresentano un danno e l'abrogazione dell'abuso di ufficio non può rappresentare pertanto un tabù. Qualunque sia il lavoro emendativo che la Commissione vorrà fare sul testo auspica tuttavia che sia ben compresa la necessità di questo cambio di prospettiva.

Interviene quindi il senatore [VERINI](#) (PD-IDP) che sottolinea come dal Governo si sarebbe aspettato un lavoro molto più finalizzato a dare attuazione alle riforme della giustizia approvate nell'ultimo scorcio della passata legislatura, come ad esempio la digitalizzazione dei processi piuttosto che scegliere la strada più divisiva, ovvero quella indicata dal provvedimento in esame, che sembra voler riaprire una guerra trentennale tra la magistratura e la politica che si sperava finita. Dichiarò di condividere senz'altro l'obiettivo di recuperare un serio garantismo finalizzato per esempio a rendere un avviso di garanzia una forma di tutela piuttosto che uno stigma da "lettera scarlatta". L'abolizione dell'abuso di ufficio rappresenta poi un *vulnus* dell'ordinamento innanzitutto perché non consentirà più di procedere alla punizione di una serie di condotte criminose, come hanno sottolineato molti degli esperti auditi dalla Commissione, ma anche perché esso rappresenta un reato spia di cui l'ordinamento non dovrebbe privarsi. Contrariamente da quanto affermato dal ministro della Giustizia, quella in esame non è, pertanto, una riforma epocale. Già il ministro della Giustizia precedente era intervenuto sulla materia rendendo molto più stringente la connotazione del reato. Ritene inoltre che la cosiddetta paura della firma da parte degli amministratori locali rappresenti spesso un alibi in quanto coloro che agiscono correttamente e in piena trasparenza non debbono temere giudicatorie. Anche il tema della decisione collegiale sulla custodia cautelare rischia di essere soltanto teorica in assenza di un organico della magistratura che possa dar concreta attuazione alla norma in questione. Esprime infine forti perplessità sia sulla norma riguardante le intercettazioni, ritenendo che sia fortemente dannoso restringerne il campo soprattutto per i reati spia che possono portare alla scoperta di reati più gravi, sia in relazione alla norma sulla inappellabilità anche in considerazione del principio di parità tra accusa e difesa che il nuovo codice di procedura penale postula.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO rinunciano alla replica.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 2 novembre alle ore 18.

Sulla proposta si apre un breve dibattito nel quale intervengono le senatrici [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) e [LOPREIATO](#) (M5S) per chiedere un tempo più ampio.

La Commissione conviene infine di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a sabato 4 novembre alle ore 10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che in relazione alla richiesta pervenuta da più Gruppi parlamentari, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 466, in materia di diffamazione, già fissato alle ore 18 di mercoledì 25 ottobre, è posticipato a mercoledì 8 novembre alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 795

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo:

valutata la necessità di assicurare la piena tutela degli assistiti da parte delle professioni ordinistiche, con particolare riguardo alle garanzie offerte dalla specifica professionalità degli avvocati nei procedimenti di negoziazione assistita e di mediazione, in ragione del loro impatto sulla fase processuale, esprime parere contrario sugli analoghi emendamenti 7.1 e 7.2;

esprime altresì parere contrario sull'emendamento 6.0.43, in materia di presentazione ed iscrizione di atti societari non notarili da parte dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, in quanto necessita di un approfondimento ordinamentale e sistematico in relazione alle garanzie offerte dalla qualità di pubblico ufficiale della professione notarile;

il parere è di nulla osta sulle restanti proposte.

1.3.2.1.12. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 129(pom.) del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024
129^a Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Delmastro Delle Vedove per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili ([n. 107](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE informa la Commissione che sono ancora in corso gli approfondimenti, da parte del Governo, sulle tematiche emerse nel corso del dibattito parlamentare. Chiede quindi un ulteriore, breve differimento dell'esame dell'atto del Governo in titolo.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto di quanto comunicato dal rappresentante del Governo, propone quindi di differire l'esame dell'atto del Governo in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura ([n. 110](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) propone di esprimere un parere favorevole inserendo l'osservazione, già ampiamente illustrata in sede di dibattito, di prevedere la possibilità per i candidati ai concorsi in magistratura di poter essere sottoposti a *test* psicoattitudinali prima dell'ingresso nella carriera.

Sulla proposta del relatore si apre un dibattito nel quale interviene la senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) che ritiene l'osservazione una provocazione che, peraltro, non tiene conto del grande lavoro svolto sulla valutazione dei magistrati dalla riforma Cartabia che ha operato in particolare anche sulle prerogative del CSM. Quella che i magistrati devono svolgere è un'attività squisitamente intellettuale che deve essere autonoma e indipendente e soggetta soltanto alla legge e non anche a una valutazione di carattere psicologico. Ritiene pertanto che voler inserire una procedura di questa natura tradisca un'idea inaccettabile della funzione giurisdizionale e giudica poco serio che il Parlamento possa prestarsi a una tale operazione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) dichiara di condividere pienamente le osservazioni avanzate dalla senatrice Rossomando e chiede tempo per poter presentare un parere di carattere alternativo a quello proposto dal relatore.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) interviene a sostegno della proposta di parere che non ha certamente i profili persecutori gli si vogliono attribuire. *Test* di questa natura esistono anche in molti altri concorsi pubblici e, proprio in considerazione della delicatezza della funzione giurisdizionale, il problema è semmai quello di un approfondimento su come poter effettuare queste procedure con tutte le garanzie necessarie.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) ritiene inaccettabile che ogni volta che si prova a intervenire per valorizzare la funzione pubblica svolta dai magistrati vi siano atteggiamenti di lesa maestà da parte di coloro che ritengono di farsi portavoce dell'intera magistratura. I *test* psicoattitudinali non solo esistono per molte altre funzioni pubbliche ma, in altri Paesi, anche per i magistrati. Ritiene pertanto che se ne possa parlare senza scandalo e che pertanto la proposta del relatore possa essere accolta. Diversamente dalle accuse dei partiti di opposizione, la maggioranza, infatti, sta cercando di chiudere una stagione di conflitti tra politica e giustizia.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) ritiene che la questione circa l'opportunità di introdurre *test* psicoattitudinali per i magistrati rappresenti un tema che merita la più ampia riflessione da parte del Parlamento. Se, infatti, in linea di principio la sua posizione non è contraria all'introduzione di tali *test*, osserva che questi strumenti richiedono competenze tecniche specifiche che la pubblica amministrazione potrebbe non possedere; inoltre, dalla proposta del relatore non si evince quali potrebbero essere le modalità di svolgimento di tali *test*, dal momento che queste valutazioni differiscono a seconda della funzione svolta. In assenza di ulteriori approfondimenti e chiarimenti, preannuncia il suo voto di astensione sulla proposta.

Il vice ministro SISTO, in ordine al dibattito svolto, atteso che si tratta di un'attività consultiva diretta all'espressione di un parere obbligatorio ma non vincolante, riserva al Governo ogni valutazione sul parere che sarà approvato dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) invita il relatore a procedere ad una stesura del parere da sottoporre al voto per la seduta di domani. Invita altresì i Gruppi che vorranno presentare un parere alternativo a presentarlo entro domani mattina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alla scadenza del termine, fissato per le ore 19 di ieri, sono stati presentati 62 subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il vice ministro SISTO chiede di avere un congruo lasso di tempo per esaminare le proposte emendative sia del relatore che i relativi subemendamenti.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del Governo, fa quindi presente che la prossima settimana saranno illustrati e votati tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge 806, scelto quale testo base. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(95) MIRABELLI e altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(573) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione

(616) Ada LOPREIATO. - Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 ottobre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, alla scadenza del termine emendamenti, fissato originariamente per il 25 ottobre, e successivamente rinviato all'8 novembre 2023, sono stati presentati 93 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE chiede una riapertura del termine per la presentazione di emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del Governo, propone di fissare tale termine per il 13 marzo, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 dicembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alla scadenza del termine emendamenti, fissato per il giorno 9 gennaio, sono stati presentati 18 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Ricorda inoltre che nel corso dell'esame in Commissione del disegno di legge n. 808, ora all'esame della Camera, sono stati aggiunti due commi all'articolo 103 del codice di procedura penale che trattano il tema oggetto dell'articolo 1 del disegno di legge.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), primo firmatario del disegno di legge in esame, ricorda che sia il tema delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore - tema affrontato nel disegno di legge n. 808 - sia quello relativo alla proroga delle operazioni di intercettazione erano stati sollevati nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni svolta dalla Commissione. Alla luce delle modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale introdotte con il disegno di legge n. 808, osserva che la Commissione dovrebbe ora intervenire, con il disegno di legge in titolo, solo in materia di proroga delle operazioni e di distruzione delle conversazioni tra indagato e difensore erroneamente intercettate, aspetti non direttamente disciplinati dalle modifiche citate.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [BILOTTI](#) (M5S) illustra tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo al disegno di legge, diretti a salvaguardare il sistema di garanzie già previste dall'ordinamento vigente. In proposito, ricorda che l'articolo 103, comma 5, del codice di procedura penale, già prevede che non siano consentite le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori; il successivo articolo 271 prevede inoltre l'inutilizzabilità delle intercettazioni quando siano state eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge ovvero quando abbiano ad oggetto fatti conosciuti in ragione della professione esercitata. La sistematica del codice di rito, pertanto, dimostra che per stabilire l'utilizzabilità delle conversazioni del difensore con il suo assistito è dirimente la natura professionale del colloquio. È evidente, infatti, che residuano delle "zone d'ombra" in cui non opera la sanzione dell'inutilizzabilità, nei casi per esempio in cui i colloqui tra l'avvocato e l'indagato si svolgano al di fuori dell'attività professionale difensiva e nell'ambito, invece, di una relazione confidenziale. Le proposte di modifica presentate sono quindi dirette a mantenere il bilanciamento previsto dall'attuale sistema, che garantisce pienamente l'espletamento del diritto di difesa tutelato dall'articolo 24 della Costituzione. Con riferimento al tema della proroga, infine, sottolinea come sia rischioso limitare, per i reati più gravi, la possibilità di una proroga successiva alla prima; pertanto, auspica che la relatrice e il rappresentante del Governo vogliano accogliere le proposte presentate dal suo Gruppo sul punto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(901) Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Discussione e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa della senatrice Erika Stefani, il quale interviene sulla normativa in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, estendendo l'ambito applicativo della disciplina attualmente vigente in tema di esecutività dei pareri di congruità a tutti i soggetti passivi del rapporto professionale, indipendentemente dalla loro natura pubblica o dimensionale.

Al riguardo, ricorda che la disciplina dell'equo compenso è stata introdotta, fin dalla XVII legislatura, per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti "forti", individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle PMI.

Con la legge n. 49 del 2023 poi, il legislatore, riprendendo in parte quanto già previsto nella normativa previgente, ha definito equo il compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge.

Inoltre, è stato ampliato l'ambito applicativo della disciplina sull'equo compenso delineando, in relazione alla realtà produttiva italiana, le caratteristiche che deve avere l'impresa per poter essere considerata, rispetto al professionista, un contraente "forte". L'articolo 2 della predetta legge n. 49 del 2023, infatti, ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina alle attività professionali che hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, trovano fondamento in convenzione e sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

In particolare, l'articolo 7 della legge n. 49 del 2023 ha inoltre stabilito che in alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile (relativi ai procedimenti di ingiunzione) e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (relativo alle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato), il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisca titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista. Il disegno di legge in titolo, che consta di un solo articolo, è diretto appunto ad estendere la misura disposta dalla legge n. 49 del 2023 in tema di esecutività dei pareri di congruità emanati dagli ordini o dai collegi professionali a tutti i rapporti professionali, indipendentemente dalla natura dei soggetti passivi - debitori - di tali rapporti.

Attualmente infatti la legge n. 49 del 2023 limita l'ambito di applicazione dei pareri di congruità aventi efficacia di titolo esecutivo a «convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro» (articolo 2 comma 1 legge n. 49 del 2023), nonché «alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175» (articolo 2 comma 3 legge n. 49 del 2023).

Con le modifiche previste dal disegno di legge, la procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 49 del 2023, alternativa a quella di ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e basata sull'esecutività del parere di congruità emanato dall'ordine o collegio professionale di riferimento, diviene applicabile a tutti i rapporti professionali, e quindi anche a quelli ordinari, con superamento della limitazione ai rapporti intercorsi tra professionisti e clienti "forti".

La misura, come indicato nella relazione al disegno di legge, è ispirata ai principi di ragionevolezza e di economia processuale, e mira inoltre a limitare ulteriormente il ricorso al contenzioso giudiziario da parte dei professionisti nei casi di inadempimento dei clienti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) invita la Presidenza a sollecitare la calendarizzazione del disegno di legge n. 104 in tema di fine vita, assegnato alle Commissioni riunite 2^a e 10^a, facendo presente che tale provvedimento, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento, è stato inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà carico di tale richiesta.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [806](#)

Art. 1

1.100/1

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1

(Introduzione dell'articolo 254-ter in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici)

1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.

4. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

5. Resta ferma la facoltà in capo al pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, il sequestro dei dati, informazioni e programmi diversi dalle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, contenuti in un dispositivo o in un sistema informatico o telematico.

6. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue

valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

7. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

8. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

9. Il pubblico ministero ordina la copia dei dati contenuti nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

10. Le operazioni di cui al comma 8 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato autorizzato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale.

11. La copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Una volta effettuate le operazioni di selezione su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati.

12. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati.

13. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1 e 4 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.».

Conseguentemente:

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

All'articolo 89-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.».

1.100/2

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1

(Introduzione dell'articolo 254-ter in materia di sequestro di comunicazioni, conversazioni, corrispondenza contenuta in dispositivi e sistemi informatici o telematici)

«1. Il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo o un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone il sequestro con decreto motivato, che è comunicato immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore al giudice per le indagini preliminari, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato entro il termine stabilito, il sequestro perde di efficacia.

5. Resta ferma la facoltà in capo al pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, il sequestro dei dati, informazioni e programmi diversi dalle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, contenuti in un dispositivo o in un sistema informatico o telematico.

6. Al sequestro provvede il pubblico ministero personalmente ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato.

7. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato se presente.

8. Il pubblico ministero ordina la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

9. Le operazioni di cui al comma 7 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato autorizzato o convalidato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale.

10. La copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati.

11. Le comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute acquisite in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzate.».

Conseguentemente:

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

All'articolo 89-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.».

1.100/3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, sostituire il capoverso « Art.254-ter, il seguente:

«Art. 254-ter.

(Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)

1. Nel corso delle indagini preliminari, l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini nel rispetto del criterio di proporzione.

2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

4. Nel caso in cui vi sia pericolo che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato e, in ogni caso entro cinque giorni dal sequestro, l'autorità giudiziaria adotta le misure tecniche e impartisce le prescrizioni necessarie ad assicurare la conservazione dei dati contenuti nei dispositivi sequestrati; a tal fine l'autorità giudiziaria procede alla duplicazione integrale dei dispositivi sequestrati su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. I supporti informatici così ottenuti sono conservati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.

5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4.

6. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta duplicazione integrale dei dispositivi il pubblico ministero mediante delega alla polizia giudiziaria o mediante incarico di consulenza tecnica dispone l'analisi dei contenuti dei dispositivi sottoposti a sequestro avendo cura che le operazioni siano volte all'individuazione dei dati attinenti l'oggetto del procedimento con l'esclusione dei dati non rilevanti o pertinenti la sfera di riservatezza di terzi non strettamente attinenti ai reati per i quali si procede.»

7. Dopo l'esecuzione delle analisi i soli dati attinenti alle indagini vengono depositati nel fascicolo del pubblico ministero su un autonomo idoneo supporto informatico con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità della stessa. La copia forense dei dati è depositata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dal deposito è dato avviso ai difensori della facoltà di acquisizione di copie dei dati depositati nel fascicolo del pubblico ministero e di accesso e consultazione degli stessi contenuti nella copia forense e depositati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

8. Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto del principio di necessità e proporzione nella selezione e nell'acquisizione dei dati ovvero nell'acquisizione di dati sensibili, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono, entro venti giorni dall'avviso del deposito degli atti, fare ricorso al giudice per le indagini preliminari che si pronuncia con decreto motivato entro dieci giorni.

9. Una volta eseguita la copia forense dei dati il dispositivo è restituito all'avente diritto, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 240 del codice penale. La copia forense è conservata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiedere la distruzione a tutela della riservatezza al giudice che procede. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»

1.100/4

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-*ter*, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»;

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-*ter*, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».

h) sopprimere il comma 14.

i) sopprimere il comma 16.

Conseguentemente

*All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'articolo 252, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-*bis*. Le comunicazioni, conversazioni o la corrispondenza informatica inviate o ricevute, rinvenute a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, sono sottoposte a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 1.*

*1-*ter*. Quando a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-*ter* e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»»*

1.100/5

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-*ter*», apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

*1-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad*

uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-*ter*. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-*ter*, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»;

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-*ter*, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»;

h) sopprimere il comma 14;

i) sopprimere il comma 16.

2. All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: «all'articolo 352, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: «1-*ter*. Le comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, rinvenute a seguito della perquisizione di cui al comma 1-*bis* sono sottoposte a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 1. L'acquisizione del materiale sottoposto a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13.».

Conseguentemente:

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, alla lettera m) apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere ovunque ricorrano le parole: «o memorie digitali»;

b) ovunque ricorrano dopo le parole: «programmi informatici» inserire le seguenti: «comunicazioni, conversazioni, o corrispondenza informatica inviate o ricevute».

Conseguentemente:

1.100/6

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»;

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»;

h) sopprimere il comma 14;

i) sopprimere il comma 16.

Conseguentemente:

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: «all'articolo 352, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Le comunicazioni, le conversazioni o la corrispondenza informatica inviate o ricevute, rinvenute a seguito della perquisizione di cui al comma 1-bis sono sottoposte a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 1. L'acquisizione del materiale sottoposto a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13.».

1.100/7

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

2. All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella

che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-*ter*, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»;

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-*ter*, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»;

h) sopprimere il comma 14;

i) sopprimere il comma 16.

Conseguentemente:

1. All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente: «o) L'avviso contiene, altresì, l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno la facoltà di esaminare i dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-*ter* comma 12 e il diritto alla trasposizione degli stessi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, specificamente indicati come rilevanti. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368.».

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, lettera q), sostituire le parole: «conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16,» con le seguenti: «conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.».

3. *All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

«Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

All'articolo 89-*bis*, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel

dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»».

1.100/8

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

1. All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-*ter*, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma

precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immutabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».

h) sopprimere il comma 14.

i) sopprimere il comma 16.

Conseguentemente:

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente: «o)

L'avviso contiene, altresì, l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno la facoltà di esaminare i dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-ter comma 12 e il diritto alla trasposizione degli stessi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, specificamente indicati come rilevanti. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368.».

1.100/9

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma

2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»;

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»;

h) sopprimere il comma 14;

i) sopprimere il comma 16.

Conseguentemente a ll'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

All'articolo 89-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.».

1.100/10

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute

pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».

h) sopprimere il comma 14.

i) sopprimere il comma 16.

1.100/11

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immutabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela

della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».

h) sopprimere il comma 14.

1.100/12

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di un dispositivo, di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».

1.100/13

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova

applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

1.100/14

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,».

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali».

1.100/15

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica

l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,».

1.100/16

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a

comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.».

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione».

1.100/17

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.».

1.100/18

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 1, con i seguenti: «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al

reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

Conseguentemente:

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

All'articolo 89-*bis*, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.».

1.100/19

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, comma 1, sopprimere le parole: "in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta,".

1.100/20

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Il pubblico ministero ordina la copia dei dati contenuti nello strumento elettronico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

2-*ter*. Le operazioni di cui al comma 2-*bis* devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato convalidato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-*bis* del codice penale.».

1.100/21

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, comma 4, primo periodo, dopo le parole "situazione di urgenza" inserire le seguenti: "o quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini"

1.100/22

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

1. All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire i commi da 6 a 19 con i seguenti: «6. Il pubblico ministero ordina la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

6-*bis*. Le operazioni di cui al comma 6 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e

comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato autorizzato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-*bis* del codice penale.

«6-ter. La copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o un sistema informatico o telematico è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati.».

6-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati.

6-quinquies. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1 e 4 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.».

Conseguentemente:

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

All'articolo 89-*bis*, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.».

1.100/23

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta duplicazione integrale dei dispositivi il pubblico ministero mediante delega alla polizia giudiziaria o mediante incarico di consulenza tecnica dispone l'analisi dei contenuti dei dispositivi sottoposti a sequestro avendo cura che le operazioni siano volte all'individuazione dei dati attinenti l'oggetto del procedimento con l'esclusione dei dati non rilevanti o pertinenti la sfera di riservatezza di terzi non strettamente attinenti ai reati per i quali si procede."

1.100/24

[Zanettin](#)

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 254-ter" al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "del verbale di sequestro" sono sostituite con le seguenti: "del decreto motivato di sequestro ovvero dell'ordinanza di convalida";

b) al secondo periodo dopo le parole "Il pubblico ministero," sono aggiunte le seguenti: "previa autorizzazione del giudice e nel rispetto dei criteri di necessità e di proporzione".

1.100/25

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto del principio di necessità e proporzione nella selezione e nell'acquisizione dei dati ovvero nell'acquisizione di dati sensibili, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono, entro venti giorni dall'avviso del deposito degli atti, fare ricorso al giudice per le indagini preliminari che si pronuncia con decreto motivato entro dieci giorni.»

1.100/26

[Stefani](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sopprimere il comma 10.

1.100/27

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,».

1.100/28

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, comma 10, dopo le parole "406, comma 5-bis," inserire le seguenti: "266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-ter".

1.100/29

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, al comma 1, capoverso « Art.254-ter», comma 10, dopo le parole "371-bis, comma 4-bis," inserire le seguenti: "quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice,"

1.100/30

[Zanettin](#)

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 254-ter" al comma 10 sopprimere le parole "ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso".

1.100/31

[Zanettin](#)

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 254-ter" al comma 11 sopprimere il secondo periodo.

1.100/32

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.100/33

[Scalfarotto](#)

All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modificazioni

a) All'articolo 1,

1) il comma 12 è sostituito dal seguente

"Esaurite le operazioni di duplicazione di cui al comma 6, il giudice per le indagini preliminari,

a richiesta del pubblico ministero, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 266 comma 1, e 267 comma 1, dispone con decreto motivato il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. La richiesta del pubblico ministero deve contenere i criteri di selezione dei dati, delle informazioni e dei programmi di cui al periodo precedente ed è notificata, a cura della cancelleria del giudice per le indagini preliminari, alla persona sottoposta alle indagini, al suo difensore e alla persona offesa, con l'avviso che nei 5 cinque giorni successivi possono essere presentate deduzioni al giudice per le indagini preliminari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2. Copia del decreto di sequestro è notificata alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa nonché all'avente diritto alla restituzione del dispositivo nonché dati, delle informazioni e dei programmi sequestrati."

2) il comma 14 è sostituito dal seguente

"Se la richiesta di sequestro del pubblico ministero riguarda comunicazioni, conversazioni o corrispondenza inviata, ricevuta o qualunque titolo archiviata, si applicano le disposizioni cui agli articoli 103, commi 5, 6, e 7, 269 commi 2 e 3, 270, commi 1,2 e 3, 270 - bis e 271".

b) all'articolo 2, comma 2,

1) lettera e), primo periodo, dopo le parole "*comma 12*" sono aggiunte le parole "*e comma 14*".

2) lettera l), secondo periodo, dopo le parole "*comma 12*" sono aggiunte le parole "*e comma 14*".

3) lettera n), dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente periodo "*Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254 ter comma 14. In tal caso, l'avviso della facoltà di produrre deduzioni ai soggetti ivi indicati, è fornita nel più breve tempo possibile dal pubblico ministero, anche oralmente, al fine di consentire l'esercizio dei diritti difensivi entro il termine di 24 ore*".

1.100/34

[Stefani](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Esaurite le operazioni di duplicazione di cui al comma 6, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 266 comma 1, e 267 comma 1, dispone con decreto motivato il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. La richiesta del pubblico ministero deve contenere i criteri di selezione dei dati, delle informazioni e dei programmi di cui al periodo precedente ed è notificata, a cura della cancelleria del giudice per le indagini preliminari, alla persona sottoposta alle indagini, al suo difensore e alla persona offesa, con l'avviso che nei 5 cinque giorni successivi possono essere presentate deduzioni al giudice per le indagini preliminari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2. Copia del decreto di sequestro è notificata alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa nonché all'avente diritto alla restituzione del dispositivo nonché dati, delle informazioni e dei programmi sequestrati."

1.100/35

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter», sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni, dei programmi dei dati inerenti a

comunicazioni, delle conversazioni o della corrispondenza informatica inviate e ricevute pertinenti al reato nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, al capoverso «Art.2», al comma 1, sopprimere il terzo periodo della lettera e), la lettera n) e l'ultimo periodo della lettera o).

1.100/36

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.».

1.100/37

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, sostituire il comma 12 con il seguente: "12. Dopo l'esecuzione delle analisi i soli dati attinenti alle indagini vengono depositati nel fascicolo del pubblico ministero su un autonomo idoneo supporto informatico con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità della stessa. La copia forense dei dati è depositata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dal deposito è dato avviso ai difensori della facoltà di acquisizione di copie dei dati depositati nel fascicolo del pubblico ministero e di accesso e consultazione degli stessi contenuti nella copia forense e depositati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari."

1.100/38

[Zanettin](#)

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 254-ter" al comma 12, primo periodo, dopo le parole "del duplicato informatico," aggiungere le seguenti: "mediante l'utilizzo di parole chiave"

1.100/39

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, comma 12, sopprimere la parola: "strettamente".

1.100/40

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, comma 12, sostituire le parole: "strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta" con le seguenti: "pertinenti al reato".

1.100/41

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, comma 12, sopprimere le parole: "in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta".

1.100/42

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, comma 12, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 14

Conseguentemente al capoverso «Art.2, comma 1, sopprimere il terzo periodo della lettera e, la lettera n e l'ultimo periodo della lettera o.

1.100/43

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale sequestrato ai sensi del comma precedente, è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.»

Conseguentemente:

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «, memorie digitali».

1.100/44

[Zanettin](#)

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 254-ter" al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: "I supporti contenenti il duplicato informatico integrale dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici o delle memorie digitali oggetto di sequestro sono restituiti senza ritardo all'avente diritto."

1.100/45

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, sopprimere il comma 14.

1.100/46

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sopprimere il comma 14.

1.100/47

[Zanettin](#)

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 254-ter", sostituire il comma 14 con il seguente:

"Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 103, 269, commi 2 e 3, 270, commi 1, 2 e 3, 270-bis e 271."

1.100/48

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, sostituire il comma 16 con il seguente: "16. Una volta eseguita la copia forense dei dati il dispositivo è restituito all'avente diritto, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 240 del codice penale. La copia forense è conservata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiedere la distruzione a tutela della riservatezza al giudice che procede. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127."

1.100/49

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», dopo il comma 16 aggiungere il

segunte: «16-bis. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati».

1.100/50

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera c).

1.100/51

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, alla lettera d), capoverso "250-bis", al comma 1, sopprimere le parole: «o della memoria digitale» e sopprimere l'ultimo periodo.

1.100/52

[Zanettin](#)

All'emendamento 1.100, all'articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso "1-bis", primo periodo, dopo le parole "comma 12" aggiungere le seguenti:

"e comma 14."

1.100/53

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) all'articolo 254, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 1, fermo per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo.»».

1.100/54

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera i).

1.100/55

[Zanettin](#)

All'emendamento 1.100, all'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso "1-ter.", primo periodo, dopo le parole "comma 12" aggiungere le seguenti:

"e comma 14."

1.100/56

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.2, comma 1, sostituire la lettera m con la seguente: " m. all'articolo 354, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La copia così realizzata è immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché provveda alla sua conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1."

1.100/57

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.2, comma 1, sopprimere la lettera n.

1.100/58

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera n).

1.100/59

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.2, comma 1, lettera o, sopprimere le parole: "in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta".

1.100/60

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera p).

1.100/61

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera r).

1.100/62

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, dopo l'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 4-bis

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. Al fine di scongiurare l'incompatibilità in ragione agli atti compiuti nel procedimento a causa delle accresciute competenze del giudice delle indagini preliminari in materia di sequestri di dispositivi, dei sistemi informatici o telematici nonché della trasformazione del giudice della cautela in organo collegiale, a decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.582.000 per l'anno 2024, euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 11.963.706 per l'anno 2025, euro 32.598.316 per l'anno 2026, euro 41.787.156 per l'anno 2027, euro 41.787.156 per l'anno 2028, euro 50.140.356 per l'anno 2029, euro 56.655.103 per l'anno 2030, euro 56.709.128 per l'anno 2031, euro 59.028.976 per l'anno 2032, euro 59.222.298 per l'anno 2033 e euro 61.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Allegato 1
(articolo 67-bis, comma 1)
«Tabella B
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	10.22
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(num quello v a c nell'or
TOTALE	11.35

1.100

Il Relatore

Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. 1

(Introduzione dell'articolo 254-ter in materia di Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)

1. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 254-ter.

(Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute) -

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto del criterio di

- proporzione. Il decreto che dispone il sequestro è immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, che ne cura l'esecuzione.
2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.
 3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
 4. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
 5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
 6. Entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro, il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal reato e i relativi difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali in sequestro, e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati, delle informazioni o dei programmi accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.
 7. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico.
 8. Fermo il diritto dei soggetti indicati al comma 6 di assistere al conferimento dell'incarico, i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto, altresì, di partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve.
 9. La duplicazione avviene su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.
 10. Nei procedimenti di cui agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis, nonché quando

sussiste un pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso, o un pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi, la duplicazione può avvenire in deroga al disposto dei commi 6, 7 e 8, con modalità tecniche idonee ad assicurare la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.

11. Fermo quanto stabilito dal comma 3, il pubblico ministero, effettuata la duplicazione, dispone senza ritardo la restituzione dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali all'avente diritto. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.
12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Qualora il pubblico ministero intenda procedere al sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, lo richiede al giudice per le indagini preliminari, che provvede con decreto motivato, disponendo il sequestro in presenza dei presupposti di cui al primo periodo e agli articoli 266, comma 1, e 267, comma 1. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.
13. I dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro ai sensi del comma 12 sono riversati su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo.
14. In caso di sequestro di comunicazioni, di conversazioni o di corrispondenza informatica inviate e ricevute si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 269, commi 2 e 3, 270, commi 1, 2 e 3, 270-bis e 271.
15. Salvi i casi di cui all'articolo 419, comma 3, dopo l'esercizio dell'azione penale il sequestro ai sensi dei commi 1 e 12 è disposto dal giudice che procede. In tal caso, alla duplicazione si procede con perizia.
16. La conservazione del duplicato informatico avviene presso la procura della Repubblica, in luogo protetto da specifiche misure di sicurezza, con modalità tali da assicurare l'assoluta riservatezza.
17. Il duplicato informatico è conservato fino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più soggetti a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando i dati, le informazioni e i programmi contenuti nel duplicato non sono necessari per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha disposto o convalidato il sequestro di cui al comma 1. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. In caso di archiviazione, il giudice dispone l'immediata distruzione del duplicato informatico, salvo che, anche su istanza di uno dei soggetti indicati dall'articolo 409, comma 2, ritenga sussistenti specifiche esigenze che ne impongono la conservazione.
18. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operato è redatto verbale.
19. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1, 4 e 12 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.»;

Art. 2

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 114, comma 2-*bis*, dopo le parole «o 454» inserire le seguenti: «, nonché del contenuto dei duplicati formati ai sensi dell'articolo 254-*ter*, diversi dai dati, informazioni e programmi sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-*ter*»;

b) all'articolo 233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: «1-*quater*. Il consulente tecnico ha facoltà di assistere, senza preavviso, alla perquisizione di un sistema informatico o telematico, di un dispositivo o di una memoria digitale, disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, o eseguita ai sensi dell'articolo 352, comma 1-*bis*, e può formulare osservazioni e riserve.»;

c) all'articolo 247, comma 1-*bis*, dopo le parole «ritenere che» è inserita la seguente: «determinati» e le parole «ancorché protetto» sono sostituite dalle seguenti: «in un dispositivo o in una memoria digitale ancorché protetti»;

d) dopo l'articolo 250 è inserito il seguente:

«250-bis

Perquisizioni di sistemi informatici o telematici

1. Quando la perquisizione è disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. L'imputato presente è, altresì, avvisato della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso della facoltà di cui al comma 1, primo periodo, è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore.»;

e) all'articolo 252, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-*bis*. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13. Se i dati sono inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione. 1-*ter*. Quando, a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico o la memoria digitale oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-*ter* e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»;

f) all'articolo 254, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12, fermo, per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo. Si applica il comma 14 dell'articolo 254-*ter*.»

g) all'articolo 254-*bis*, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-*bis*. Il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12. 1-*ter*. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254-*ter* in quanto compatibili.»;

h) all'articolo 259, comma 2, dopo le parole «custodia riguarda» sono inserite le seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali ovvero»;i.

i) all'articolo 293, comma 3, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Il difensore ha, altresì, diritto alla trasposizione, su supporto idoneo, dei dati, informazioni e programmi sequestrati ai

sensi del comma 12 dell'articolo 254-ter.»;

l) all'articolo 352, comma 1-bis, le parole «sistemi informatici o telematici» sono sostituite dalle seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici, o memorie digitali», dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In tal caso, la polizia giudiziaria avvisa l'indagato presente della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.» e, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione di cui al comma 1-bis sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13.»;

m) all'articolo 354, comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In relazione ai dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali ovvero ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, osservando le disposizioni di cui all'articolo 352, comma 1-ter, quando il sequestro ha ad oggetto dati, informazioni o programmi informatici.» e dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Quando risulta necessario sottoporre a sequestro un dispositivo, un sistema informatico o telematico o una memoria digitale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter e la polizia giudiziaria procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»;

n) all'articolo 355, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Quando il sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-ter, e 354, comma 2-bis, ha ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.»;

o) all'articolo 415-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. L'avviso contiene, altresì, l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare i dati, le informazioni e i programmi oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, e il diritto alla trasposizione dei dati, delle informazioni o dei programmi medesimi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati, informazioni e programmi specificamente indicati come rilevanti in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368. Quando la richiesta riguarda dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero trasmette sempre l'istanza ai sensi dell'articolo 368 e il giudice provvede ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, secondo e terzo periodo.»;

p) all'articolo 431, al comma 1, lettera h) dopo le parole «al reato» sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, i supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13,» e dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini indicati dal comma 1 e fermo quanto previsto dal comma 2, il giudice dispone la trascrizione integrale delle conversazioni o comunicazioni e la stampa in forma intellegibile delle comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di sequestro ai sensi degli articoli 254-ter, comma 12, e 415-bis, comma 2-ter, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. Si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.»;

q) all'articolo 454, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-bis, comma 2-ter, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.»;

r) all'articolo 461, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-bis, comma 2-ter, secondo

periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.».

Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 82-bis.

Attività per la custodia dei supporti contenenti dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro

1. I supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13, del codice di procedura penale sono racchiusi in apposite custodie numerate.
2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale sono indicati gli estremi del procedimento e del provvedimento di sequestro.
3. Ove necessario per garantirne la protezione, i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.
4. Quando non è possibile provvedere alla conservazione con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, sono comunque adottate modalità idonee a garantire la protezione dei supporti. Art. 82-ter.

Conservazione del duplicato informatico

1. Al fine di garantire che la conservazione dei supporti contenenti il duplicato informatico di cui all'articolo 254-ter, comma 9, avvenga con le modalità previste dall'articolo 254-ter, comma 16, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89-bis, comma 2, secondo periodo, e comma 3, in quanto compatibili. L'accesso ai supporti è consentito anche ai consulenti tecnici nominati, con le medesime cautele e prescrizioni di cui al periodo precedente.».

Art. 4

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione ha avuto inizio in data successiva alla sua entrata in vigore.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [932](#)

Art. 1

1.1

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 103 del codice di procedura penale, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo delle comunicazioni intercorrenti tra l'indagato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta."».

1.3

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.4

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di utilizzo delle comunicazioni comunque riconoscibili come intercorrenti tra l'indagato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di reato. La comunicazione si presume intercorrente tra indagato e difensore in tutti i casi in cui sia operata su utenze telefoniche a costoro riconducibili?»;

1.5

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "6", apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta e non riguardi fatti conosciuti per ragione della professione esercitata»;

b) sopprimere il secondo periodo.

1.6

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "6", apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta»;

b) sopprimere il secondo periodo.

1.7

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "6", sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando gli atti investigativi di cui ai commi 4, 5 e 6 sono compiuti nei confronti di un difensore indagato o imputato.».

1.8

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.9

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.10

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 6-bis con il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando gli atti investigativi di cui ai commi 4, 5 e 6 sono compiuti nei confronti di un difensore indagato o imputato.».

1.11

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.12

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Se l'intercettazione della comunicazione tra difensore e indagato non rispetta i requisiti di legge, è fatto divieto di qualunque utilizzazione o trascrizione. Ogni documento che ne faccia riferimento è immediatamente distrutto e nel relativo verbale delle operazioni sono indicati la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è

intervenuta, nonché la data, l'ora e le modalità di avvenuta distruzione. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce illecito disciplinare».

1.13

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

1.0.1

La Relatrice

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Albo delle utenze telefoniche dei difensori)

1. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito l'albo delle utenze telefoniche dei difensori di cui al comma 6 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, con rigorosi e sanzionati oneri dichiarativi di aggiornamento da parte degli stessi per garantirne la genuinità e sono definiti i criteri per la individuazione delle utenze di cui ai commi 6 e 6-bis dell'articolo 103 del medesimo codice

Art. 2

2.1

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, sostituire dalle parole: «Le proroghe successive alla prima» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal periodo precedente, le proroghe successive alla prima possono essere concesse anche nei casi in cui il giudice consideri plausibili le ragioni della richiesta del pubblico ministero.».

2.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni."

Art. 3

3.1

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [466](#)

Art. 1

1.1

[Ronzulli](#), [Zanettin](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.2

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) telegiornali e giornali radio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, salvo

quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, della presente legge;».

1.3

[Stefani](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art.1.», comma 2, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: «32-quinquies» con la seguente: «35»;*
- b) sostituire le parole: «31 luglio 2005, n.177» con le seguenti: «8 novembre 2021, n. 208».*

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8.», comma 10, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: «32-quinquies» con la seguente: «35»;*
- b) sostituire le parole: «31 luglio 2005, n.177» con le seguenti: «8 novembre 2021, n. 208».*

1.12

[Zanettin](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», al comma 1, sostituire le parole: «o, comunque, il responsabile» ovunque ricorrano, con le seguenti: «ovvero il soggetto da questi delegato».

1.4

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 8», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: «e senza commento, senza risposta e senza titolo,»;*
- b) al comma 8, sostituire le parole «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti «da 2.000 euro a 5.000 euro».*
- c) al comma 9, sopprimere le parole: «In caso di inottemperanza il responsabile è punito ai sensi dell'articolo 388, secondo comma, del codice penale».*

1.5

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. b), capoverso «Art. 8» apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: «e senza commento, senza risposta e senza titolo,»;*
- b) al comma 8, sostituire le parole «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti «da 2.000 euro a 5.000 euro».*
- c) al comma 9, sopprimere le parole: «In caso di inottemperanza il responsabile è punito ai sensi dell'articolo 388, secondo comma, del Codice penale».*

1.6

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 8», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: "e senza commento, senza risposta e senza titolo,";*
- b) al comma 8, sostituire le parole «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti «da 2.000 euro a 10.000 euro».*

1.7

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. b), capoverso «Art. 8» apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: «e senza commento, senza risposta e senza titolo,»;*
- b) al comma 8, sostituire le parole «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti «da 2.000 euro a 10.000 euro».*

1.8

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso:«Art.8» al comma 1, sostituire le parole: «da essi ritenuti lesivi

della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità» *con le seguenti*: «da essi ritenuti lesivi della loro reputazione».

1.9

[Zanettin](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da essi ritenuti lesivi della loro dignità,» con le seguenti: «dagli stessi soggetti ritenuti lesivi della propria dignità».

1.10

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8» al comma 1, sopprimere la parola: «documentalmente».

1.11

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8» al comma 1, sostituire la parola: «documentalmente» con la seguente: «inequivocabilmente».

1.55

[Zanettin](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 8", al comma 1, primo periodo, sostituire la parola "documentalmente" con la seguente: documentatamente".

1.13

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8» al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e ottenere».

1.14

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8» al comma 3, sostituire le parole: «due giorni» con le seguenti: «quattro giorni».

1.15

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8», al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «entro due giorni» con le seguenti: «entro quattro giorni»;*
- b) sostituire le parole: «di trenta» con le seguenti: «di sette».*

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8», al comma 6, sostituire le parole: «entro due giorni» con le seguenti: «entro quattro giorni».

1.16

[Zanettin](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», al comma 6, sostituire le parole: «l'editore o comunque il responsabile» ovunque ricorrano, con le seguenti: «l'editore ovvero il soggetto da questi delegato».

1.17

[Stefani](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8.», comma 7, sopprimere le seguenti parole: «oppure qualora sia stato comunicato all'autore della richiesta che esse non saranno pubblicate,».

1.18

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», al comma 8, sopprimere le parole: «e condanna la parte inadempiente al pagamento di una sanzione da 5.165 a 51.646 euro, destinata alla cassa delle

ammende.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera, b), al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di inottemperanza il responsabile è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria da 5.165 euro a 51.646 euro, destinata alla cassa delle ammende. ».

1.19

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 8», comma 8, sostituire le parole: «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti: «da 2.000 euro a 10.000 euro».

1.20

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8», al comma 8, sostituire le parole: «5.165 a 51.646» con le seguenti: «3.000 a 30.000».

1.21

[Ronzulli](#), [Zanettin](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», al comma 8, sostituire le parole: «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti: «pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00,».

1.22

[Stefani](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8.», comma 8, sostituire le parole: «5.165 euro a 51.646» con le seguenti: «5.000 euro a 50.000».

1.23

[Ronzulli](#), [Zanettin](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», sostituire il comma 10 con il seguente: «10. Per i telegiornali e i giornali radio si applicano le disposizioni previste dall'articolo 35 quinquies del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, salvo che l'interessato abbia trasmesso la richiesta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.»

1.24

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 8», comma 10, sostituire le parole: «all'articolo 32-quinquies del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177» con le seguenti: «all'articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208».

1.25

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis. - (Risarcimento del danno)

1. Fatti salvi i casi in cui siano state pubblicate le rettifiche o le smentite secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi da 1 a 6, nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato e della gravità dell'offesa."».

1.26

[Stefani](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso: «Art. 11-bis.», al comma 1, dopo le parole: «della gravità dell'offesa» inserire le seguenti : «della eventuale reiterata condotta diffamatoria».

1.27

Zanettin

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, dopo le parole: «della gravità della offesa» inserire le seguenti: «con specifico riferimento al ruolo rivestito dal diffamato.».

1.28

Verini, Martella, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Sensi

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 11-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice tiene conto, altresì, della capacità reddituale del convenuto.»

1.29

Stefani

Al comma 1, lettera c), capoverso: «Art. 11-bis.», dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. In caso di accertata sistematica e reiterata campagna diffamatoria, il giudice può aumentare il risarcimento del danno fino al triplo.».

1.30

Martella, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «da 1.000 euro a 4.000 euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 50.000 euro» con le seguenti: «da 3.000 euro a 8.000 euro».*

1.31

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lett. e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole «da 5.000 euro a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «da 1.000 euro a 4.000 euro»;*

b) *al comma 2 le parole «da 10.000 euro a 50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «da 3.000 euro a 8.000 euro».*

1.32

Martella, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «da 2.000 euro a 5.000 euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 50.000 euro» con le seguenti: «da 7.000 euro a 15.000 euro».*

1.33

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lett. e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole «da 5.000 euro a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «da 2.000 euro a 5.000 euro»;*

b) *al comma 2 le parole «da 10.000 euro a 50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «da 7.000 euro a 15.000 euro».*

1.34

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», al comma 1, sostituire le parole: «5.000 a 10.000» con le seguenti: «2.000 a 10.000».

1.35

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità,»;

b) sostituire le parole: «10.000 euro a 50.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro a 50.000».

1.36

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», al comma 2, sopprimere le parole: «falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità,».

1.37

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», al comma 2, sostituire le parole: «10.000 euro a 50.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro a 50.000».

1.38

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», sostituire il comma 3 con il seguente: «Alla condanna nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale comporta la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo capoverso.

1.39

[Ronzulli](#), [Zanettin](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.».

1.40

[Zanettin](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 57-bis del codice penale» aggiungere le seguenti: «ovvero i soggetti dagli stessi delegati».

1.41

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», al comma 4, primo periodo sopprimere le parole: «idonee a riparare l'offesa».

1.42

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», sopprimere il comma 5.

1.43

[Ronzulli](#), [Zanettin](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 5, sostituire le parole: «il giudice dispone» con le seguenti: «il giudice può disporre».

1.44

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», al comma 6, sostituire le parole: «596 e 597» con le seguenti: «596, 596-bis e 597».

1.45

[Nicita](#), [Basso](#), [Malpezzi](#), [Verducci](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13, dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Le pene di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di diffusione intenzionale di dichiarazioni false o diffamatorie mediante il mezzo della stampa o di altro prodotto editoriale registrato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, aventi ad oggetto un gruppo di individui e fondate su etnia, provenienza geografica, religione, orientamento sessuale, genere, identità di genere o disabilità laddove le stesse possano ragionevolmente arrecare un pregiudizio ad un singolo individuo in ragione dell'appartenenza a taluno di tali gruppi."

1.46

[Verini](#), [Sensi](#), [D'Elia](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

"e-bis) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (Rimedi e sanzioni per iniziative giudiziarie infondate).

1. La querela per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, anche aggravato, è improcedibile se manifestamente infondata, per avere a oggetto fatti notori e di pubblico interesse.

2. La domanda di risarcimento del danno per fatto illecito da condotta diffamatoria è inammissibile se manifestamente infondata, per avere ad oggetto fatti veri e di pubblico interesse.

3. Nel procedimento penale, l'improcedibilità della querela è pronunciata dal giudice delle indagini preliminari a richiesta del pubblico ministero o dell'indagato o dell'imputato. Non si applicano gli articoli da 408 a 413 del codice di procedura penale. Nel processo civile, l'inammissibilità della domanda è pronunciata all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile.

4. Se non ritiene di accogliere la domanda d'improcedibilità, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento secondo le norme ordinarie.

5. L'improcedibilità è dichiarata anche nei procedimenti di riconoscimento di sentenze straniere emanate in esito a procedimenti che sarebbero stati dichiarati improcedibili in Italia, sulla base delle disposizioni del presente articolo.

6. Nei casi in cui il giudice dichiara l'improcedibilità della querela o l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, ai sensi dei commi 1, 2 e 5, può altresì condannare il querelante o l'attore a versare al querelato o al convenuto, a titolo di ristoro, una somma equitativamente determinata.».

1.47

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) "Dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis.

(Rimedi e sanzioni per iniziative giudiziarie infondate).

1. La querela per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, pur se aggravato, è improcedibile se manifestamente infondata, per avere a oggetto fatti veri e di pubblico interesse.

2. La domanda di risarcimento del danno per fatto illecito da condotta diffamatoria è inammissibile se manifestamente infondata, per avere a oggetto fatti veri e di pubblico interesse.

3. Nel procedimento penale, l'improcedibilità della querela è pronunciata dal giudice delle indagini preliminari a richiesta del pubblico ministero o dell'indagato o dell'imputato. Non si applicano gli articoli da 408 a 413 del codice di procedura penale. Nel processo civile, l'inammissibilità della domanda è pronunciata all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile.

4. Se non ritiene di accogliere la domanda d'improcedibilità, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento secondo le norme ordinarie. Egli può tuttavia imporre al querelante o all'attore il deposito di una cauzione d'importo non inferiore alla metà dell'importo richiesto a titolo risarcitorio e,

comunque, non inferiore a euro 20 mila.

5. L'improcedibilità è dichiarata anche nei procedimenti di riconoscimento di sentenze straniere emanate in esito a procedimenti che sarebbero stati dichiarati improcedibili in Italia, sulla base delle disposizioni del presente articolo.

6. Nei casi in cui il giudice dichiara l'improcedibilità della querela o l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, ai sensi dei commi 1, 2 e 5, condanna il querelante o l'attore a versare al querelato o al convenuto, a titolo di ristoro del danno subito e di rimborso delle spese sostenute, una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000. Il querelante è altresì punito con l'ammenda di euro da 100 a 1.000 da versare alla cassa delle ammende».

1.48

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.49

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: « f) l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Art. 21 - (Competenza) - 1. Per i delitti di cui all'articolo 13 della presente legge e all'articolo 57 del Codice penale commessi con il mezzo della stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge è competente il giudice del luogo di registrazione della testata.».

1.50

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:« f) l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Art. 21 - (Competenza) - 1. Per i delitti di cui all'articolo 13 della presente legge e all'articolo 57 del Codice penale commessi con il mezzo della stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge è competente il giudice del luogo di residenza del soggetto imputato.».

1.51

[Zanettin](#)

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 21», al comma 1, sostituire le parole: «il giudice del luogo di residenza della persona offesa» con le seguenti: «il giudice del luogo in cui è accaduto il fatto oggetto di diffamazione. Ove l'offesa sia riferita esclusivamente alla persona, è competente il giudice del luogo in cui è residente la parte offesa al momento della diffamazione.»

1.52

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 21» sostituire le parole: «residenza della persona offesa» con le seguenti: «luogo di registrazione della testata o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1.».

1.53

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera f) capoverso «Art. 21», sostituire le parole: "di residenza della persona offesa" con le seguenti: "di registrazione della testata".

1.54

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera f) capoverso «Art. 21», sostituire le parole: «di residenza della persona offesa» con le seguenti: «residenza della persona sottoposta alle indagini».

1.0.1

[Campione](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Modifica al codice di procedura civile)

1. Al comma terzo dell'articolo 96 del codice di procedura civile approvato con Regio decreto 28 ottobre 1940, n.1443, dopo le parole: «di una somma equitativamente determinata» sono aggiunte le seguenti: «non inferiore al 10 per cento della somma oggetto della domanda risarcitoria.»».

1.0.2

[Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 96 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando l'atto di citazione in giudizio per danni a causa di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche online o della radiotelevisione, è manifestamente infondato, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore alla metà di quella oggetto della domanda risarcitoria».

1.0.3

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 96 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche online o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore ad un terzo di quella oggetto della domanda risarcitoria.»».

1.0.4

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- bis

(Modifiche all'articolo 96 del Codice di procedura civile)

1. All'articolo 96 del Codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche online o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore ad un terzo di quella oggetto della domanda risarcitoria».

1.0.5

[Mirabelli](#), [Martella](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 96 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche online o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore ad un quarto di quella oggetto della domanda risarcitoria.».

1.0.6

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di lite temeraria)

1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o con gli altri prodotti editoriali registrati di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n.47, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, anche d'ufficio, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore ad un quarto di quella oggetto della domanda risarcitoria.».

Art. 2

2.1

[Stefani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57.», al primo comma, dopo le parole: «dell'autore della pubblicazione» inserire le seguenti: «, e del titolo».

2.2

[Zanettin](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, dopo le parole: «il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano» inserire le seguenti: «ovvero i soggetti da questi efficacemente delegati».

2.3

[Zanettin](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire le parole: «risponde a titolo di colpa se omette» con le seguenti: «rispondono a titolo di colpa esclusivamente ai sensi dell'art 2043 c.c., se omettono».

2.4

[Zanettin](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «da lui diretto».

2.5

[Stefani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57.», al primo comma, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Parimenti risponde nel caso in cui non sia identificato l'autore della pubblicazione o del titolo e non vi sia delega di funzioni ai sensi del terzo comma».

2.6

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso «Art.57», terzo comma, sostituire le parole: «giornalisti professionisti» con le seguenti: «redattori dipendenti dalla stessa testata».

2.7

[Zanettin](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La delega di funzioni può essere subdelegata per una sola volta».

2.8

[Ronzulli](#), [Zanettin](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il seguente comma: «La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al direttore o al vicedirettore responsabile di cui al primo comma in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite».

2.9

[Zanettin](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al quarto comma, premettere le seguenti parole: «In caso non siano implementati i modelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231».

2.10

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Il comma 2 è sostituito dal seguente: «L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato è punito con la multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata con mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, è punito con la multa non inferiore 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo, o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio la multa è aumentata da un terzo a due terzi».

2.11

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: «Chiunque, comunicando» con le seguenti: «Chiunque, fuori dai casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, comunicando».

2.12

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso sostituire le parole: «3.000 a euro 10.000» con le seguenti: «1.000 a euro 5.000»;

b) al secondo capoverso sostituire le parole: «euro 15.000» con le seguenti: «euro 10.000».

2.13

[Stefani](#)

Al comma 2, secondo capoverso, dopo le parole: «la pena è della multa» inserire le seguenti: «da euro 5.000».

2.14

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 2, terzo capoverso, sopprimere le parole: «della metà».

2.0.1

[Verini](#), [Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Sensi](#)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche al codice civile)

1.All'articolo 2947 del codice civile secondo comma, dopo le parole: «di ogni specie» sono inserite le seguenti: «e nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2, dell'articolo 1, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, il diritto si prescrive in due anni».

Art. 3

3.1

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica» con le seguenti: «Fermo restando il diritto di richiedere la rettifica».

3.2

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ove accertati con sentenza o altro provvedimento definitivo.».

3.3

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ove accertati con sentenza o altro provvedimento definitivo.».

3.4

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo, l'autore nonché il direttore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n.47 e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, possono richiedere il ripristino dei contenuti eliminati dai siti *internet* e dai motori di ricerca.».*

Art. 4

4.1

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, capoverso «Art.17-bis» al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «è finanziato dai diversi gestori delle piattaforme sottoposti agli obblighi del presente decreto ed» con le seguenti: «, nell'ambito delle proprie risorse interne e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

4.3

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, capoverso «Art.17-bis», al comma 6, dopo le parole: «a seguito della procedura di segnalazione» inserire le seguenti: «nonché l'utente che ha pubblicato i contenuti rimossi o disabilitati, ovvero il prestatore,».

4.4

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, sostituire le parole: «da 15.000 euro a 20.000 euro» con le seguenti: «da 5.000 euro a 10.000 euro»;

b) al comma 10, sostituire le parole: «da 20.000 euro a 40.000 euro» con le seguenti: «da 7.000 euro a 14.000 euro»;

4.5

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *Al comma 9, sostituire le parole «da 15.000 euro a 20.000 mila euro», con le seguenti «da 10.000 mila euro a 12.500 euro.»;*
- b) *Al comma 10 sostituire le parole «da 20.000 euro a 40.000 mila euro», con le seguenti «da 10.000 mila euro a 20.000 euro.»;*

4.6

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, capoverso «Art.17-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 9 sostituire le parole: «15.000 euro a 20.000» con le seguenti: «10.000 euro a 15.000»;*
- b) *al comma 10 sostituire le parole: «20.000 euro a 40.000» con le seguenti: «15.000 euro a 30.000».*

Art. 5

5.1

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale)

1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione».

5.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale)

1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione».

Art. 6

6.1

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1 premettere il seguente: «01 Al comma 1 dell'articolo 427 del codice di procedura penale dopo le parole: «l'imputato non lo ha commesso» sono inserite le seguenti: «o perché il fatto non costituisce reato».

6.2

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «da 2.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «da 4.000 a 15.000 euro».

Art. 7

7.1

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Bilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

7.0.1

[Verini](#), [Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Sensi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 7-bis.

(Spese detraibili)

1. Nei casi in cui non sia riconosciuto il risarcimento del danno nei giudizi in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, conclusi con sentenza passata in giudicato, il convenuto, qualora l'attore non sia condannato al pagamento delle spese legali, può detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di 30.000 euro.

2. La detrazione di cui al comma 1 è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata pronunciata la sentenza definitiva.

3. Ai fini della detrazione di cui al comma 1, le spese legali devono essere certificate da fattura rilasciata dal difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata del parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a euro 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.0.2

[Verini](#), [Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Sensi](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo di garanzia per le spese legali nei casi di diffamazione)

1. Al fine garantire la libertà d'informazione è istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un Fondo con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 per sostenere le spese legali nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

2. L'accesso al Fondo è consentito ai giornalisti professionisti o pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, nei casi in cui non sia riconosciuto il risarcimento del danno nei giudizi conclusi con sentenza passata in giudicato, qualora l'attore non sia stato condannato al pagamento delle spese legali, il giornalista o il pubblicista sia privo di assistenza legale fornita dal datore di lavoro e il suo reddito annuo complessivo non sia superiore a 60.000 euro lordi.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di accesso al fondo

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307."

1.3.2.1.13. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 89(ant.) del 06/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 89

MERCOLEDÌ 6 MARZO 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 10,15 alle ore 10,40

*AUDIZIONE DEL PROFESSOR GIUSEPPE AMARELLI, ORDINARIO DI DIRITTO PENALE
PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, SUI DISEGNI DI LEGGE NN.
466, 81, 95, 573 E 616 (DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA E LITE TEMERARIA)*

1.3.2.1.14. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 134(ant.) del 13/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA) MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024 134^a Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(901) Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta, da parte del prescritto numero di componenti della Commissione, è stata presentata la richiesta di remissione in sede referente del disegno di legge ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento. Propone pertanto, se non vi sono osservazioni, di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, preso atto che nella giornata odierna non si procederà alla discussione generale, fa presente la necessità di chiudere questa fase avvertendo che nelle sedute della prossima settimana saranno fissati i termini per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi nel merito delle obiezioni avanzate dal relatore nella seduta di ieri sulla proposta di introdurre il nuovo reato di istigazione al ricorso di pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia. Invita pertanto i commissari ad approfondire la possibilità di segnalare alla Commissione del merito la necessità di definire e determinare con maggiore

precisione la fattispecie di reato.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) concorda con le osservazioni del Presidente, precisando che pur essendo a favore degli interventi per prevenire e contrastare i disturbi alimentari, ritiene tuttavia che la Commissione giustizia debba insistere affinché siano rispettati i principi di legalità e tassatività delle fattispecie penali, anche al fine di scongiurare problemi di costituzionalità della norma.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) concorda sulla necessità di una maggiore definizione della fattispecie penale. Ritiene peraltro che sarebbe stata opportuna un'assegnazione congiunta del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), in conformità al dibattito già svolto in Ufficio di Presidenza, assicura che farà presente le determinazioni della Commissione circa l'opportunità che tutti i provvedimenti che inseriscono nuovi reati siano assegnati in sede congiunta alla Commissione giustizia e invita, in relazione ai disegni di legge in esame, il relatore a predisporre uno schema di parere da approvare la prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(95) MIRABELLI e altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(573) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione

(616) Ada LOPREIATO. - Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), considerato del fatto che non si sono ancora concluse le audizioni programmate dalla Commissione sui provvedimenti in titolo e data la delicatezza dei temi affrontati, propone di posticipare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, che scade nella giornata odierna, a venerdì 5 aprile alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.15. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 91(ant.) del 14/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 91

GIOVEDÌ 14 MARZO 2024

Presidenza del Vice Presidente

[SISLER](#)

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 10,40

*AUDIZIONE DEL PROFESSOR FRANCESCO CAPRIOLI, ORDINARIO DI DIRITTO
PROCESSUALE PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA, SUL DISEGNO DI
LEGGE N. 933 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRITERI DI PRIORITÀ NELL'ESERCIZIO
DELL'AZIONE PENALE)*

*AUDIZIONE DEL PROFESSOR ANTONIO GULLO, ORDINARIO DI DIRITTO PENALE PRESSO
L'UNIVERSITÀ LUISS, SUI DISEGNI DI LEGGE N. 466, 81, 95, 573 E 616 (DIFFAMAZIONE A
MEZZO STAMPA E LITE TEMERARIA)*

1.3.2.1.16. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 142(pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

142^a Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame del testo ed esame dei relativi emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il PRESIDENTE riepiloga brevemente l'*iter* del disegno di legge. Invita quindi il relatore ad illustrare anche i profili di competenza della Commissione con riferimento agli emendamenti.

Il relatore RAPANI (FdI) precisa che è ancora in corso l'attività istruttoria sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito. Domanda pertanto un breve differimento dell'esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE, apprezze le circostanze, rinvia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti, parere contrario con osservazioni sull'emendamento 3.0.2)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il PRESIDENTE riepiloga l'*iter* del provvedimento, ricordando che il Governo si era riservato un approfondimento sui contenuti su un emendamento relativo alla modifica della legge n. 242 del 2016 sulla coltivazione della canapa, con particolare riguardo alla giurisprudenza di legittimità.

Il sottosegretario DEL MASTRO precisa che, all'esito dell'attività istruttoria svolta, non vi sono osservazioni da formulare.

Il relatore SALLEMI (FdI), preso atto di quanto riferito dal rappresentante del Governo, dà quindi lettura di una proposta di parere non ostativo sul testo, nonché in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito (pubblicata in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la predetta proposta di parere viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il PRESIDENTE, nel riepilogare l'*iter* del disegno di legge, chiede alla relatrice Stefani e al rappresentante del Governo di esprimere il parere sugli emendamenti presentati al disegno di legge, nonché sui subemendamenti presentati all'emendamento 2.100.

La relatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) dà quindi lettura di una nuova riformulazione dell'emendamento 2.100 (2.100 (testo 2), pubblicato in allegato), volta a realizzare un più efficace coordinamento con la disciplina di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 con riferimento alla criminalità organizzata ed ai reati di terrorismo, anche internazionale.

Il sottosegretario DEL MASTRO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) osserva che la nuova formulazione dell'emendamento 2.100 sembra recepire molte delle osservazioni formulate dalle forze politiche di opposizione.

Ribadisce tuttavia la propria disponibilità a concedere ai Gruppi il tempo necessario per eventuali valutazioni di merito sulla proposta.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), nel ringraziare la Presidenza per la disponibilità mostrata, domanda di non procedere alle votazioni nella presente seduta, al fine di compiere i necessari approfondimenti sull'emendamento 2.100 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#), apprezze le circostanze, rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(901) Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Propone quindi di fissare per mercoledì 17 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(95) MIRABELLI e altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(573) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione

(616) Ada LOPREIATO. - Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che alla scadenza del termine, fissato originariamente per il 25 ottobre 2023 e successivamente rinviato all'8 novembre, erano stati presentati 93 emendamenti al disegno di legge n.466, assunto quale testo base per il prosieguo dei lavori. Successivamente, nella seduta del 27 febbraio 2024 la Commissione aveva deliberato, accogliendo una richiesta del rappresentante del Governo, una riapertura del termine, fissato per il 13 marzo e successivamente prorogato al 5 aprile, alle ore 12. Alla scadenza di tale ultimo termine, risultano quindi presentati ulteriori 47 emendamenti (pubblicati in allegato).

Informa inoltre la Commissione che il senatore Berrino ha comunicato di ritirare l'emendamento 6.100.

Conclude osservando che l'illustrazione degli emendamenti potrebbe aver luogo nelle ulteriori due sedute già convocate nella presente settimana, onde poter procedere alle votazioni a partire dalla settimana successiva.

Sull'ipotesi da ultimo formulata dalla Presidente si svolge quindi un breve dibattito nel corso del quale intervengono il senatore [BERRINO](#) (Fdl), il [PRESIDENTE](#) e il senatore [VERINI](#) (PD-IDP).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione aveva deliberato, nella seduta del 3 aprile scorso, di disgiungere l'esame del disegno di legge in titolo da quello del disegno di legge n. 558. Poiché sul disegno di legge, illustrato nella seduta del 31 gennaio non sono state avanzate proposte di approfondimento istruttorio, invita i senatori ad intervenire, già nelle prossime sedute, in discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1048

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, esprime parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 3.0.2, che modifica la legge n. 242 del 2016 sulla produzione della canapa, su cui il parere è contrario in particolare con riferimento al comma 1, lettera d), numero 4), in quanto sottrae dall'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, D.P.R. n. 309 del 1990, i semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti e preparati da esse derivati e gli oli, in assenza di un coordinamento con quanto previsto dal citato D.P.R. n. 309 del 1990 nonché in contrasto con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [932](#)

Art. 2

2.100 (testo 2)

La Relatrice

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire dalle parole: «Le proroghe successive alla prima» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "articolo 267" sono inserite le seguenti: ", comma 1"; b) al comma 2, dopo le parole: "di cui al comma 1," sono inserite le seguenti: "in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [466](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: «b)

telegiornali e giornali radio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, della presente legge.»

1.101

Il Relatore

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a bis) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Articolo 3-bis. - (*Delega di funzioni*) - 1. La delega delle funzioni di controllo da parte del direttore o del vicedirettore responsabile, ove non espressamente esclusa, è ammessa, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato, alle seguenti condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto avente data certa;
- b) che delegati siano uno o più giornalisti professionisti che posseggano tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che la delega sia accettata per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al direttore o al vicedirettore responsabile in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni di controllo trasferite.»

1.102

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8», al comma 1, sopprimere le parole: "gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo".

1.103

[Lopreiato](#)

Al comma 1, lett. b), capoverso «Art.8», al comma 1, sopprimere le parole: «e senza commento, senza risposta e senza titolo».

1.104

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8» comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «dieci»

1.105

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8», al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.106

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8», al comma 8, sopprimere le parole da: "e condanna" fino alla fine del periodo.

1.107

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 8», al comma 8 sostituire le parole: «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti: «fino a 10.000 euro».

1.108

Lopreiato

Al comma 1, lett. b), capoverso «Art.8», al comma 8, sostituire le parole: «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti: «da 2.000 euro a 12.000 euro».

1.109

Il Relatore

All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», al comma 10, sostituire le parole: «32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177», con le seguenti: «35 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208»

1.110

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Martella

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 11-bis», sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa. Nel caso in cui sia stata pubblicata la rettifica o la smentita ai sensi dell'articolo 8 il risarcimento del danno non è dovuto.»

1.111

Il Relatore

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 11-bis», sostituire le parole: «quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione» con le seguenti: «e della rilevanza del mezzo di comunicazione».

1.112

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Martella

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, sopprimere le parole: «dell'effetto riparatorio».

1.113

Lopreiato

Al comma 1, lett. c), capoverso «Art.11-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: «Nella determinazione del danno il giudice tiene prioritariamente conto della capacità reddituale del convenuto.».

1.114

Il Relatore

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «multa da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «multe da euro 5.000 a euro 15.000»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato si applica la pena della multa da euro 10.000 a euro 30.000»;

c) dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Se il fatto determinato è falso, la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno o della multa da euro 15.000 a euro 60.000. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso costituente reato, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da euro 30.000 a euro 90.000»;

d) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Quando ricorre l'ipotesi di cui al comma 2, terzo periodo, la condanna importa in ogni caso l'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da due mesi e a due anni.»;

e) al comma 4, sostituire le parole: «L'autore dell'offesa» con le seguenti: «L'autore della pubblicazione», e dopo le parole: «all'articolo» aggiungere le seguenti: «57 e»;

f) *al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'autore della pubblicazione è altresì non punibile quando ha chiesto, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, terzo periodo, la pubblicazione della rettifica o della smentita richiesta dalla parte offesa e la pubblicazione sia stata rifiutata».*

1.115

[Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «da 2.000 euro a 6.000 euro»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da a 3.000 a 8.000 euro»;*

c) *al comma 2 sostituire le parole: «da 10.000 euro a 50.000 euro» con le seguenti: «da 6.000 a 20.000»;*

d) *al comma 3 dopo le parole: «del medesimo codice» inserire le seguenti: «in relazione alle condotte di cui al comma 2,»;*

e) *sopprimere il comma 5.*

Conseguentemente:

All'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma sostituire le parole: «euro 3.000 a euro 10.000» con le seguenti: «euro 1.000 a euro 3.000»;*

b) *al secondo comma sostituire le parole: «fino a euro 15.000» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 6.000».*

1.116

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «"da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «fino a 4.000 euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 50.000 euro" con le seguenti: "fino a 8.000 euro».*

1.117

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «"da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «fino a 5.000 euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 50.000 euro»con le seguenti: «fino a 15.000 euro».*

1.118

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», sopprimere il comma 3.

1.119

[Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 3, dopo le parole: «del medesimo codice» inserire le seguenti: «in relazione alle condotte di cui al comma 2,».

1.120

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:

«idonee a riparare l'offesa».

1.121

[Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 162-ter del codice penale.».

1.122

Il Relatore

Dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

"Articolo 13-bis. (*Diffusione di notizie false con il mezzo della stampa*).

1. Chiunque, con condotte reiterate e coordinate, preordinate ad arrecare un grave pregiudizio all'altrui reputazione, attribuisce a taluno con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui all'articolo 1, comma 2, fatti che sa essere anche in parte falsi, è punito, se l'evento si verifica, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 50.000 a euro 120.000.

2. Quando le condotte di cui al primo comma consistono nell'attribuzione, a taluno che si sa innocente, di fatti costituenti reato, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

3. Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale nonché la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da tre mesi a tre anni.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6.»

Art. 2

2.100

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere la parola: «Fatta»;*

2) *sostituire le parole: «risponde a titolo di colpa se» con le seguenti: «il quale»;*

3) *sostituire le parole da: «con la pubblicazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «con il mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita di un terzo. Nel caso di delega delle funzioni di controllo di cui al primo comma, le disposizioni precedenti si applicano al soggetto delegato. Il direttore o il vicedirettore responsabile che, per colpa grave, omette di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni di controllo trasferite è punito con la pena prevista per il reato commesso, diminuita di un terzo, se il reato è stato reso possibile dall'inosservanza dell'obbligo di vigilanza.»;*

b) *sopprimere il terzo e il quarto comma*

2.101

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: "Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nei casi in cui omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati, risponde a titolo di colpa grave.»

2.102

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponde a titolo di colpa nei casi in cui omette per grave e inescusabile negligenza di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati.»

2.103

[Scalfarotto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 379-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale).

Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione di segreti è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni";

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 684 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "o a guisa d'informazione» sono sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto" e le parole da: "con l'ammenda" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000";

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36"».

2.104

Il Relatore

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo comma sostituire le parole: «da euro 3.000 a euro 10.000.» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 5.000.»;*

2) *al secondo comma sostituire la parola: «15.000" con seguenti: «8.000. Se il fatto determinato è falso, la pena è della multa fino a euro 10.000.»;*

3) *sostituire il terzo comma con il seguente: «Se l'offesa è arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità diverso da quelli indicati all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero in atto pubblico, la pena è della multa fino a euro 12.000. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato la pena è della multa da euro 3.000 a euro 15.000. Se il fatto determinato è falso la pena è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 5.000 a euro 20.000.»;*

4) *dopo il terzo comma aggiungere il seguente*: «Quando, nell'ipotesi di cui al terzo comma, l'offesa consiste nell'attribuzione, a taluno che si sa innocente, di un fatto determinato falso costituente reato, la pena è della reclusione fino a un anno e della multa da euro 10.000 a euro 30.000.».

2.105

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 2, capoverso, sostituire il primo e il secondo comma con il seguente: "Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, attribuendo condotte e fatti determinati falsi e lesivi della reputazione, è punito con la multa fino a euro 10.000."

2.106

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 2, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma sostituire le parole* «"da euro 3.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «fino a euro 5000»;

b) *al secondo comma sostituire le parole*: «fino a euro 15.000» *con le seguenti*: «fino a euro 10.000».

2.107

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 2, capoverso, primo comma sostituire le parole: "da euro 3.000 a euro 10.000" *con le seguenti*: "fino a euro 5.000".

2.108

[Nicita](#), [Malpezzi](#), [Verducci](#), [Verini](#), [D'Elia](#)

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"Chiunque offende pubblicamente un gruppo di persone per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi è punibile con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 6.000. La stessa pena si applica se l'offesa è commessa contro una persona o un gruppo di persone per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, o sulla disabilità."

2.109

Il Relatore

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 595 del codice penale è inserito il seguente:

"Articolo 595-bis. (*Diffusione di notizie false con mezzi di pubblicità o in atti pubblici*)

1. Chiunque, con condotte reiterate e coordinate, preordinate ad arrecare un grave pregiudizio all'altrui reputazione, attribuisce a taluno con mezzi di pubblicità diversi da quelli indicati all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ovvero in atti pubblici, fatti che sa essere anche in parte falsi, è punito, se l'evento si verifica, con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000.

2. Quando le condotte di cui al primo comma consistono nell'attribuzione, a taluno che si sa innocente, di fatti costituenti reato, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

3. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.»

2.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*

1. All'articolo 604 bis del codice penale inserire, in fine, il seguente comma: «Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento sono commessi col mezzo della stampa.»

Art. 3

3.100

Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

3.101

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. L'interessato, in caso di immotivato rifiuto o di omessa cancellazione dei contenuti o dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei medesimi contenuti e dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.»

3.102

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 2 dopo le parole: «in caso di» inserire la seguente: "immotivato».

3.103

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3.104

[Scalfarotto](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 132, comma 1, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sei";

b) dopo l'articolo 165 è inserito il seguente:

«Art. 165-bis. - (Illeciti per finalità giornalistiche) - 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e dell'articolo 137 ovvero delle regole deontologiche adottate ai sensi dell'articolo 139, comma 1, si applica la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall'ordinanza del giudice, a spese dei responsabili.

2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari».

Art. 4

4.100

Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

4.101

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, capoverso «Art.17-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «entro le successive ventiquattro ore» con le seguenti: «senza ritardo»;

b) al comma 4 sostituire le parole: «entro ventiquattro ore» con le seguenti: «senza ritardo».

4.102

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Al comma 1, capoverso «Art.17-bis», comma 6, primo periodo, sostituire la parola «può» con le seguenti: «nonché il prestatore possono»

4.103

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, sostituire le parole: «da 15.000 euro a 20.000 euro» con le seguenti: «fino a 10.000 euro»;

b) al comma 10, sostituire le parole «da 20.000 euro a 40.000 euro» con le seguenti: «fino a 15.000 euro».

Art. 5

5.100

Il Relatore

Al comma 1, sopprimere le parole «professionista o pubblicista».

Art. 6

6.100

Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è sostituito con il seguente: "3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda. Il giudice può, altresì, condannare il querelante al pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000 in favore della cassa delle ammende".»

6.101

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «3-bis. Nei casi in cui si procede per i reati di cui all'articolo 57 del codice penale le disposizioni del comma 3 si applicano anche quando il fatto non costituisce reato.»

Art. 7

7.100

Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

1.3.2.1.17. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 143(ant.) del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024
143^a Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE REFERENTE

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende la seduta sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore [SCARPINATO](#) (M5S), stigmatizza l'ennesima riformulazione presentata dalla relatrice dell'emendamento 2.100, in relazione al quale i Gruppi avevano già presentato subemendamenti. Infatti con la riformulazione di ieri tutte le proposte di modifica rischiano di venire travolte. Chiede pertanto che sia fissato un nuovo termine per la presentazione di ulteriori subemendamenti alla proposta 2.100 (testo 2)..

Il [PRESIDENTE](#), ricordando che già nella seduta di ieri si era dichiarata disponibile ad accogliere una richiesta di nuovo termine, propone di fissare per domani, 11 aprile, alle ore 19 la nuova scadenza.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(95) MIRABELLI e altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(573) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione

(616) Ada LOPREIATO. - Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) chiede ai senatori di intervenire per illustrare gli emendamenti presentati, ricordando che, ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'illustrazione da parte dei presentatori per cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo,

diretti a individuare il miglior punto di equilibrio tra le esigenze di tutela della sfera di riservatezza e di dignità delle persone con la garanzia indispensabile della libertà di stampa e dei giornalisti. Al riguardo, ricorda che l'esame congiunto si svolge anche su ben tre disegni di legge di iniziativa di senatori del suo Gruppo - i nn. 81, 95 e 573 - che pongono particolare attenzione alla tutela della professione giornalistica contro querele cosiddette temerarie aventi natura intimidatoria. La proposta n. 466, assunta come testo base per il prosieguo dell'esame, ha molti punti in comune con i disegni di legge di iniziativa della sua parte politica, ma non garantisce adeguatamente la libertà di stampa. Nel tentativo di assicurare all'intervento legislativo sul tema un migliore equilibrio, invita quindi il relatore a valutare favorevolmente gli emendamenti presentati dal suo gruppo che recepiscono le direttive contenute nelle deliberazioni di organismi sovranazionali - CEDU e Unione europea - dirette ad assicurare lo *standard* minimo di tutela della libertà di stampa e dei giornalisti contro azioni giudiziarie intimidatorie. In proposito rileva, infine, che la sostituzione del reato di diffamazione con sanzioni pecuniarie elevate rischia di rappresentare una stretta ulteriore rispetto alla libertà dei giornalisti, che invece deve essere garantita in un sistema che assicuri un corretto bilanciamento tra le diverse esigenze di tutela.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti presentati in qualità di relatore volti a integrare e modificare alcune parti del disegno di legge, anche alla luce degli approfondimenti istruttori svolti dalla Commissione. Gli emendamenti presentati all'articolo 1, in particolare, oltre a introdurre delle correzioni di *drafting*, prevedono la regolamentazione di alcune delle questioni emerse nel dibattito: l'emendamento 1.101, infatti, disciplina espressamente la delega di funzioni riconoscendo il principio di trasferibilità delle funzioni medesime; l'emendamento 1.114, invece, sancisce l'alternatività tra la sanzione penale e pecuniaria secondo quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte EDU, prevedendo altresì l'interdizione dalla professione di giornalista come effetto della condanna, anche al fine di limitare l'utilizzo strumentale della professione; la proposta 1.122, infine, reca l'introduzione del reato di diffusione di notizie false con il mezzo della stampa. Con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 2, si sofferma in particolare sull'emendamento 2.100, diretto a coordinare l'articolo 57 del codice penale con l'introduzione della disciplina della delega di funzioni e la proposta 2.104 che rimodula le pene previste per la violazione dell'articolo 57. Gli emendamenti 2.109 e 2.0.100, invece, sono diretti a modificare ulteriormente il codice penale prevedendo, rispettivamente, l'introduzione dell'articolo 595-*bis*, recante il reato di diffusione di notizie false con mezzi di pubblicità o in atti pubblici, e l'integrazione dell'articolo 604-*bis*, con un aumento delle pene laddove la propaganda o l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, siano commessi con il mezzo della stampa. Si sofferma quindi sugli emendamenti 3.100, 4.100 e 7.100, volti a sopprimere i rispettivi articoli per ragioni di coordinamento.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) rappresenta che il suo Gruppo pone la massima attenzione al provvedimento in materia di diffamazione, ritenendo che la previsione della sanzione della reclusione per i giornalisti non rappresenti una soluzione degna di uno stato di diritto. Al contempo, tuttavia, non può non rilevare come la tutela della professione del giornalista - ed in particolare dei giovani giornalisti che sono sempre più esposti ai rischi professionali in ragione dell'utilizzo di forme contrattuali del tutto prive di tutela - non possa non accompagnarsi con la garanzia delle situazioni soggettive e dei diritti dei cittadini. Troppo spesso, infatti, l'informazione è utilizzata come strumento di lotta politica e, come accaduto di recente ad un esponente del proprio Gruppo politico, all'assoluzione in sede giudiziaria, dopo anni di processi anche mediatici, non viene dato alcun risalto. Ciò fa parte di una tendenza preoccupante della professione giornalistica a schierarsi politicamente. È necessario preservare la libertà di stampa ma al contempo garantire pienamente la sfera di diritti e di libertà.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che a partire dalla prossima settimana avranno inizio le votazioni sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,25.

1.3.2.1.18. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 144(ant.) dell'11/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

GIOVEDÌ 11 APRILE 2024

144^a Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il PRESIDENTE informa che al disegno di legge n. 778 recante introduzione della circostanza aggravante dello sciacallaggio, sono stati presentati 9 emendamenti che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Fa quindi presente che la prossima settimana si potrà procedere all'illustrazione dei medesimi e al più presto arrivare alla conclusione del provvedimento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che nelle sedute che saranno convocate per la prossima settimana si procederà con le votazioni degli emendamenti presentati ai disegni di legge n. 932 (Intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore e proroga delle operazioni) e n. 466 (Diffamazione a mezzo stampa e lite temeraria).

Ricorda infine che la Commissione dovrà esprimere parere alla 7a Commissione sul disegno di legge n. 970 (Regolamentazione delle competizioni videoludiche) e sui relativi emendamenti posto che la Commissione di merito sta procedendo nell'esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 778

Art. 1

1.1

Lopreiato, Scarpinato

Al comma 1 premettere il seguente: «01. Dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:

"Art. 360-bis (Circostanze aggravanti). 1. Le pene stabilite nei due capi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali nei territori in cui vige lo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1."».

1.2

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «All'articolo 61, primo comma, del codice penale, dopo il numero 11-novies), è, in fine, aggiunto il seguente: "11-decies) l'aver commesso il fatto approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali nei territori in cui vige lo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1."».

1.3

[Stefani](#)

Al comma 1, capoverso «8-quater», sostituire le parole: "delle condizioni conseguenti a calamità naturali" con le seguenti: "delle conseguenze di eventi calamitosi di origine naturale".

1.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso «8-quater» dopo le parole: "conseguenti a" inserire le parole: "gravi".

1.5

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#)

Al comma 1, capoverso «8-quater» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei territori in cui vige lo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

1.6

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso «8-quater» dopo le parole: "calamità naturali" aggiungere le parole: "per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza".

1.7

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'articolo 624, terzo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali nei territori in cui vige lo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1."».

1.8

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sopprimere il comma 3.

1.9

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine il seguente: «3-bis) Dopo l'articolo 624-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 624-ter (Arresto in flagranza differita). 1. Nei casi di cui all'articolo 624-bis si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto."».

1.3.2.1.19. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 146(ant.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024
146^a Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il PRESIDENTE, ricorda che nella seduta dell'11 aprile scorso si era dato conto degli emendamenti presentati al testo del disegno di legge.

Invita pertanto i presentatori ad illustrare le rispettive proposte.

La senatrice LOPREIATO (M5S), richiamando le osservazioni da lei svolte nella seduta del 19 marzo, osserva che le proposte emendative presentate dalla sua parte politica mirano a far sì che la circostanza aggravante dello sciacallaggio possieda i necessari requisiti di tipicità, allo scopo di fugare possibili dubbi interpretativi.

Con riferimento, invece, alla possibilità di problematiche in relazione al principio di certezza della normativa penale, nonché al principio di uguaglianza (in quanto il legare la citata circostanza alla deliberazione dello stato di emergenza, ovvero ad una deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrebbe far dipendere l'applicabilità della sanzione da un provvedimento di carattere politico-amministrativo del Governo), rileva che non sono stati presentati emendamenti sul punto in quanto, a seguito di approfondimenti successivamente effettuati, il disegno di legge sembra comunque porsi in linea con precedenti normative di natura emergenziale (come ad esempio la legge n. 126 del 2008, ed il decreto-legge n.172 dello stesso anno), nonché rispettare il requisito di proporzione tra ragionevolezza dell'intervento e offensività della condotta sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 86 del 2010.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP) precisa che gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico si propongono innanzitutto di perimetrare la fattispecie in esame al fine di evitare possibili difficoltà interpretative.

E' poi prevista la soppressione del terzo comma dell'unico articolo del provvedimento. Ciò in quanto l'incremento di pena ivi previsto non appare giustificato da ragioni concrete e riflette, altresì, l'orientamento politico contraddittorio della maggioranza e del Governo volto da un lato ad alleggerire le pene previste per i reati contro la Pubblica amministrazione e, dall'altro, ad incrementarle riguardo ad altre fattispecie senza comprensibili ragioni.

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az) illustra l'emendamento 1.3, di cui preannuncia la presentazione in un testo corretto.

La proposta, in particolare, ha lo scopo di estendere l'applicazione della fattispecie a tutti gli eventi catastrofali (ricomprendendo pertanto non solo gli eventi calamitosi ma anche, ad esempio, l'incendio di uno stabile).

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione) Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire, la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere favorevole con osservazioni. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione del relatore Rapani, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni e gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 970 segnalando come di interesse rispetto alle competenze della Commissione le seguenti proposte: emendamenti riferiti all'articolo 4, che introduce specifiche disposizioni a salvaguardia dei minori: emendamenti 4.1 e 4.2 (che incrementano il limite di età al di sotto del quale non è consentita ai minori la partecipazione a competizioni videoludiche); emendamento 4.3 (che elimina il riferimento al valore massimo dei premi previsto per le competizioni a cui partecipano i minori con più di sedici anni); emendamento 4.4 (che pone il divieto di profilazione e scambio di informazioni tra giocatori nel caso di competizioni a cui partecipano i minori con più di sedici anni); emendamenti 4.5, 4.6 e 4.8 (che introducono specifici divieti ed obblighi per gli editori videoludici); emendamento 5.2, riferito all'Ufficio competente all'adozione del provvedimento di inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche di cui all'articolo 5, comma 5, diretto a uniformare la denominazione all'interno del disegno di legge, come suggerito nella relazione sul testo svolta in Commissione giustizia nella seduta del 3 aprile; emendamento 10.1 che estende il divieto di scommettere, anche per il tramite di terze persone, anche agli organizzatori che abbiano partecipato ad almeno due competizioni videoludiche; emendamento 10.2 che individua un organo di giustizia ad hoc istituito presso il CONI per le inibitorie e le questioni relative alle competizioni videoludiche; emendamento 10.3 che introduce una sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 euro per chiunque promuove il gioco d'azzardo anche in via indiretta ed emendamento 10.0.1 che estende il divieto di pubblicità di gioco d'azzardo anche agli editori videoludici; emendamenti 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4 che intervengono direttamente sulle sanzioni previste per le violazioni dei divieti relativi alla mancanza di registrazione dell'editore videoludico ovvero relativo alla partecipazione di minori alle competizioni videoludiche; emendamento 12.5 che aggiunge alle sanzioni previste per la violazione dei divieti introdotti dal disegno di legge anche l'inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche per un anno.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, che previa verifica del numero legale, è approvata dalla Commissione, rinviando l'espressione del parere sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di

procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(95) MIRABELLI e altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(573) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione

(616) Ada LOPREIATO. - Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il **PRESIDENTE** informa la Commissione che, lo scorso 15 aprile, il Gruppo di Fratelli d'Italia ha comunicato di ritirare tutti gli emendamenti presentati dai suoi componenti. In particolare, si tratta delle proposte 1.100, 1.101, 1.109, 1.111, 1.114, 1.122, 1.0.1, 2.100, 2.104, 2.109, 2.0.100, 3.0.100, 4.100, 5.100 e 7.100.

Ricorda altresì che, in una precedente seduta, era stato ritirato anche l'emendamento 6.100.

Il vice ministro SISTO osserva quindi che, stante la particolare delicatezza della materia e la rilevanza assunta nel dibattito politico, il Governo ritiene opportuno un supplemento di approfondimento e domanda pertanto un differimento dell'esame del disegno di legge di almeno venti giorni.

Il **PRESIDENTE**, nell'accogliere la richiesta formulata dal rappresentante del Governo e nel rimarcare la particolare delicatezza e complessità della materia, auspica che si possa comunque raggiungere un accordo tra le forze di maggioranza e di opposizione su un testo ampiamente condiviso.

Il senatore **VERINI** (PD-IDP), accogliendo l'invito del Presidente, fa presente che il Gruppo del Partito Democratico sarebbe pienamente disponibile ad un confronto con la maggioranza, a patto, però, che venga chiaramente definita la linea direttrice dello stesso. Sotto questo aspetto, l'esigenza centrale da considerare dovrebbe essere la piena tutela del lavoro dei giornalisti, della libertà di stampa e più in generale della libertà di manifestazione del pensiero in linea, peraltro, con le determinazioni assunte dalle istituzioni europee con la recente direttiva cosiddetta *SLAPP*.

La legge, infatti, già oggi offre al diffamato numerosi strumenti per tutelarsi, laddove, per contro, il giornalista risulta spesso esposto a querele esperite con scopo dichiaratamente intimidatorio. La situazione, inoltre, colpisce in particolar modo i soggetti non inquadrati nei grandi gruppi editoriali e per ciò costretti, di conseguenza, a dover affrontare da soli gli oneri economici necessari per garantirsi un supporto legale.

Il senatore **GASPARRI** (FI-BP-PPE) sottolinea come quello affrontato dal disegno di legge del senatore Balboni sia un tema di estrema delicatezza, lungamente dibattuto dal Parlamento senza che si sia trovato il giusto punto di caduta nel bilanciamento tra l'articolo 21 della Costituzione, e dunque tutte le garanzie da riservare alla stampa e ai giornalisti - professione a cui peraltro appartiene - e quello dell'onorabilità delle persone, che è l'altro tema spesso sottovalutato in nome della libertà di stampa. La sua parte politica è sempre stata contraria alla pena detentiva per i giornalisti, tema su cui si è chiaramente pronunciata la Corte costituzionale, ma va anche ricordato che l'unico giornalista al quale è stata comminata la pena del carcere è un giornalista della sua area politica, che poi, in considerazione della delicatezza dei valori costituzionali in gioco, ha ricevuto la grazia dal Presidente della Repubblica. Ritiene tuttavia che il tema di una maggiore efficacia delle rettifiche, che possano ripristinare l'onorabilità di un soggetto leso da notizie di stampa false, non ha ancora trovato una soluzione soddisfacente e condivisa. L'efficacia delle rettifiche che i giornali pubblicano per il ripristino della reputazione di una persona sono infatti solitamente del tutto inefficaci e non trovano mai lo stesso spazio che invece ha trovato la notizia lesiva dell'onorabilità. Ritiene pertanto che il tema delle rettifiche debba essere affrontato con la dovuta decisione, senza tuttavia mettere in discussione

l'articolo 21 della Costituzione e la libertà di stampa.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) osserva che un'efficace sintesi politica non può prescindere da una ponderata e realistica valutazione di entrambi i profili descritti dai senatori Verini e Gasparri, escludendo pertanto ogni approccio basato su scelte ideologiche.

Nel tutelare la libertà di informazione e di manifestazione del pensiero, infatti, occorre innanzitutto distinguere il caso del giornalista praticante da quello delle figure di vertice delle grandi testate (che, in ragione della loro peculiare posizione, sono in grado influire in maniera ben più marcata sugli orientamenti dell'opinione pubblica), e fare in modo, altresì, di dare adeguata pubblicità non solo alle indagini ma anche ad eventuali sentenze di assoluzione. Allo stesso tempo, è certamente necessario scongiurare eventuali usi distorti del pur legittimo strumento della querela. Alla luce di quanto precede, l'esigenza di approfondimento poc'anzi manifestata dal rappresentante del Governo appare pienamente comprensibile.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Verini, ponendosi criticamente rispetto a quelle svolte invece dal senatore Gasparri.

La problematica del ripristino della reputazione andrebbe infatti debitamente perimetrata per evitare che si tramuti, in concreto, in un'indebita limitazione della libertà di stampa attraverso querele intimidatorie nei confronti dei giornalisti. La libertà di stampa è tutelata, tra l'altro, anche da una specifica direttiva varata dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo, a cui, entro due anni, l'Italia dovrà adeguarsi.

Il testo del disegno di legge n. 466 necessita pertanto di evidenti miglioramenti ed in tal senso si muovono gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico, che ha altresì salutato con favore il ritiro, da parte del relatore, delle proposte che, prevedendo il carcere per i giornalisti, sono state ritenute correttamente altamente lesive della libertà di stampa.

Il [PRESIDENTE](#), nell'auspicare che possa trovarsi un bilanciamento tra le diverse sensibilità emerse nel dibattito, osserva che nell'individuazione delle migliori soluzioni normative la Commissione dovrà altresì tener conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sulla cosiddetta "verità putativa", concetto che attribuisce rilevanza alla buona fede del giornalista che ha diffuso notizie non vere, o non del tutto vere, nell'ambito del diritto di cronaca. La considerazione di questi orientamenti, tuttavia, non può al contempo prescindere dalla necessità di fornire adeguata tutela a colui che vede offesa la propria reputazione da notizie lesive della sua onorabilità.

Non va trascurato, infatti, che il ripristino della reputazione dell'individuo può essere, in concreto, particolarmente problematico: spesso la rettifica viene pubblicata dopo un notevole lasso di tempo e senza lo stesso spazio dato alla notizia diffamatoria. Diverso è il caso delle notizie lesive riguardanti persone sotto inchiesta, in quanto l'obbligo di ripristino della reputazione avviene a seguito dell'evoluzione processuale: in questo caso, il lasso di tempo che intercorre tra l'avvio delle indagini e l'eventuale sentenza di proscioglimento o di assoluzione può essere anche notevole e l'immagine negativa dell'indagato - veicolata spesso più dai titoli degli articoli che non dai testi degli stessi - può radicarsi indelebilmente in seno all'opinione pubblica. Il disegno di legge n. 466, all'articolo 1, comma 1, lettera b), che modifica l'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, individua come soluzione in caso di inadempienza rispetto alla pubblicazione di rettifiche o smentite il ricorso al giudice ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile. Di tutti questi aspetti la Commissione dovrà tenere conto nell'ulteriore approfondimento tecnico che sarà svolto al fine di assicurare il giusto temperamento dei valori costituzionali in gioco.

Il vice ministro SISTO esprime grande apprezzamento per il dibattito che questa mattina si è svolto su un tema di estrema delicatezza, perché fornisce importanti indicazioni anche all'azione di Governo. In proposito, ricorda che gli articoli 15, 21 e 27 della Costituzione rappresentano i pilastri che devono essere salvaguardati in un equilibrio complessivo indicato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Un ulteriore tassello che sta a cuore al Governo è evitare processi mediatici per tutelare la reputazione dei cittadini. Con riferimento alla richiamata direttiva UE cosiddetta *SLAPP*, ritiene che la dismissione della tutela penale debba essere compensata da un rafforzamento degli strumenti extra penali. Infine, rileva come un ulteriore tema che dovrà essere oggetto di approfondimento riguardi

specificamente la questione dei titoli, che sono gli elementi che più colpiscono i lettori, che spesso sulla base di questi si formano un'opinione.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) auspica che la prossima settimana possa concludersi la discussione generale sul disegno di legge n. 766, relativo al processo telematico.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:

- valuti la Commissione in relazione all'articolo 3, comma 5, riguardante le sanzioni per l'omessa trasmissione dei dati come disciplinare il tema della correzione dei medesimi e della successiva trasmissione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 970

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di uniformare la denominazione dell'Ufficio di cui all'articolo 5, comma 5, del provvedimento, che in più parti del disegno di legge è indicato con la denominazione di «Commissione»;

con riferimento all'articolo 12, appare opportuno che la Commissione di merito definisca meglio l'ambito soggettivo di applicazione delle sanzioni e valuti se gli illeciti previsti nel provvedimento siano di natura amministrativa e pertanto se sia opportuno sostituire al termine «multa» l'espressione «sanzione amministrativa».

1.3.2.1.20. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 152(pom.) del 14/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024

152^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata ([n. 137](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il [PRESIDENTE](#), nel riepilogare brevemente l'*iter* dell'atto del Governo in titolo, chiede se vi siano iscritti a parlare in sede di discussione generale.

La senatrice [BILOTTI](#) (M5S) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, la presentazione di una proposta di parere.

Il [PRESIDENTE](#), apprezze le circostanze, rinvia quindi l'esame del provvedimento, osservando che la votazione delle proposte di parere dovrà comunque aver luogo al più presto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 7 maggio scorso il sottosegretario Ostellari aveva preannunciato la presentazione di un emendamento del Governo sul provvedimento in esame. Chiede quindi se il testo della proposta di modifica sia disponibile.

Il sottosegretario OSTELLARI dà quindi conto della presentazione, da parte del Governo, dell'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato).

Facendo seguito a una richiesta formulata dal senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per martedì 21 maggio, alle ore 15, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 1.100.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(Parere alla 10a Commissione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che nella seduta del 26 marzo scorso, la Commissione aveva approvato un parere favorevole con condizioni sul testo, con particolare riguardo all'introduzione del nuovo reato di istigazione al ricorso di pratiche alimentare idonee a provocare l'anoressia o la bulimia.

Invita quindi il relatore ad illustrare gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del Regolamento.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, in materia di disturbi alimentari, su cui la Commissione ha espresso un parere con condizioni sull'articolo 2, volto ad introdurre il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare anoressia e bulimia. In ragione agli emendamenti riferiti a questo articolo, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 non sembrano tuttavia superati i problemi posti dalle condizioni formulate nel parere, in particolare sotto il profilo della sistematica penale. Suggerisce pertanto che la Commissione di merito valuti l'opportunità di uno stralcio dell'articolo in questione, al fine di consentire un rapido esame del provvedimento nelle sue parti più rilevanti, fermo restando l'esame come autonomo disegno di legge della norma penale stralciata. L'articolo 101 del Regolamento, infatti, espressamente prevede la possibilità che uno o più articoli di un disegno di legge, aventi portata autonoma rispetto al medesimo, possano essere stralciati.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che l'introduzione della nuova fattispecie di reato di istigazione al ricorso di pratiche alimentare idonee a provocare l'anoressia o la bulimia merita di essere approfondita sotto numerosi profili tecnici, sui quali la Commissione ha giustamente focalizzato la propria attenzione.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) concorda con i rilievi formulati dal relatore, osservando che la fattispecie criminosa definita dall'articolo 2 presenta caratteri di eccessiva genericità.

Anche ad avviso del senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) il nuovo reato introdotto dal disegno di legge appare definito in maniera impropria, non rispettando i principi di tassatività della legge penale. Sarebbe pertanto opportuno uno stralcio della disposizione, da recepire in un separato disegno di legge assegnato alla Commissione giustizia.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) osserva che già l'assegnazione del disegno di legge in sede redigente presso la Commissione di merito potrebbe dar luogo a un'anomalia, stante l'introduzione di una nuova fattispecie criminosa. L'opportunità di stralciare la relativa disposizione, recependola in un separato disegno di legge esaminato nel merito dalla Commissione giustizia, consentirebbe infatti di valutarne attentamente la compatibilità sistemica.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) osserva preliminarmente che anche il disegno di legge in titolo si colloca nell'alveo di un discutibile orientamento politico tenuto sino ad ora dalla maggioranza, volto alla continua introduzione di nuove figure di reato.

In ogni caso appare senz'altro opportuno uno stralcio della disposizione in esame e le osservazioni formulate nel corso del dibattito non possono che essere condivise.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi l'esame del disegno di legge in titolo, invitando contestualmente il relatore a presentare una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo

111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nelle sedute di dicembre e gennaio vi erano stati numerosi interventi in discussione generale che sollecitavano al Governo un approfondimento sul merito del testo unificato, ai fini dell'espressione del parere.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) osserva che l'istruttoria presso la Commissione di merito non appare completa e che, stante la particolare rilevanza e delicatezza della tematica, sarebbe stato forse opportuno assegnare il disegno di legge alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia anche al fine di poter procedere all'audizione di esperti della materia.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) invita la Commissione a valutare attentamente i rilievi formulati dal Capo dello Stato in occasione di recente un incontro con degli studenti milanesi, sull'opportunità di inserire nel testo costituzionale disposizioni da un lato troppo eterogenee e dall'altro eccessivamente circostanziate.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, propone di approfondire le tematiche sollevate nel dibattito in un apposito Ufficio di Presidenza.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il sottosegretario OSTELLARI, nel preannunciare l'imminente presentazione di un disegno di legge del Governo che conterrebbe anche la materia trattata dal provvedimento in titolo, invita la Commissione a valutare un differimento dell'esame del provvedimento.

Il relatore [SISLER](#) (FdI) si associa alla proposta avanzata dal rappresentante del Governo.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi l'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(95) MIRABELLI e altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(573) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione

(616) Ada LOPREIATO. - Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), nel riepilogare l'iter dei disegni di legge in titolo, ricorda che nella seduta del 17 aprile il Governo aveva richiesto un supplemento di approfondimento, stante la delicatezza della materia.

Rende inoltre noto che da alcuni commissari sono altresì pervenute delle richieste per una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti, scaduto lo scorso 5 aprile.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), nel richiamare la particolare complessità della materia trattata, osserva che un'eventuale riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti dovrebbe

tenere conto della necessità di consentire un'efficace mediazione tra le posizioni delle varie forze politiche al fin di pervenire ad un testo il più possibile condiviso. Il nuovo termine, pertanto, non dovrebbe essere particolarmente stringente.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) rammenta che il Governo aveva altresì ventilato la possibilità di presentare dei propri emendamenti e chiede delle delucidazioni sul punto. Osserva inoltre che, qualora il Governo dovesse procedere alla presentazione di emendamenti, la riapertura del termine per i commissari non avrebbe alcuna utilità.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che qualora si optasse per una riapertura del termine, esso sarebbe comunque fissato molto avanti nel tempo, in modo da consentire al Governo di terminare la propria attività di approfondimento.

Il sottosegretario OSTELLARI ritiene che non sussistono limitazioni alla discrezionalità della Commissione sul modo di procedere qualora il Governo sciogliesse a breve la propria riserva, presentando eventualmente delle proprie proposte. A quel punto si potrà fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti. In caso contrario, la Commissione può comunque liberamente valutare l'opportunità di una riapertura del termine, ferma restando, per l'Esecutivo, la possibilità di intervenire successivamente.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) dichiara, a nome della propria parte politica, la disponibilità ad incontrare esponenti delle forze di maggioranza per verificare la possibilità di eventuali intese, sempre se la maggioranza stessa ne faccia richiesta e sia a ciò realmente interessata. Per evidenti ragioni di galateo istituzionale, dovrebbero essere le forze politiche di maggioranza a mostrare per prime la disponibilità ad un confronto.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno verificare preliminarmente se il Governo sia effettivamente nelle condizioni di terminare la propria attività istruttoria.

Il sottosegretario OSTELLARI assicura la presidenza che la prossima settimana il Governo potrà informare la Commissione sullo stato di avanzamento della propria attività di approfondimento.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) ritiene che sia senz'altro possibile pervenire ad un'intesa con le forze politiche di opposizione. Andrebbero però superate le numerose ed erronee interpretazioni date alla scelta, operata dal relatore, di ritirare i propri emendamenti nell'ultima seduta. La decisione, infatti, non è stata frutto di una scelta contingente ovvero del riconoscimento di un errore, bensì della precisa volontà di approfondire ulteriormente le problematiche connesse alla materia in modo da tutelare debitamente i diritti dei giornalisti e di evitare il prodursi di situazioni sperequative.

Concorda inoltre sull'opportunità di rinviare l'esame congiunto dei provvedimenti, al fine di dar modo al Governo di sciogliere le proprie riserve.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto delle risultanze del dibattito, rinvia infine l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(837) DE PRIAMO e altri. - Interpretazione autentica del comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

(Parere alla 8a Commissione. Esame del testo e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo)

Il relatore, senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo che interviene sulla procedura dettata dall'articolo 31, commi 45 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mediante la quale i comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare già concesse in diritto di superficie e, in maniera particolare, sulla procedura di affrancazione dai vincoli sul prezzo di cessione e di locazione delle singole unità.

Il comma 47 dell'articolo 31 disciplina la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, mentre il comma 48 detta i criteri per la determinazione, da parte dei comuni, del corrispettivo delle aree cedute in proprietà, prevedendo, tra l'altro, che il costo dell'area non possa comunque essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione.

Il comma 49-bis - inserito durante la conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 -

attualmente prevede, tra l'altro, che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse.

In particolare, il disegno di legge si compone di quattro articoli. L'articolo 1 reca un'interpretazione autentica del ricordato comma [49-bis](#), stabilendo che la norma deve essere interpretata nel senso che: i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, del canone massimo di locazione delle stesse nonché tutti gli altri vincoli di natura soggettiva, anche riguardo eventuali finanziamenti pubblici, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge n. 865 del 1971, per la cessione del diritto di proprietà, cessano di avere efficacia alla scadenza della convenzione; la procedura di affrancazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 15 marzo 1992, nonché della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 1° gennaio 1997. Su richiesta degli aventi diritto, i comuni devono restituire le somme versate dagli stessi a titolo di affrancazione per la rimozione dei vincoli sugli immobili i cui effetti erano cessati alla scadenza della convenzione.

L'articolo 2, con riferimento alla determinazione del corrispettivo dell'area ceduta in proprietà, prevede che il costo dell'area - oltre a non poter essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione, come attualmente già previsto dal suddetto comma 48 - debba rispettare l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Un'identica previsione era già stata introdotta durante l'esame in sede parlamentare del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ma successivamente soppressa in sede di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Gli articoli 3 e 4 recano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

In relazione alle proposte emendative, gli emendamenti da 1.1 a 1.5 intervengono sull'interpretazione autentica del citato comma [49-bis](#) di cui all'articolo 1. Gli emendamenti da 2.1 a 2.5 intervengono sui parametri relativi al limite massimo di determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 2. Vi sono poi emendamenti aggiuntivi che intervengono in materia di calcolo delle superfici (emendamento 2.0.1), in materia di regolamenti comunali (emendamento 2.0.2) nonché in tema di diritto di riscatto e prelazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (emendamento 2.0.3).

Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti. Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti avanzata dal relatore è approvata.

IN SEDE REFERENTE

[\(626\)](#) *POTENTI e altri. - Modifica all'articolo 58 del codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sul disegno di legge in titolo era stato effettuato un ciclo di audizioni.

Chiede quindi se vi siano iscritti a parlare in discussione generale.

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) osserva che non appare possibile svolgere una proficua discussione senza conoscere preventivamente l'entità dei casi in cui la persona viene rinvenuta tra i cinque e i dieci anni dalla scomparsa e che, sul punto, era stata formulata una specifica richiesta al Governo.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) ricorda che il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, udita sul punto, aveva comunque precisato che la grande maggioranza delle persone veniva comunque rinvenuta a pochi mesi dalla scomparsa.

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) insiste sulla necessità di disporre di elementi conoscitivi forniti del ministero competente.

Il [PRESIDENTE](#) assicura il relatore che, non appena disponibili, i predetti elementi saranno tempestivamente messi a disposizione dei commissari compresi quelli già forniti dagli auditi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(901) Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) informa la Commissione che sono pervenuti e sono in distribuzione i pareri non ostativi sul testo espressi dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio.

Ricorda inoltre che nella seduta del 18 aprile scorso il relatore Rastrelli aveva chiesto una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti - inizialmente fissato per il 17 aprile - all'esito delle valutazioni svolte dall'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, istituito di recente presso il Ministero della giustizia.

Il relatore RASTRELLI ribadisce quindi l'opportunità di conoscere preventivamente le valutazioni dell'Osservatorio prima di fissare nuovamente tale termine.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che al termine della seduta avrà luogo un Ufficio di Presidenza integrato dei rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [778](#)

Art. 1

1.100

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. all'articolo 61, primo comma, numero 5), dopo le parole «l'avere profittato» sono inserite le seguenti: «di pubbliche calamità o»;
- b. all'articolo 624, terzo comma, le parole «e 7-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «7-bis) e 8-quater)»;
- c. all'articolo 624-bis, il terzo comma è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, ovvero dall'articolo 61, primo comma. La pena è della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 2.000 a euro 5.000 quando concorrono due o più delle circostanze indicate nel primo periodo.»;
- d. all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 8-ter) è aggiunto il seguente: «8-quater) se

ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5).».

C onsequently, modify the title of the law as follows:

Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 e 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-*bis* del codice penale

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=564
33

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 48(pom., Sottocomm. pareri) del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024**

48^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,20.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 apporta modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Disposizioni sulla stampa*) e in particolare:

a) interviene sull'articolo 1 della predetta legge n. 47 del 1948, per estendere l'ambito di applicazione della stessa anche alle testate giornalistiche *online* e radiotelevisive;

b) modifica la disciplina del diritto di rettifica di cui all'articolo 8 della legge del n. 47 del 1948, con particolare riferimento alle testate giornalistiche *on line*, alle trasmissioni radiofoniche o televisive;

c) nella prospettiva di una revisione della disciplina delle sanzioni civilistiche previste per la diffamazione a mezzo stampa, abroga l'articolo 12 della legge n. 47 del 1948 (rubricato *Riparazione pecuniaria*) ed inserisce contestualmente un articolo 11-*bis* dopo all'articolo 11 della legge n. 47 del 1948, nel quale sono fissati più precisi criteri di determinazione del danno da diffamazione ai fini del risarcimento;

d) riformula l'articolo 13 della legge sulla stampa (rubricato *Pene per la diffamazione*);

e) modifica l'articolo 21 della legge n. 47 del 1948, prevedendo che per il delitto di diffamazione commesso a mezzo stampa o attraverso altro prodotto editoriale registrato sia competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa;

- l'articolo 2 modifica:

a) l'articolo 57 del codice penale, il quale nella sua formulazione vigente punisce, a titolo di colpa, la condotta del «direttore o vicedirettore responsabile» di uno stampato periodico che abbia omesso «di esercitare il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati», qualora «un reato» sia stato integrato. In particolare, il nuovo articolo 57 del codice penale estende la disciplina riservata ai direttori o ai vicedirettori di testate afferenti alla stampa tradizionale anche ai direttori o ai vicedirettori di testate giornalistiche radiotelevisive e telematiche. Si prevede poi che la pena sia in ogni caso ridotta di un terzo (e non più "diminuita in misura non eccedente un

terzo") e non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista;
b) la fattispecie del delitto di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale, eliminando ogni riferimento alla pena della reclusione e, contestualmente, aggravando il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria. È inoltre eliminato il riferimento all'offesa arrecata per mezzo stampa (sostituito da quello dell'offesa arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità);
- l'articolo 3 prevede misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione. Questi ultimi, infatti, possono chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge;
- l'articolo 4 introduce un nuovo articolo 17-*bis* nel decreto legislativo n. 70 del 2003 recante attuazione della "direttiva sul commercio elettronico", al fine di disciplinare le procedure di notifica e rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di servizi *on line*. La disposizione prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di un organo di autoregolamentazione indipendente, competente per le procedure di conciliazione;
- l'articolo 5 riformula l'articolo 200 del codice di procedura penale, estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo;
- l'articolo 6 inserisce nell'articolo 427 del codice di procedura penale - che riguarda la condanna del querelante alle spese e ai danni in caso di lite temeraria - un comma 3-*bis* che consente al giudice di condannare il querelante stesso al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende;
- l'articolo 7, infine, aggiunge un nuovo comma all'articolo 321 del codice di procedura penale, in materia di sequestro preventivo. La nuova disposizione prevede che il giudice possa ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati,
propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(982) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(987) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(238) LA PIETRA. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo rappresentando la necessità di aggiornare all'annualità in corso la decorrenza degli oneri e della relativa copertura.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,30

1.4.2.1.2. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 177(pom.) del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024

177^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i disegni di legge nn. [466](#) ("Diffamazione a mezzo stampa e lite temeraria") e [932](#) ("Intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore e proroga delle operazioni") sono stati rimessi in seduta plenaria dalla Sottocommissione, su richiesta del senatore Cataldi, per un ulteriore approfondimento, e che si procederà alla votazione della proposta di parere nella seduta già convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 28 febbraio.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. [935](#) e [830](#).

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di mercoledì 21 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta odierna si sarebbe dovuto procedere all'espressione dei pareri sugli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1, e alla relativa votazione. Tuttavia, stante l'assenza per motivi di salute del relatore, risulta opportuno rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge costituzionale in titolo a domani.

Propone pertanto di sconvocare le sedute già convocate per le ore 20 di oggi, martedì 27 febbraio, e

per le ore 8,30 di domani, mercoledì 28 febbraio, confermando invece le sedute di domani delle ore 14 e delle ore 20.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 30 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il presidente Balboni, in qualità di relatore, aveva proposto di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge in titolo. Tuttavia, i senatori Giorgis e Cataldi avevano manifestato l'intenzione di proporre alcune proposte di integrazione allo schema di parere, di cui pertanto sollecita l'invio, al fine di poter addivenire alla votazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

1.4.2.1.3. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 178(pom.) del 28/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2024

178^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[TOSATO](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di ieri, martedì 27 febbraio, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene preoccupanti le misure in esame, che lasciano intuire un atteggiamento intollerante nei confronti dei giornalisti. Infatti, non solo si introducono sanzioni più severe, ma si prevedono termini molto stringenti per la rettifica, tanto da renderne quasi impossibile la pubblicazione. A suo avviso, anziché tutelare il diffamato si intende piuttosto colpire la libertà di espressione, proprio mentre l'Unione europea va in direzione opposta, con una direttiva sui risarcimenti ai giornalisti per le liti temerarie.

A nome del Gruppo, esprime quindi un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di ieri, martedì 27 febbraio, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene che il divieto di intercettazione dovrebbe riguardare solo le comunicazioni tra l'avvocato e il suo cliente nell'esercizio del mandato. In caso contrario, oltre a violare il principio di uguaglianza, si limiterebbero in modo eccessivo gli strumenti a disposizione della magistratura per la ricerca della prova, in contrasto peraltro con gli obiettivi di assicurare ordine e legalità che almeno una parte della maggioranza dichiara di perseguire.

Annuncia pertanto un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 27 febbraio.

Il presidente [TOSATO](#), ricorda che il presidente Balboni, in qualità di relatore, aveva proposto di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, già pubblicato in allegato alla seduta pomeridiana del 30 gennaio scorso.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) critica il ricorso al sorteggio per l'individuazione dei candidati all'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura. Ricorda che di questo argomento si era occupato nella scorsa legislatura anche il ministro della giustizia Bonafede. Si era convenuto che, pur essendo corretto l'obiettivo di contrastare la formazione di correnti all'interno del CSM, fosse inopportuno rimettere alla casualità il conferimento di una carica elettiva.

Inoltre, a suo avviso, tale misura costituirebbe una violazione del principio di separazione dei poteri, in quanto la politica si arrogerebbe il diritto di intervenire nell'elezione dei componenti togati dell'organo di autogoverno dei giudici, oltre ad eleggere i membri laici.

Annuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) preannuncia un voto contrario, non solo per il merito del provvedimento, ma anche perché il meccanismo del sorteggio solleva dubbi di costituzionalità, come sottolineato dalla maggioranza degli esperti consultati nella scorsa legislatura. Ritene pertanto che sarebbe più corretto modificare lo schema di parere, dando conto dell'orientamento degli studiosi circa i possibili profili di illegittimità costituzionale.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto dei rilievi delle opposizioni, ma preferisce mantenere inalterato lo schema di parere, ritenendo che le osservazioni proposte potranno essere approfondite nella Commissione di merito.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) fa presente di aver preannunciato anche al presidente Balboni la convocazione di una riunione del Gruppo PD per le ore 9,30 di domani, giovedì 29 febbraio. Chiede quindi di organizzare i lavori della Commissione in modo da consentire ai senatori del PD di parteciparvi.

Il presidente [TOSATO](#), stante la richiesta del senatore Giorgis, propone di sconvocare le sedute già convocate per le ore 20 di oggi e per le ore 8,30 di domani. Propone altresì di anticipare alle ore 12 la seduta già convocata per le ore 13 di domani, per l'espressione del parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge n. [986](#) (decreto-legge n. 4 del 2024 - Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico).

Il senatore [LISEI](#) (FdI) ritiene condivisibile la proposta del Presidente. Del resto, anche l'esame del disegno di legge n. [997](#) (decreto-legge n. 7 del 2024 - Consultazioni elettorali per l'anno 2024) finirebbe comunque per slittare alla prossima settimana, in attesa del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti eventualmente approvati.

Le senatrici [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) e [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) si associano alle considerazioni del senatore Lisei.

La Commissione pertanto conviene.

SCONVOCAZIONE E ANTICIPAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le sedute, già convocate per le ore 20 di oggi, mercoledì 28 febbraio, e per le ore 8,30 di domani, giovedì 29 febbraio, non avranno luogo. La seduta di domani, già convocata per le ore 13, è anticipata alle ore 12.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 466**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 apporta modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e in particolare:

- a) interviene sull'articolo 1 della predetta legge n. 47 del 1948, per estendere l'ambito di applicazione della stessa anche alle testate giornalistiche online e radiotelevisive;
 - b) modifica la disciplina del diritto di rettifica di cui all'articolo 8 della legge del n. 47 del 1948, con particolare riferimento alle testate giornalistiche on line, alle trasmissioni radiofoniche o televisive;
 - c) nella prospettiva di una revisione della disciplina delle sanzioni civilistiche previste per la diffamazione a mezzo stampa, abroga l'articolo 12 della legge n. 47 del 1948 (rubricato Riparazione pecuniaria) ed inserisce contestualmente un articolo 11-*bis* dopo all'articolo 11 della legge n. 47 del 1948, nel quale sono fissati più precisi criteri di determinazione del danno da diffamazione ai fini del risarcimento;
 - d) riformula l'articolo 13 della legge sulla stampa (rubricato Pene per la diffamazione);
 - e) modifica l'articolo 21 della legge n. 47 del 1948, prevedendo che per il delitto di diffamazione commesso a mezzo stampa o attraverso altro prodotto editoriale registrato sia competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa;
- l'articolo 2 modifica:
- a) l'articolo 57 del codice penale, il quale nella sua formulazione vigente punisce, a titolo di colpa, la condotta del «direttore o vicedirettore responsabile» di uno stampato periodico che abbia omesso «di esercitare il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati», qualora «un reato» sia stato integrato. In particolare, il nuovo articolo 57 del codice penale estende la disciplina riservata ai direttori o ai vicedirettori di testate afferenti alla stampa tradizionale anche ai direttori o ai vicedirettori di testate giornalistiche radiotelevisive e telematiche. Si prevede poi che la pena sia in ogni caso ridotta di un terzo (e non più "diminuita in misura non eccedente un terzo") e non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista;
 - b) la fattispecie del delitto di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale, eliminando ogni riferimento alla pena della reclusione e, contestualmente, aggravando il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria. È inoltre eliminato il riferimento all'offesa arrecata per mezzo stampa (sostituito da quello dell'offesa arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità);
- l'articolo 3 prevede misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione. Questi ultimi, infatti, possono chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge;
- l'articolo 4 introduce un nuovo articolo 17-*bis* nel decreto legislativo n. 70 del 2003 recante attuazione della "direttiva sul commercio elettronico", al fine di disciplinare le procedure di notifica e rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di servizi on line. La disposizione prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di un organo di autoregolamentazione indipendente, competente per le procedure di conciliazione;
- l'articolo 5 riformula l'articolo 200 del codice di procedura penale, estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicitari iscritti al rispettivo albo;
- l'articolo 6 inserisce nell'articolo 427 del codice di procedura penale - che riguarda la condanna del querelante alle spese e ai danni in caso di lite temeraria - un comma 3-*bis* che consente al giudice di condannare il querelante stesso al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende;
- l'articolo 7, infine, aggiunge un nuovo comma all'articolo 321 del codice di procedura penale, in materia di sequestro preventivo. La nuova disposizione prevede che il giudice possa ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 118(pom.) del 09/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 9 GENNAIO 2024

118^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*Interviene il Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, Raffaele Fitto.
La seduta inizia alle ore 15.*

IN SEDE REFERENTE

[\(969\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 dicembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, Raffaele Fitto, per la sua presenza e, in merito al prosieguo dell'esame del disegno di legge di delegazione europea, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di mercoledì 17 gennaio.

Comunica, inoltre, che le due Relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, programmatica 2023 e consuntiva 2022, sulle quali è relatrice la senatrice Murelli, saranno incardinate il prossimo martedì 16 gennaio e il loro esame sarà congiunto con quello del disegno di legge di delegazione europea.

La Commissione conviene.

Il ministro FITTO sottolinea la volontà del Governo di svolgere un proficuo lavoro con la Commissione per una celere approvazione del disegno di legge, che consentirà all'Italia di procedere all'attuazione di numerose direttive in scadenza e di adeguare l'ordinamento interno all'entrata in vigore dei regolamenti direttamente applicabili.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) esprime apprezzamento per la fissazione di un congruo termine per la presentazione degli emendamenti, consentendo così di disporre del tempo necessario per la loro predisposizione e per gli approfondimenti del caso.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(404\)](#) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio 2023.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, sottolinea l'importanza di una tutela piena dei minori, in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con la Costituzione italiana.

Al riguardo, ritiene fondamentale tenere alta l'attenzione su tutte le ipotesi in cui vengono in rilievo gli interessi del minore alla sua crescita e al suo sviluppo armonioso, che richiedono un impegno costante da parte delle istituzioni.

Sottolinea in particolare i casi, non infrequenti, in cui si verifica il distacco fisico dei figli dai genitori, o da uno di essi, soprattutto qualora vi siano state sottrazioni non consensuali di minori e la loro permanenza forzata all'estero.

In queste situazioni, i diritti di visita dei genitori o del genitore non convivente, così come le decisioni fondamentali riguardanti la vita dei figli, le scelte in merito all'attribuzione della cittadinanza o altri diritti, sono fortemente compressi e sono presi in considerazione soltanto i doveri economici del genitore.

Si tratta di scelte fondamentali per la vita del minore che, una volta trasferito all'estero, sono assunte in via esclusiva dal genitore che lo ha con sé, escludendo quello rimasto in Italia.

Si sono anche verificate situazioni paradossali, come nel caso di un padre, il cui figlio è stato illecitamente trattenuto dalla madre in Armenia, che reclamava i propri diritti nei confronti del figlio e che è stato invece sottoposto anche a procedimento penale in Armenia per l'inadempimento dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria.

Il tema dei figli sottratti a uno dei genitori suscita quindi forte preoccupazione, con veri e propri casi di sottrazione di minori, irrisolti e in rapido peggioramento, nonostante sentenze italiane, civili e penali, che, in diversi casi, attribuiscono l'affido esclusivo dei bambini al papà o alla mamma italiani: sentenze semplicemente non applicate. Risulta spesso quasi impossibile riprendere i piccoli portati all'estero illecitamente.

Le leggi italiane in materia sembrano ormai inadeguate e manca la collaborazione da parte delle autorità locali straniere. Occorre perciò moltiplicare gli sforzi. Presso la Farnesina, la *Task force* "minori contesi" si impegna quanto più è possibile, ma occorre un salto di qualità nella trattazione di queste delicate e importanti vicende e una riforma urgente di revisione della normativa, oltre che ovviamente una più incisiva *moral suasion* e pressione internazionale tramite il nostro apparato diplomatico.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) condivide le preoccupazioni espresse dal Presidente relatore e sottolinea l'importanza di fare esplicito riferimento anche ai casi di sottrazione di persone incapaci.

Il [PRESIDENTE](#) relatore accoglie l'osservazione della senatrice Rojc e si riserva di svolgere le opportune verifiche con le strutture competenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Infine, su sollecitazione del senatore [LOREFICE](#) (M5S), il Presidente assicura una tempistica dell'esame che assicuri i necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale (Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, presentato dai senatori Sironi, Di Girolamo e Patuanelli, che, al pari dei disegni di legge nn. 29, 761, 863 e 903, verte sul tema della rigenerazione urbana.

In particolare, l'articolo 1 specifica che il disegno di legge detta disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale, tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo quale ecosistema essenziale, bene comune e risorsa non rinnovabile che produce servizi ecosistemici anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico, di resilienza ai cambiamenti climatici e per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e delle acque.

L'articolo 2 elenca le definizioni, mentre l'articolo 3 rinvia a un decreto ministeriale per disciplinare il monitoraggio del consumo del suolo.

L'articolo 4 stabilisce il divieto di consumo o impermeabilizzazione di nuovo suolo, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, coinvolgendo le regioni e i comuni nel riuso e nella rigenerazione urbana. È inoltre prevista, in via subordinata, la compensazione del consumo di suolo libero con la ri-

permeabilizzazione di aree di pari superficie o altre forme di compensazione ecologica.

L'articolo 5 dispone ai fini del censimento del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. Inoltre, viene istituito il bilancio ecologico dei comuni, in cui si indica il controvalore economico della perdita o dell'acquisizione di servizi ecosistemici del suolo, misurato in termini di impronta di carbonio (*carbon footprint*) per ogni ettaro di suolo consumato.

L'articolo 6 istituisce il Fondo nazionale per gli interventi di rigenerazione urbana, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinata al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana, tenendo conto del bilancio ecologico del suolo redatto dai comuni.

Infine, l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato ad altra seduta.

(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(573) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione

(Parere alla 2a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore **SCURRIA** (Fdl), relatore, introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, che prevedono una riforma delle norme in materia di diffamazione a mezzo stampa, con l'intento di bilanciare l'esigenza della tutela della reputazione individuale della persona offesa dalla notizia diffamatoria con la necessità di una disciplina sanzionatoria proporzionata, che non violi la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantiti, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, relativa all'applicazione dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sulla libertà di espressione, e la sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2021.

In particolare, i disegni di legge prevedono l'eliminazione della pena detentiva, prevista dal vigente articolo 13 della legge sulla stampa n. 47 del 1948, su cui è peraltro già intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale con la citata sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2021. Secondo il consolidato orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, fatto proprio dalla Corte costituzionale, la pena detentiva per i delitti di diffamazione a mezzo stampa è ritenuta contraria alla libertà di espressione di cui all'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto eccessiva e sproporzionata, poiché idonea a scoraggiare l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà d'informazione, salvo che in circostanze eccezionali ove si determini una grave lesione di altri diritti fondamentali, come ad esempio in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza.

Si prevedono anche disposizioni volte ad aggiornare la normativa sul contrasto alla diffamazione con riferimento all'uso di *Internet*, con l'obbligo della celere e visibile pubblicazione di smentite o rettifiche, e di rimozione dei contenuti dai motori di ricerca.

I disegni di legge tengono conto del dibattito svoltosi sul tema nel corso delle precedenti legislature e ripropongono, con alcune modifiche il testo approvato dalla Commissione giustizia del Senato nell'ultima legislatura.

La Commissione di merito ha quindi adottato, il 10 ottobre 2023, il disegno di legge n. 466, a prima firma del senatore Balboni, come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto.

Esso si compone di 7 articoli. L'articolo 1 reca le modifiche alla legge sulla stampa n. 47 del 1948, estendendone l'applicazione anche ai quotidiani *online* e ai telegiornali e giornali radio. Si prevede una riscrittura dell'articolo 8, sulle rettifiche e smentite, volta a favorire l'immediata riparazione dell'offesa

subita, consentendo alla persona offesa un'effettiva tutela del proprio onore e della propria dignità, senza le lungaggini processuali. Sono altresì previste le modalità per effettuare la rettifica per i quotidiani, per i periodici, per i quotidiani *online*, per la stampa non periodica, per i telegiornali e i giornali radio.

Si introduce l'articolo 11-*bis*, nella legge sulla stampa, in cui sono stabiliti i criteri per la determinazione del danno derivante dalla diffamazione e degli effetti riparatori, ed è conseguentemente prevista l'abrogazione dell'articolo 12 sulla riparazione.

Si modifica l'articolo 13 della legge sulla stampa, eliminando la pena detentiva, in linea con la citata giurisprudenza europea e nazionale, ma aumentando la multa dall'attuale minimo di 500.000 lire, a un minimo di 5.000 euro e massimo di 10.000. Se poi la diffamazione è avvenuta con la diffusione di un fatto falso, nella consapevolezza della sua falsità, si applica una multa da 10.000 euro a 50.000 euro. Sono inoltre previste le pene accessorie della pubblicazione della sentenza e della interdizione dalla professione di giornalista fino a sei mesi. Tuttavia, l'autore dell'offesa o il direttore editoriale non sono punibili qualora siano state pubblicate o diffuse rettifiche o smentite idonee a riparare l'offesa. Con l'articolo 2 del disegno di legge sono previste modifiche al codice penale, in linea con le predette modifiche alla legge sulla stampa. Segnatamente, è prevista una modifica dell'articolo 57, che disciplina i reati commessi con il mezzo della stampa o di altri prodotti editoriali registrati, e una dell'articolo 595, relativo alle sanzioni per l'illecito penale della diffamazione.

L'articolo 3 reca misure a tutela del soggetto diffamato o leso dal trattamento illegittimo di dati personali, volte a riconoscere alla persona offesa il diritto di ottenere l'eliminazione dai siti *Internet* e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di legge (diritto all'oblio).

L'articolo 4 propone l'introduzione di un nuovo articolo 17-*bis* al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE sui servizi digitali, in cui sono stabilite procedure di notifica e di rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di servizi *online*, ed è prevista l'attivazione di una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinanzi a un organo di autoregolamentazione indipendente istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Con riguardo all'articolo 4 si ritiene opportuno svolgere un approfondimento circa la compatibilità di alcune sue disposizioni, con il regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 17 febbraio 2024.

L'articolo 5 del disegno di legge modifica l'articolo 200 del codice di procedura penale, estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti al rispettivo albo, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione.

L'articolo 6 modifica l'articolo 427 del codice di procedura penale, riconoscendo al giudice la facoltà di condannare il querelante, in caso di proscioglimento dell'imputato, al pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Infine, l'articolo 7 modifica l'articolo 321 del codice di procedura penale, prevedendo, nei casi considerati, la possibilità per il giudice di ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolarne la commissione di altri. Su richiesta del senatore [SENSI](#) (PD-IDP), il relatore [SCURRIA](#) (FdI) precisa che non risultano urgenze particolari per l'esame dei disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ([n. 109](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame dell'atto del Governo in

titolo, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, testo unico dei servizi di *media* audiovisivi, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, di modifica della direttiva 2010/13/UE.

A due anni dall'adozione del testo unico, si è reso necessario avvalersi della facoltà concessa al Governo dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che autorizza, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ad adottare disposizioni integrative e correttive. Il provvedimento è finalizzato ad adeguare l'impianto normativo all'evoluzione della tecnologia e del mercato unico europeo per i servizi di *media* audiovisivi, per ottenere una migliore tutela degli utenti e conferire maggiore competitività alle imprese, in linea con i criteri fissati dalla legge di delegazione n. 53 del 2021.

In particolare, viene specificato l'ambito di applicazione di diverse disposizioni di principio, estendendone la portata a tutti i fornitori di servizi *media*, sia audiovisivi che radiofonici, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione.

Lo schema di decreto si compone di quattro articoli. L'articolo 1, composto da 41 commi, contiene le modifiche da apportare al decreto legislativo n. 208 del 2021, che si intende integrare e correggere, di cui si evidenziano le seguenti.

Il comma 21 dell'articolo 1 modifica l'articolo 31 del decreto legislativo n. 208 del 2021 introducendo, al comma 4, in ottemperanza alla terminologia introdotta ufficialmente nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata in Italia nel 2009 e dall'Europa nel 2010, le parole "persone con disabilità" in luogo di "persone diversamente abili".

I commi 29 e 30 modificano gli articoli 41 e 42 del decreto legislativo n. 208 del 2021, contenenti disposizioni generali e misure di tutela applicabili ai servizi di piattaforma, al fine di sanare una irregolarità segnalata dalla Commissione europea in relazione alla mancata tempestiva notifica del progetto di decreto di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808. Nello specifico, ai commi 6 e 7 dell'articolo 41, i riferimenti agli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, sono sostituiti dagli articoli 4, 5, 6 e 8 del nuovo regolamento sui servizi digitali (UE) 2022/2065 (*Digital Services Act* - DSA), che disciplinano la memorizzazione di informazioni e l'assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti. Inoltre, è aggiunto il comma 14, che estende l'ambito applicativo della norma, ove compatibile, anche alle piattaforme di condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi.

Il comma 35 modifica l'articolo 50 del decreto legislativo n. 208 del 2021. Nel dettaglio, in assenza di una procedura di partecipazione e trasparenza da applicare ai procedimenti di pianificazione delle reti, finalizzati all'adozione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre, al comma 5 è aggiunta la precisazione che per il caso di specie si applica la norma dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche). Tale indicazione è rilevante in quanto l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha finora applicato la procedura di consultazione particolare definita dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, datata e non più rispondente ai principi di partecipazione e trasparenza ormai intrinseci nell'ordinamento nazionale ed europeo riguardanti la gestione dello spettro radio e codificati via via nel codice del 2003, nella revisione del 2009 e infine nella più recente riforma del 2021, che prevedono per principio un'ampia apertura alle posizioni degli *stakeholders*.

Il comma 37 modifica gli articoli da 52 a 57 del decreto legislativo n. 208 del 2021, al fine di sanare una irregolarità segnalata dalla Commissione europea in relazione alla mancata tempestiva notifica del progetto di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808. Questi articoli prevedono misure per la promozione delle opere europee, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori di servizi e obblighi di programmazione e di investimento in opere europee dei fornitori dei servizi di *media* lineari (articoli 53-54) e dei fornitori di *media* audiovisivi a richiesta (articolo 55).

Nel dettaglio, tra le modifiche apportate, come suggerito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con la segnalazione al Governo del 27 giugno 2023, si evidenzia la

semplificazione del regime degli obblighi previsti a carico dei fornitori di servizi *media* (lineari e non) in materia di promozione delle opere audiovisive europee e di produttori indipendenti. In particolare, è stata eliminata la possibilità di introdurre ulteriori sotto-quote di programmazione e di investimento rispetto a quelle già fissate dal decreto legislativo n. 208 del 2021, nonché di aumentarne la percentuale prevista. Al fine di promuovere la produzione delle opere audiovisive di espressione originale italiana, all'articolo 55, comma 8, è stata innalzata dal 50 al 60 per cento la sotto-quota riferita alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, negli ultimi 5 anni.

Il comma 39 modifica l'articolo 67 del decreto legislativo n. 208 del 2021, recante disposizioni in materia di sanzioni di competenza dell'Autorità. In particolare, dopo il comma 13 è aggiunto il comma 13-*bis*, il quale, per soddisfare le richieste della Commissione europea sulla necessità di un raccordo con il regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, chiarisce che in caso di contrasto, prevalgono le disposizioni del regolamento europeo.

Il comma 41 modifica l'articolo 71 del decreto legislativo n. 208 del 2021 inserendo, con il nuovo comma 5-*bis*, una clausola di coordinamento, al fine di chiarire che le disposizioni del testo unico sui *media* audiovisivi non pregiudicano le norme stabilite dal regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, le quali tra l'altro introducono disposizioni volte a contrastare i contenuti illegali, la disinformazione *online* e gli altri rischi per la società dell'informazione, a tutela del mercato unico dei servizi digitali.

L'articolo 2 del decreto legislativo reca, le modifiche meramente formali apportate al testo unico sui *media* audiovisivi, l'articolo 3 le abrogazioni di coordinamento e, infine, l'articolo 4 la clausola di invarianza finanziaria.

Il Presidente assicura che, anche per questo provvedimento, potranno svolgersi gli adeguati approfondimenti.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) esprime apprezzamento per la rassicurazione sui tempi di esame, a fronte di una sua preoccupazione circa la compresenza, nei lavori della Commissione, di tre questioni di grande rilevanza relative alla libertà di espressione, quali: l'articolo 4 del disegno di legge di delegazione europea, la cosiddetta "norma bavaglio", il provvedimento sulla diffamazione a mezzo stampa e la riforma del testo unico sui servizi di *media* audiovisivi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 10 gennaio, alle ore 8,45, è posticipata alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2.2. 4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 138(ant.) del 28/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2024
138^a Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita al secondo semestre 2023. Il predetto documento è stato assegnato, in data di ieri, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (Doc. XIII, n. 2).

Ricorda, inoltre, che domani, giovedì 29 febbraio 2024, alle ore 14, presso il Senato, si svolgerà l'audizione del Direttore Generale del Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea, Stephen Quest, in sede di Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni 4a, 7a e 8a del Senato con le Commissioni VII, IX e XIV della Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ([n. 109](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che costituisce il testo unico dei servizi di media audiovisivi, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808, di modifica della direttiva 2010/13/UE sulla fornitura di servizi di media audiovisivi.

Ricorda che il provvedimento è finalizzato ad adeguare l'impianto normativo all'evoluzione della tecnologia e del mercato, per ottenere una migliore tutela degli utenti e conferire maggiore competitività alle imprese nel mercato unico europeo per i servizi di media audiovisivi, in linea con i criteri fissati dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021).

Riguardo al tema della promozione delle opere europee, ricorda che la direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808, dispone all'articolo 17 che "g li Stati membri, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, provvedono a che le emittenti riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10 per cento almeno del loro

tempo di trasmissione - escluso il tempo assegnato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite - oppure, a scelta dello Stato membro, il 10 per cento almeno del loro bilancio destinato alla programmazione".

Propone quindi di segnalare, nelle premesse, l'opportunità di svolgere un approfondimento sull'eventuale riduzione al 10 per cento della quota d'obbligo di investimento in opere europee di produzioni indipendenti, al fine di semplificare e rendere più attrattivo il mercato per gli investimenti nazionali e internazionali, in linea con il criterio di delega di cui alla lettera d) della legge di delegazione europea 2019-2020 e con la segnalazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) del 27 giugno 2023.

Propone, inoltre, di segnalare, sempre nelle premesse, l'opportunità di valutare se rimodulare la sanzione massima di 5.000.000 di euro prevista alla vigente lettera d), comma 2, del citato articolo 67, in caso di violazione di obblighi di programmazione o di investimenti in produzione audiovisiva europea e indipendente o in eventi di grande interesse sociale, tenendo conto che nelle altre fattispecie le sanzioni massime non superano i 600.000 euro.

Il Presidente relatore, quindi, valutato che lo schema di decreto legislativo si pone in linea con la normativa di riferimento dell'Unione europea, illustra uno schema di osservazioni non ostative.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia l'astensione del suo Gruppo su un provvedimento che apporta numerose modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, su cui le audizioni svolte in Commissione di merito hanno evidenziato criticità. Peraltro, in tale sede, il suo Gruppo ha presentato un parere alternativo i cui contenuti non sono stati presi in considerazione.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni prima illustrato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza del relatore, senatore Satta, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, finalizzato al rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato, mediante disposizioni di semplificazione della disciplina sulla circolazione dei beni culturali e di riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 2 modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di armonizzare la regolamentazione italiana rispetto alla normativa europea, mentre l'articolo 3 stabilisce aliquote ridotte, dal 2024, per la cessione di oggetti d'arte, antiquariato o collezione, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2022/542, previsto dalla legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15), e della successiva emanazione del decreto delegato di revisione della disciplina sull'IVA.

Propone, con riferimento all'articolo 3, di segnalare la necessità di rinviare l'efficacia della disposizione sulle aliquote IVA ridotte a partire dal 1° gennaio 2025, in linea con l'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/542, che prevede l'applicazione della normativa europea a decorrere da tale data.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede il rinvio del voto, tenendo conto che la Commissione di merito sta svolgendo un supplemento di riflessione, anche tenuto conto della necessità di recepire la direttiva citata.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) si associa alla richiesta di rinvio, ritenendo inoltre che il provvedimento presenti aspetti di criticità per l'eccessiva semplificazione della normativa.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di svolgere ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato ad altra seduta.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 911, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1028, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, illustra il disegno di legge n. 1028, presentato dalla senatrice Sironi e dai senatori Patuanelli e Di Girolamo, che verte sul tema della rigenerazione urbana e viene quindi congiunto all'esame dei disegni di legge nn. 29, 761, 863. 903 e 911.

Rileva, in particolare, che l'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni. L'articolo 3 introduce le disposizioni generali, tra cui il divieto di consumo o impermeabilizzazione di nuovo suolo per qualsiasi destinazione d'uso e gli adempimenti a carico di regioni, province autonome e comuni, con riguardo ai tempi e alle modalità per la pianificazione territoriale.

L'articolo 4 detta disposizioni per le opere pubbliche e l'articolo 5 per i suoli contaminati e per l'uso circolare e sostenibile dei suoli escavati, con una attenzione alla pubblicazione dei dati e al monitoraggio.

L'articolo 6 apporta precisazioni alla definizione di boschi e foreste, disponendo anche misure per il censimento e per la tutela dei boschi di neoformazione. L'articolo 7 obbliga i comuni a dotarsi del "Piano del Verde". L'articolo 8 dispone ai fini della partecipazione delle comunità locali nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana, garantendo ai cittadini la piena informazione.

L'articolo 9 detta i tempi e le modalità per l'introduzione del bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici, quale strumento per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale, al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi.

Gli articoli 10 e 11 disciplinano il monitoraggio del consumo di suolo, nonché delle aree e degli edifici inutilizzati. L'articolo 12, sulla "funzione sociale della proprietà" prevede il ripristino delle condizioni di decoro degli immobili fatiscenti o inutilizzati, con la possibilità per il comune di acquisire il bene in caso di inadempienza del privato.

Con l'articolo 13 viene istituita la banca dati pedologica nazionale e con l'articolo 14 si prevede la pubblicazione dei dati relativi al monitoraggio del consumo e dell'impermeabilizzazione del suolo, coinvolgendo l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Gli articoli 15 e 16 disciplinano i "compendi agricoli neo-rurali", su cui svolgere interventi di mitigazione e compensazione ambientale preventivi, volti a mantenere, recuperare e valorizzare il paesaggio, l'economia locale e l'ambiente, in modo da offrire agli stessi un nuovo sviluppo economico e occupazionale. Per tali superfici, è previsto il divieto di cambio di destinazione d'uso dei terreni agricoli.

L'articolo 17 istituisce il Fondo per la rigenerazione urbana e per il contrasto del consumo di suolo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinata al cofinanziamento dei bandi regionali. Tra le misure di incentivazione previste dall'articolo 18 si evidenzia la priorità per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica dei siti contaminati, e il recupero del suolo a fini agricoli o ambientali attraverso la demolizione.

L'articolo 19 prevede sanzioni per i comuni inadempienti e l'articolo 20 gli obblighi di trasparenza degli enti territoriali. Con l'articolo 21 si istituisce il premio della città ecologicamente sostenibile. Infine, gli articoli da 22 a 24 dettano disposizioni di modifica e di abrogazione di norme vigenti, oltre a norme transitorie e disposizioni finali e sull'entrata in vigore, e l'Allegato 1 riporta la formula per l'equivalenza tra il suolo consumabile e il suolo recuperato, funzionale al bilancio ecologico-economico di cui all'articolo 9.

Il relatore ricorda, quindi, i contenuti dello schema di parere già illustrato nella seduta del 21 febbraio scorso, in cui si invita la Commissione di merito a correggere il riferimento al Programma innovativo

della qualità dell'abitare, contenuto nell'articolo 3 del disegno di legge n. 761, ove è indicato come Investimento 2.3 della componente M5C2 (come previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea), mentre andrebbe corretto in "Investimento 6" della stessa componente, come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) preannuncia un voto favorevole. Tuttavia, poiché il provvedimento prevede spostamenti all'interno del PNRR, che si aggiungono ad altre disposizioni in materia, chiede la possibilità di poterne discutere approfonditamente in Commissione.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede di rinviare il voto, poiché sono in corso audizioni nella Commissione di merito e poiché l'ultimo disegno di legge congiunto all'esame pone anche questioni nuove da approfondire.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*), in riferimento alle considerazioni del senatore Lombardo, ribadisce la richiesta di esaminare la quarta Relazione sul PNRR, ritenendo anche necessaria la presenza del Ministro per poter adeguatamente interloquire.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) si dichiara disponibile a rinviare il voto, in considerazione delle osservazioni emerse.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene quindi opportuno rinviare il seguito dell'esame, anche tenuto conto della trasmissione alle Camere della quarta Relazione del Governo sull'attuazione del PNRR, che dovrà essere oggetto di un'attenta valutazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(573) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che prevedono una riforma delle norme in materia di diffamazione a mezzo della stampa, con l'intento di bilanciare l'esigenza della tutela della reputazione individuale della persona offesa dalla notizia diffamatoria con la necessità di una disciplina sanzionatoria proporzionata, che non violi la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantiti, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), relativa all'applicazione dell'articolo 10 della CEDU sulla libertà di espressione, e la sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2021.

Ricorda anzitutto che il disegno di legge n. 466, adottato come testo base, elimina, all'articolo 1, la pena detentiva, in linea con la citata giurisprudenza europea e nazionale, e aumenta le pene pecuniarie, soprattutto qualora la diffamazione sia consapevolmente falsa.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 4 del provvedimento disciplina anche gli aspetti relativi alla rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati dai prestatori di servizi *online*, prevedendo l'attivazione di una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinanzi a un organo di autoregolamentazione indipendente istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, mentre l'articolo 7 prevede la possibilità per il giudice di ordinare ai fornitori di servizi *online* di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i contenuti ritenuti diffamatori.

A tale riguardo, ritiene necessario rilevare l'entrata in vigore, il 17 febbraio scorso, del regolamento (UE) 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE

(regolamento sui servizi digitali). Tale regolamento disciplina, infatti, al capo III, sezioni 1, 2 e 3, e all'articolo 53, gli aspetti relativi alla responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione, compreso l'obbligo di disporre di un meccanismo di segnalazione e di un meccanismo interno di gestione dei reclami, nonché disposizioni relative alla risoluzione extragiudiziale delle controversie, mentre l'articolo 82 del regolamento (UE) 2022/2065 impone al giudice nazionale di tenere conto di una eventuale decisione adottata dalla Commissione europea a norma del regolamento.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia operato un coordinamento degli articoli 4 e 7 del disegno di legge n. 466, con le citate norme del regolamento (UE) 2022/2065 che disciplinano i medesimi aspetti.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) e la senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) osservano che la Commissione di merito ha fissato al 13 marzo il termine per presentare emendamenti e che pertanto non sia urgente votare oggi lo schema di parere, per consentire una più approfondita valutazione, anche tenendo conto degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#), pur non essendo contrario alla richiesta di rinvio del voto, osserva che la Commissione è chiamata a dare un parere sugli aspetti di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea proprio in funzione dell'esame presso la Commissione di merito. Ricorda che spesso la Commissione è stata invitata a esprimersi in modo più tempestivo.

Ribadisce pertanto che l'utilità del parere consultivo sia proprio quella di fornire per tempo un parere sugli aspetti europei, per consentire anche la presentazione di emendamenti che ne tengano conto. In questo caso, il Relatore ha evidenziato due aspetti importanti di compatibilità con la normativa europea, che sarebbe bene trasmettere quanto prima, come contributo alla discussione in sede di merito.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) esprime condivisione con quanto osservato dal Presidente proprio in funzione della pendenza dei termini per presentare emendamenti. Ritene quindi corretto trasmettere per tempo il contributo alla Commissione di merito.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) condivide il ragionamento, ritenendo tuttavia che la delicatezza dell'argomento, che tocca diritti fondamentali della persona e importanti interessi dei prestatori di servizi *online*, sia tale da far ragionevolmente propendere per lo svolgimento di una ulteriore settimana di approfondimento.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) ritiene che sul provvedimento in esame insistano diversi rilievi e aspetti importanti, nell'ambito di un quadro in continua evoluzione come quello degli sviluppi e della regolamentazione dell'intelligenza artificiale o quello delle piattaforme sociali e d'informazione *online*, che riguardano la vita di tutti noi.

Osserva come non vi sia alcuna urgenza di votare il parere nella seduta odierna e chiarisce che non vi è alcun intento dilatorio sull'esame dei tre disegni di legge, due dei quali sono a firma di senatori del Gruppo del Partito democratico. L'esigenza di rinvio poggia invece solo sulla delicatezza del tema dell'informazione, con le connesse risposte sul piano sanzionatorio, e sul fatto che rinviare di una settimana non comporta alcuna problematicità, tenuto anche conto della scadenza del termine per presentare emendamenti.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) reitera la richiesta di un breve rinvio del voto, che consente comunque una ulteriore settimana di tempo per l'eventuale elaborazione di emendamenti fondati sul parere della Commissione.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) si dichiara disponibile al rinvio del voto, a condizione che sia preservata l'utilità anche temporale evidenziata dal Presidente.

La senatrice [RONZULLI](#) (*FI-BP-PPE*) ritiene più utile votare subito.

Il senatore [MENIA](#) (*FdI*) richiama l'importanza del provvedimento sulla diffamazione a mezzo stampa e ricorda la logica del procedimento legislativo in cui il contributo delle Commissioni consultive è inutile se arriva a conclusione dell'esame in Commissione di merito. Ritene che il parere proposto dal relatore contenga considerazioni puntuali su cui la Commissione di merito deve avere il tempo per lavorare e che, quindi, sia opportuno votare subito.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) condivide l'opportunità di trasmettere subito il contributo della 4a Commissione, in cui si evidenzia la normativa europea vigente applicabile alla tematica e quindi la necessità di tenerne conto in modo puntuale nel processo legislativo.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver espresso il proprio sostegno all'impostazione del provvedimento anche per quanto concerne il profilo sanzionatorio, ritiene, quindi, che vi sia il consenso per procedere al voto.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*), preannunciando un voto contrario su un ulteriore provvedimento che ritiene essere punitivo nei confronti dell'informazione. Ritiene quindi di votare in dissenso dal proprio Gruppo e fa appello alle visioni diverse presenti anche in seno alla maggioranza, per riflettere su un provvedimento che consente ampi margini di miglioramento.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) ricorda che il suo Gruppo ha spesso votato insieme alla maggioranza, ma ritiene in questo caso di doversi astenere perché non vi è stato modo di poter approfondire i contenuti come richiesto. Stigmatizza quindi la fretta procedurale espressa su un provvedimento importante.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) preannuncia l'astensione del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,55.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 109

La 4^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/1808, di modifica della direttiva 2010/13/UE sulla fornitura di servizi di media audiovisivi;

ricordato che l'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 consente, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva, di adottare disposizioni integrative e correttive, e che la relativa delega legislativa scadrà quindi il 25 marzo 2024;

considerato che il provvedimento è finalizzato ad adeguare l'impianto normativo all'evoluzione della tecnologia e del mercato, per ottenere una migliore tutela degli utenti e conferire maggiore competitività alle imprese nel mercato unico europeo per i servizi di media audiovisivi, in linea con i criteri fissati dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021);

considerato che il comma 37 dell'articolo 1 dello schema di decreto correttivo sostituisce gli articoli 54 e 55 del decreto legislativo n. 208 del 2021.

Al riguardo, da alcune segnalazioni ricevute è emersa la possibilità di svolgere un approfondimento sull'eventuale riduzione della quota d'obbligo di investimento in opere europee di produzioni indipendenti al 10 per cento, valevole per tutti i servizi media audiovisivi lineari diversi dal servizio pubblico (rispetto al 12,5 per cento di cui al vigente comma 1 dell'articolo 54), nonché al 15 per cento, valevole per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta (rispetto al 20 per cento di cui al vigente comma 2 dell'articolo 55); ciò al fine di semplificare e rendere più attrattivo il mercato per gli investimenti nazionali e internazionali, in linea con il criterio di delega di cui alla lettera d) della legge di delegazione europea 2019-2020 e con la segnalazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) del 27 giugno 2023, in cui si indica di prevedere una semplificazione e razionalizzazione del vigente quadro normativo sulla promozione delle opere europee;

considerato, inoltre, che il comma 39 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo interviene sull'articolo 67 del decreto legislativo n. 208 del 2021, in materia di sanzioni di competenza dell'Autorità.

Al riguardo, sarebbe opportuno valutare, nel rispetto del principio di proporzionalità, se rimodulare la

sanzione massima prevista alla vigente lettera *d*), comma 2, del citato articolo 67, in caso di violazione di obblighi di programmazione o di investimenti in produzione audiovisiva europea e indipendente o in eventi di grande interesse sociale, ove si prevede una sanzione *«da 100.000 euro a 5.000.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5.000.000 euro»*, tenendo conto che nelle altre fattispecie le sanzioni massime non superano i 600.000 euro;

rilevato che la direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808, dispone all'articolo 17 che *«g li Stati membri, ogniquale volta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, provvedono a che le emittenti riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10 per cento almeno del loro tempo di trasmissione - escluso il tempo assegnato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite - oppure, a scelta dello Stato membro, il 10 per cento almeno del loro bilancio destinato alla programmazione»*;

valutato che lo schema di decreto legislativo si pone in linea con la normativa di riferimento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 762

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, finalizzato al rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato, mediante disposizioni di semplificazione della disciplina sulla circolazione dei beni culturali e di riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione;

considerato che l'articolo 2 modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di armonizzare la regolamentazione italiana rispetto alla normativa europea, tra cui l'adeguamento a 70 anni, in luogo dei vigenti 50, dell'anzianità dei beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica, ai fini dell'autorizzazione all'esportazione, e la fissazione delle soglie di valore al di sotto delle quali non è richiesta la licenza di esportazione per la circolazione del bene fuori dal territorio dell'Unione europea;

considerato, inoltre, che l'articolo 3, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2022/542, previsto dalla legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15), e della successiva emanazione del decreto delegato di revisione della disciplina sull'IVA, dispone, dall'anno 2024, l'esenzione dall'IVA per le vendite, fino all'importo di 20.000 euro, di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione importati e ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari, nonché la riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 10 per cento per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, di valore fino a 20.000 euro, ceduti da soggetti diversi dall'autore o dai suoi eredi o legatari;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 3, che stabilisce aliquote ridotte, dal 2024, per la cessione di oggetti d'arte, antiquariato o collezione, si ritiene necessario rinviare l'efficacia di tale disposizione a partire dal 1° gennaio 2025, in linea con l'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/542, che prevede l'applicazione della normativa a decorrere da tale data.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 81, 466 E 573

La 4a Commissione permanente,

esaminati i disegni di legge in titolo, che prevedono una riforma delle norme in materia di diffamazione a mezzo della stampa, con l'intento di bilanciare l'esigenza della tutela della reputazione individuale della persona offesa dalla notizia diffamatoria, con la necessità di una disciplina sanzionatoria proporzionata, che non violi la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero

costituzionalmente garantiti, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, relativa all'applicazione dell'articolo 10 della CEDU sulla libertà di espressione, e la sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2021;

considerato, in particolare, che i disegni di legge prevedono l'eliminazione della pena detentiva prevista dal vigente articolo 13 della legge sulla stampa n. 47 del 1948, su cui è peraltro già intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale, con la citata sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 22 giugno 2021. Secondo il consolidato orientamento della Corte EDU, fatto proprio dalla Corte costituzionale, la pena detentiva per i delitti di diffamazione a mezzo stampa è ritenuta contraria alla libertà di espressione di cui all'articolo 10 CEDU, in quanto eccessiva e sproporzionata, poiché idonea a scoraggiare l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà d'informazione, salvo che in circostanze eccezionali ove si determini una grave lesione di altri diritti fondamentali, come ad esempio in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza;

considerato che i disegni di legge tengono conto del dibattito svoltosi sul tema nel corso delle precedenti legislature e ripropongono, con alcune modifiche il testo approvato dalla Commissione giustizia del Senato nell'ultima legislatura, e che la Commissione di merito ha adottato, il 10 ottobre 2023, il disegno di legge n. 466 come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto;

rilevato che l'articolo 1 del disegno di legge n. 466, al comma 1, lettera e), modifica l'articolo 13 della legge sulla stampa, eliminando la pena detentiva, in linea con la citata giurisprudenza europea e nazionale, e aumentando la multa dall'attuale minimo di 500.000 lire, a un minimo di 5.000 euro e massimo di 10.000 euro, o a una multa tra 10.000 euro e 50.000 euro se la diffamazione è consapevolmente falsa, tuttavia la multa non si applica qualora siano state pubblicate rettifiche o smentite idonee a riparare l'offesa;

considerato che l'articolo 4 prevede l'introduzione di un nuovo articolo 17-*bis* al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE sui servizi digitali, in cui sono stabilite procedure di notifica e di rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di servizi *online*, ed è prevista l'attivazione di una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinnanzi a un organo di autoregolamentazione indipendente istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

considerato che l'articolo 7 modifica l'articolo 321 del codice di procedura penale, prevedendo, nei casi considerati, la possibilità per il giudice di ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolarne la commissione di altri;

valutato che i disegni di legge non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, salvo l'articolo 4 del disegno di legge n. 466;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

in riferimento all'articolo 4 del disegno di legge n. 466, che istituisce una procedura di reclamo e di conciliazione stragiudiziale, per chi si ritiene offeso nella propria reputazione da contenuti pubblicati su un servizio della società dell'informazione, si ritiene necessario operare un coordinamento con il regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), che si applica dal 17 febbraio 2024 e che disciplina, al capo III, gli aspetti di responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione, compreso un meccanismo di segnalazione e di gestione interna dei reclami da parte delle piattaforme *online*, e di risoluzione extragiudiziale delle controversie (capo III, sezioni 1, 2 e 3, e articolo 53);

in riferimento all'articolo 7 del disegno di legge n. 466, che consente al giudice di ordinare restrizioni all'accesso nei contenuti di prestatori di servizi della società dell'informazione, si ritiene necessario assicurare il coordinamento con l'articolo 82 del regolamento (UE) 2022/2065, che impone di tenere conto di una eventuale decisione adottata dalla Commissione europea a norma del regolamento.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 133(pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023

133^a Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non risulta corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, fa presente che l'articolo 4, al comma 3, prevede l'istituzione di un organo di autoregolamentazione indipendente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), dinanzi al quale dovranno svolgersi le procedure di conciliazione, in contraddittorio tra le parti, in materia di notifica e rimozione di contenuti offensivi pubblicati da prestatori di servizi on line. Si stabilisce quindi che l'organismo sia finanziato dai contributi dei gestori delle diverse piattaforme sottoposti ai relativi obblighi di legge.

A tale riguardo, occorre avere conferma che il finanziamento del suddetto organismo di conciliazione non determini ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di gestori rientranti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore, al fine dei necessari approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è volto ad ampliare l'ambito dei beni culturali per i quali è consentita la libera circolazione e a favorire l'insediamento e il rafforzamento in Italia di segmenti di mercato e *network* economico-culturali.

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 2 prevede modifiche nella qualificazione di bene culturale, innalza da 50 a 70 anni l'anzianità dei beni di interesse per la storia della scienza e della tecnica, dispone l'incremento delle soglie di valore per l'autorizzazione all'uscita definitiva dal territorio nazionale, istituisce il silenzio assenso nel caso in cui l'attestato di libera circolazione del bene non venga rilasciato nei termini previsti dalla normativa, stabilisce l'ampliamento dei casi nei quali la spedizione o l'importazione in Italia sono certificati a domanda dall'ufficio di esportazione. L'articolo 3 introduce modifiche, a decorrere dall'anno 2024, alla disciplina dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione importati.

In particolare, alla lettera *a*) del comma 1 viene prevista l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per gli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, importati e di valore inferiore o uguale a 20.000 euro, ceduti dagli autori o loro eredi o legatari, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Viene prevista inoltre alla lettera *b*) del comma 1 la riduzione dell'aliquota dal 22 al 10 per cento per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, di valore inferiore uguale a euro 20.000, ceduti da soggetti diversi dall'autore o dai suoi eredi o legatari.

Per la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in 42,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, l'articolo 4 dispone la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Al fine di valutare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura proposta, anche con riguardo alla disponibilità delle risorse impiegate, risulta necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, relativamente alle funzioni fondamentali di territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, funzioni generali, stazione unica appaltante/centrale unica degli acquisti e controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole città metropolitane e province montane delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2022 ([n. 82](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 ottobre.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra una proposta di parere non ostativo sullo schema di decreto in titolo, pubblicata in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Testor, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento istituisce un contributo di

5 milioni di euro, a decorrere dal 2024, a favore dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, con copertura a valere sui fondi speciali di parte corrente di spettanza del Ministero della cultura.

Per quanto di competenza, rileva che la copertura finanziaria, pur presentando le necessarie disponibilità, andrebbe riformulata specificando l'utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale, in quanto decorrente dal prossimo esercizio finanziario.

Andrebbero inoltre specificati sia il bilancio triennale di riferimento (2023-2025) sia l'anno di riferimento del fondo speciale (2023).

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Damante, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(872) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATTON](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la Commissione bilancio ha reso un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a una riformulazione della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame.

Considerato che tale condizione è stata correttamente recepita, tenuto conto dei chiarimenti sui profili finanziari dell'Accordo forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, per quanto di competenza, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime avviso conforme al relatore, non essendovi osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se vi siano gli elementi di risposta richiesti nella scorsa seduta.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di elementi di chiarimento sulle questioni sollevate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il

PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere all'8a Commissione sugli emendamenti. Esame e sospensione)

Il PRESIDENTE informa che si è in attesa della trasmissione del quadro completo degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo pertanto di sospendere la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 16.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione della relatrice Testor, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quando di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 5.1, 5.2 e 5.3, nella parte in cui prevedono che l'iscrizione all'Elenco generale avvenga non a domanda ma d'ufficio.

In relazione all'emendamento 6.100, occorre valutare se i costi della formazione complementare, ivi prevista, possano comportare oneri aggiuntivi rispetto a ciò che è stato quantificato nel provvedimento. Con riguardo alla proposta 7.5, che prevede corsi obbligatoriamente organizzati dal sistema universitario e della ricerca nazionale, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per la finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 13.3, nella parte in cui prevede che l'iscrizione all'Elenco generale delle guide turistiche già abilitate avvenga non a domanda ma d'ufficio e non richiama espressamente le disposizioni sul costo del rilascio dei tesserini.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi di risposta in relazione ai rilievi posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se sia disponibile la relazione tecnica già richiesta.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a sollecitare la predisposizione della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere all'8a Commissione sugli emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dalla Commissione di merito, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari della proposta 1.0.9, al fine di escludere effetti onerosi.

In relazione all'emendamento 1.0.500 (testo 2), risulta necessario avere conferma della disponibilità

delle risorse impiegate a copertura.

Sui restanti emendamenti approvati non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che in ordine alla proposta 1.0.9 è necessario inserire, con un'apposita condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, una clausola d'invarianza finanziaria. Non vi sono osservazioni da parte del Governo sui restanti emendamenti approvati, ad eccezione dell'emendamento 1.0.500 (testo 2), su cui chiede di sospendere momentaneamente l'esame essendo in corso i necessari approfondimenti istruttori.

Il PRESIDENTE propone di sospendere quindi la seduta.

La seduta sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,25

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo in ordine all'emendamento 1.0.500 (testo 2).

La sottosegretaria SAVINO conferma che in ordine alla proposta 1.0.500 (testo 2) vi è la disponibilità delle relative risorse, per cui non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 1.0.9, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta in fine del seguente comma: "3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.".

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 82

[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,](#)

preso atto che la relazione tecnica allegata allo schema in esame evidenzia che il decreto non determina effetti per la finanza pubblica, recando disposizioni di carattere metodologico riferite alla determinazione dei fabbisogni *standard*,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.3.2. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 135(pom.) del 24/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023

135^a Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

indi del Vice Presidente

[LOTITO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(674-A) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare.

Relativamente agli emendamenti, sulla proposta 13-*bis*.201 occorre avere conferma che la Consob possa svolgere le attività ivi previste, sostituendosi agli emittenti inadempienti, ancorché a loro spese, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 15.2 e 17.1.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere non ostativo del Governo sul testo. In relazione agli emendamenti formula un parere non ostativo sulla proposta 13-*bis*.201, mentre il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.2 e 17.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.2 e 17.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

[\(833\) Disciplina della professione di guida turistica](#)

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 5.1, 5.2 e 5.3, nella parte in cui prevedono che l'iscrizione all'Elenco generale avvenga non a domanda ma d'ufficio.

In relazione all'emendamento 6.100, occorre valutare se i costi della formazione complementare, ivi prevista, possano comportare oneri aggiuntivi rispetto a ciò che è stato quantificato nel provvedimento. Con riguardo alla proposta 7.5, che prevede corsi obbligatoriamente organizzati dal sistema universitario e della ricerca nazionale, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per la finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 13.3, nella parte in cui prevede che l'iscrizione all'Elenco generale delle guide turistiche già abilitate avvenga non a domanda ma d'ufficio e non richiama espressamente le disposizioni sul costo del rilascio dei tesserini.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti, sulle riformulazioni trasmesse lo scorso 18 ottobre, nonché sulla proposta del relatore 14.0.100.

La sottosegretaria SAVINO in ordine agli emendamenti esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1, 5.2 e 5.3. Il parere è non ostativo sulla proposta 6.100, su cui precisa che in materia di esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, l'emendamento prevede che i cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di uno dei suddetti paesi, possano svolgere in maniera stabile la professione, come previsto al comma 1, lettera b), a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita previa integrazione della formazione, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007, oltre che mediante il superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, anche mediante il compimento di un tirocinio di adattamento. Conseguentemente, è modificato il comma 7, stabilendo che con decreto del Ministro del turismo sono disposte le modalità di svolgimento non solo della prova attitudinale ma anche del tirocinio di adattamento. La proposta emendativa sostituisce, inoltre, il comma 2, disponendo che il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo. Come espressamente disposto dall'articolo 14, comma 1, del disegno di legge in rilievo e come ribadito nella relazione tecnica allegata, in materia di "Disposizioni finanziarie", gli articoli che determinano oneri a carico della finanza pubblica sono l'articolo 4 e l'articolo 5, comma 2. Il comma 2 dello stesso articolo 14 specifica, poi, che i contributi a carico dei soggetti interessati sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 4, dall'articolo 6, dall'articolo 7 e dall'articolo 13. Pertanto, affinché all'interessato venga riconosciuta la qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo ovvero in Svizzera, lo stesso deve provvedere, a sue spese, non solo al superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ma anche al compimento di un tirocinio di adattamento, consistente nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare. Conferma quindi che la proposta emendativa in rilievo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Esprime poi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.5 e 13.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra la seguente proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1, 5.2, 5.3, 7.5 e 13.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) interviene per precisare che in ordine all'emendamento 7.5, si prevede l'invarianza finanziaria, per cui non sussistono le ragioni per l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Preannuncia quindi il proprio voto contrario alla proposta di parere illustrata.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti

in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere elaborata alla luce dei chiarimenti acquisiti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, con riguardo agli elementi richiesti circa l'adeguatezza delle risorse stanziare dalla legge di bilancio 2023, pari a 430 milioni, a copertura della misura di garanzia Fondo Prima Casa, viene osservato che tale disponibilità era stata quantificata dal gestore Consap S.p.A., considerando sia la vigenza del regime ordinario di garanzie rilasciate al 50 per cento che la possibile estensione, per 12 mesi, della misura speciale di garanzie all'80 per cento. Sulla base di valutazioni prudenziali, dettate dalla perdurante incertezza e volatilità circa l'evoluzione della dinamica dei tassi d'interesse e del conseguente impatto sul mercato dei mutui immobiliari, il Legislatore, con riferimento al regime speciale all'80 per cento e alla correlata misura all'*add on* al tasso effettivo globale medio, ha proceduto alla proroga, con successivi interventi normativi e trimestralmente, tenuto conto delle disponibilità sul Fondo.

In aggiunta a tali elementi, viene evidenziato come siffatte disponibilità siano poi risultate più che sufficienti, a seguito del calo della domanda di garanzie, registrato soprattutto nel primo trimestre dell'anno, che hanno assicurato, da ultimo, la copertura per l'ulteriore estensione del regime speciale anzidetto fino al 31 dicembre 2023;

in relazione all'articolo 2, viene rappresentato che lo spostamento infrannuale, in generale, non determina effetti nell'andamento finanziario, ricadendo i versamenti in unica soluzione ovvero a rate sempre nelle stesse annualità. A conferma della neutralità finanziaria, si sottolinea infine che all'imposta sostitutiva sul valore delle *cripto*-attività, in via prudenziale, non sono stati ascritti effetti positivi di gettito in mancanza di dati in possesso dell'Amministrazione in sede di introduzione della misura originaria;

in relazione all'articolo 6, viene rappresentato che, in merito alle informazioni richieste, l'Agenzia delle entrate non dispone dei dati specifici relativi agli atti di contestazione già notificati ai soggetti in regime forfetario per il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui trattasi, in quanto per tali violazioni viene irrogata la sanzione generica dell'importo di euro 250, che potrebbe essere riferita anche ad altre tipologie di violazioni. A tale proposito, per il periodo d'imposta 2021, risultano essere state irrogate sanzioni di 250 euro a un numero di soggetti in regime forfetario inferiore alle 100 unità. Dunque, se anche, per ipotesi, tutte le predette sanzioni fossero riferite alla violazione degli obblighi informativi in argomento, si otterrebbe comunque un importo complessivo poco significativo;

in relazione all'articolo 7, si conferma la piena neutralità della norma, in quanto i risparmi alla stessa connessi non sono stati scontati, per cui ben potrebbero essere utilizzati per finanziare spese diverse, nei limiti della spesa già autorizzata;

in relazione all'articolo 8, si osserva che per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati gli stessi criteri e gli stessi dati riferiti al trattamento economico previsti per le precedenti proroghe: dal 1° aprile al 30 giugno 2023 (cfr. relazione tecnica riferita all'articolo 9, comma 4-*ter* e comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 198 del 2022) e dal 1° luglio al 30 settembre 2023 (cfr. relazione tecnica riferita all'articolo 28-*bis* del decreto-legge n. 48 del 2023). In particolare, si evidenzia che per il personale docente è stato utilizzato prudenzialmente il trattamento economico riferito ai docenti di scuola secondaria di secondo grado (quindi il valore più elevato), mentre per il personale A.T.A. è stato utilizzato un valore medio tra i trattamenti economici previsti per le diverse qualifiche, pur considerando che la disposizione trova concreta attuazione solo per i collaboratori scolastici ed i collaboratori dei servizi, in quanto appartenenti ad una categoria di personale che necessita di sostituzione non potendo svolgere il proprio servizio in modalità agile (perché adibito direttamente alla vigilanza, apertura e chiusura dei plessi scolastici) il cui trattamento stipendiale è più basso del valore medio calcolato su tutto il personale ATA.

Si osserva inoltre che la categoria di personale fragile per il settore scuola può essere considerato un dato affidabile, non soggetto a variazioni in aumento. Infatti, dal confronto dei dati riferiti agli assenti in quanto fragili nel periodo 1° aprile-30 giugno 2023 contenuti nella relazione tecnica dell'art. 9, comma 4-*ter* e comma 4-*quater* del decreto-legge n. 198 del 2023, con quelli previsti dalla relazione tecnica in esame, si è passati da 1.878 unità alle attuali 183.

Viene confermata, infine, l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli eventuali fabbisogni assunzionali già programmati a carico degli stanziamenti del fondo per le assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 607 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022; in relazione all'articolo 10, viene confermato il dato esposto nella relazione tecnica secondo cui le risorse disponibili risultano pari complessivamente a circa 61 milioni di euro. Inoltre, si rappresenta che il fabbisogno di spesa per le supplenze brevi e saltuarie dipende da fattori relativi ai tassi di assenza del personale e della capacità di sostituzione degli stessi attraverso personale in servizio; in relazione all'articolo 13, per quanto concerne la richiesta di elementi informativi in ordine alla gamma degli interventi assistenziali previsti negli ultimi tre mesi dell'anno, che rendono necessario uno stanziamento aggiuntivo di 36 milioni di euro rispetto alle risorse già previste dalla legislazione vigente, si osserva che lo stanziamento *de quo* è previsto per il finanziamento sino al 31 dicembre 2023 delle attività dei Commissari delegati-Presidenti di Regione, autorizzate a partire dalla ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 4 marzo 2022, n. 872, con particolare riferimento, tra le voci di spesa più significative, alle soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee alla popolazione proveniente dall'Ucraina, alle spese di trasporto, all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile.

Il relativo onere complessivo di 36 milioni di euro è stato determinato in base alle esigenze specifiche rappresentate al Dipartimento della Protezione Civile dai Commissari delegati sia in relazione a spese già sostenute, per cui si è in attesa del relativo trasferimento da parte del Dipartimento all'esito delle attività di rendicontazione, che per la stima dei fabbisogni aggiuntivi per il periodo sino al 31 dicembre 2023.

Per quanto concerne i profili di copertura, si evidenzia che la disposizione in rassegna non incide sulle "disponibilità residue del fondo emergenze nazionali" generalmente considerate, bensì nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare dall'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, per le finalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), (accoglienza diffusa) come integrate dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, pari a complessivi 120.050.000 euro all'esito dei diversi interventi normativi sopravvenuti. L'entità delle economie relative a tale misura - pari a 67 milioni di euro - rinviene la sua spiegazione nel fatto che con l'accoglienza diffusa di cui al citato articolo 31 è stata introdotta una modalità di accoglienza innovativa, non sperimentata in passato, la cui relativa attuazione ha richiesto tempo per la definizione delle necessarie procedure all'esito di un avviso di manifestazione di interesse di rilievo nazionale e dei controlli conseguenti sugli enti, anche a seguito delle modifiche in tal senso introdotte nella normativa di riferimento nell'iter di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022. Di talché le prime convenzioni sono state sottoscritte solo a partire da luglio 2022 e, a oggi, sono state sottoscritte 14 convenzioni per complessivi 6.537 posti, successivamente rimodulati in 4.095 posti sulla base delle effettive disponibilità, oltre a due convenzioni territoriali (Regioni Marche e Piemonte), in corso di perfezionamento e autorizzate ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 937/2022, per ulteriori 450 posti, per un totale sino al 31 dicembre 2023 di complessivi 4.545 posti con un onere complessivamente stimato pari a euro 52.609.234,46 (35.655.402,18 euro già impegnati, più ulteriori 16.953.832,28 per le spese da sostenere sino al 31 dicembre 2023), da cui discende la disponibilità residua sopra indicata. Infine, con riferimento all'erogazione delle risorse nel corrente esercizio finanziario, si conferma che i trasferimenti a favore delle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati avverranno nell'esercizio 2023 e sono state avviate le relative procedure, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 8, comma 2, delle parole: "pari a" con le seguenti: "valutati

in".

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere del relatore, esprimendo un avviso conforme.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata dalla Commissione.

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 prevede che il Ministero dell'istruzione assegna ogni anno all'Istituto Ferruccio Parri un contingente di personale docente da collocare in posizione di comando in base ad un'intesa tra il Ministero e l'Istituto. A tale riguardo, occorre valutare se tali assegnazioni di docenti in posizione di comando, senza tra l'altro la previsione di alcun limite, possano determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO rileva la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento ripropone in gran parte il testo del disegno di legge A.S. 1335, presentato nella XVIII legislatura, con alcune modifiche.

Per quanto di competenza, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi al sequestro e alla confisca degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso "6.", preso peraltro atto che la disposizione vigente oggetto di modifica (il comma 6 dell'articolo 40 della legge n.154 del 2016), di analogo tenore, non prevede specifica copertura finanziaria.

Segnala, peraltro, che per il sequestro e la confisca del prodotto pescato, rispetto al testo dell'A.S. 1335, è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria al fine di evitare l'insorgenza di oneri. A tale riguardo, occorre avere conferma della congruità della suddetta clausola.

Relativamente al capoverso "7-bis." della lettera c), aggiunto dal testo in esame, il quale prevede che all'accertamento delle violazioni concorrano le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e delle associazioni di protezione dell'ambiente, occorre avere conferma che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore, al fine dei necessari approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore, non essendovi osservazioni del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che prevede all'articolo 1 una autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da assegnare alla Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzata alla redazione della "mappa della Memoria" attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonché di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita a essi inerenti.

L'articolo 2 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di un fondo per promuovere ed incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i «viaggi nella storia e nella Memoria» presso i campi di prigionia, internamento e concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli installati durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, rivolti a studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

L'articolo 3 reca la clausola di copertura, prevedendo che all'onere complessivo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per quanto di competenza, è necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate nella clausola di copertura.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 prevede la modifica nelle disposizioni normative della denominazione "fondazioni lirico-sinfoniche" in "fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche", e all'articolo 2 viene disposto l'inserimento della danza tra le finalità delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche. L'articolo 3 prevede che ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nella valutazione dell'attività delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche, gli indicatori di rilevanza della produzione, ovvero i punteggi attribuiti al balletto con orchestra, prodotto con il proprio corpo di ballo stabile, siano specificamente attribuiti e riconosciuti come quota premiale; conseguentemente con decreto del Ministro della cultura, si provvede alla revisione dei criteri e dei punteggi attribuiti in sede di ripartizione del FUS, in misura proporzionale e uguale tra gli organici artistici. All'articolo 4, il comma 1 dispone che ciascuna fondazione dotata nel proprio organico funzionale di un corpo di ballo è tenuta a mantenerlo o a ripristinarlo, nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, con possibilità di incrementare le piante organiche. Al comma 2, viene previsto che le fondazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno un proprio corpo di ballo, sono tenute a presentare al Ministro della cultura uno studio di fattibilità sull'istituzione dello stesso. Il comma 4 dispone che ciascuna fondazione deve provvedere, attingendo anche alle risorse di cui all'articolo 5, alla costituzione di un proprio corpo di ballo autonomamente o in sinergia con un'altra fondazione, ovvero fino a un massimo di due fondazioni consociate tra loro. L'articolo 5 stabilisce, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, l'incremento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per l'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, vincolando tali risorse aggiuntive alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo.

Il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Per quanto di competenza, segnala che gli oneri derivanti dal disegno di legge, correlati alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo, si configurano come spese permanenti, mentre la copertura di tali oneri viene prevista solo per gli anni 2023, 2024 e 2025. Inoltre, considerato che l'esame del provvedimento è ancora in prima lettura, appare eventualmente opportuno spostare la decorrenza dell'onere a partire dal 2024, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse sul Fondo per le esigenze indifferibili.

In considerazione di quanto sopra esposto, segnala che il provvedimento in esame appare suscettibile di determinare oneri di natura obbligatoria e permanente, di cui risulta necessaria la quantificazione e la corrispondente copertura finanziaria. Appare pertanto necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge, composto di un articolo, apporta aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di armamento, regolate dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di rendere la normativa nazionale adeguata al contesto internazionale. La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari al provvedimento che contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Nicita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 10 dell'Accordo prevede esenzioni doganali in tema di carburanti, lubrificanti provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente previste a bordo. La relazione tecnica afferma che le disposizioni del suddetto articolo 10 sono conformi a quanto previsto dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago e, di conseguenza, gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni si considerano già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente e non producono nuovi o maggiori oneri, nemmeno sotto forma di mancato introito, a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica evidenzia altresì che tale disposizione determina effetti assimilabili a quelli recati da analoghi accordi per i servizi aerei tra il Governo italiano ed alcuni Paesi esteri, sottoscrittori della Convenzione di Chicago.

Al riguardo, appare comunque opportuno che il Governo confermi che tale regime fiscale con la Repubblica di Armenia è già applicato a legislazione vigente e che i relativi effetti sono già scontati nel bilancio a legislazione vigente.

Per quanto riguarda le attività a carico dell'ENAC di cui agli articoli 8, in materia di equa concorrenza, 9, in materia di opportunità commerciali, 11, in materia di oneri d'uso, 12, concernente la fissazione delle tariffe, 13, in materia di statistiche, 14, concernente la sicurezza aerea e 15, concernente la protezione del trasporto aereo, appare opportuno acquisire dal Governo conferma che da tali attività non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC potrà svolgere

tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'ENAC.

L'articolo 23 istituisce un Comitato misto, composto da rappresentanti delle parti: la relazione tecnica afferma che, per l'Italia, parteciperà personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Appare opportuno che il Governo confermi che l'ENAC sia in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Osserva altresì che la relazione tecnica non considera le spese di funzionamento del Comitato: a tale riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se tali spese saranno a carico delle Istituzioni dell'Unione europea oppure a carico dei Paesi aderenti all'Accordo in esame.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti relativi ai profili finanziari evidenziati in relazione al provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) richiama i contenuti della relazione già svolta.

La sottosegretaria SAVINO conferma al riguardo che il provvedimento non comporta oneri, precisando che la novella mira ad un adeguamento del quadro regolatorio, e deposita una nota di chiarimenti sui profili richiesti. In particolare, rileva che disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, posto che viene finanziata dai soggetti obbligati. Peraltro, precisa che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, prevede una novella al decreto legislativo n. 70 del 2003, che deve essere adeguato al nuovo Regolamento DSA 2022/2065 sui servizi digitali, in ragione del quale AGCOM è stata individuata quale "Coordinatore dei servizi digitali" e dotata delle relative risorse finanziarie e umane.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (n. 85)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che prevede l'adozione della Nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e la determinazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (RSO). In particolare, la Nota prevede: la revisione dei modelli per la stima dei fabbisogni standard delle funzioni di istruzione pubblica; l'aggiornamento dei dati di base e l'utilizzo della metodologia in vigore per la determinazione dei fabbisogni standard relativi alla gestione del territorio e dell'ambiente, servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizio di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (vale a dire, il trasporto pubblico locale), alle funzioni nel settore sociale (al netto del servizio di asili nido); la determinazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

La Nota è stata redatta dalla SOSE (Soluzioni per il sistema economico S.p.A.) il 27 febbraio 2023 - allo scopo di illustrare la procedura di revisione dei coefficienti di riparto dei Fabbisogni *standard* (FaS) delle funzioni fondamentali dei comuni delle RSO, da utilizzarsi per l'assegnazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC). La metodologia è stata approvata a maggioranza, con parere contrario di ANCI e UPI, dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 27 febbraio 2023. Il Consiglio dei ministri ha successivamente deliberato l'atto in esame ai fini dell'adozione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 7 agosto 2023. La Conferenza Stato-città e autonomie locali ha espresso parere sullo schema di decreto in esame il 20 settembre 2023, prendendo atto del mancato assenso tecnico di ANCI e UPI.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema, la revisione dell'impianto metodologico per la stima dei fabbisogni *standard* riguarda solamente la funzione di istruzione pubblica (Parte I della nota metodologica). Per la determinazione dei fabbisogni *standard* delle altre funzioni fondamentali rimane ferma la metodologia già in vigore e si è proceduto all'aggiornamento della base dei dati all'annualità 2019 (Parte II della nota metodologica). La nota è integrata da quattro Appendici: nell'Appendice B sono illustrate le linee guida relative alla costruzione dei gruppi omogenei (*cluster*), nell'Appendice C sono riportati i nuovi valori normalizzati dei prezzi dei fattori produttivi, nell'Appendice D è visionabile il questionario FC60U e nell'Appendice E sono riportati i coefficienti di riparto aggiornati. Per l'applicazione dei fabbisogni *standard* 2023 la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata aggiornata all'annualità 2019.

Rammenta che i fabbisogni *standard*, introdotti con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, rappresentano le reali necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente. Con riferimento al comparto comunale, il citato decreto legislativo prevede che i fabbisogni *standard* siano calcolati e revisionati relativamente alle seguenti funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario, individuate nel decreto-legge n. 95 del 2012: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente e servizio Smaltimento rifiuti; funzioni nel settore sociale, compreso il servizio Asili nido.

I fabbisogni *standard*, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una crescente quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale (nel comparto comunale) e dei fondi perequativi per le province e le Città metropolitane.

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni. La sua dotazione annuale è definita per legge ed è alimentata anche con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi e da un contributo statale, le cui risorse vengono distribuite con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.

Per il 2023, la quota da ripartire secondo il criterio perequativo corrisponde al 65 per cento della dotazione del FSC. Per il riparto del Fondo di solidarietà comunale è previsto un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare con cadenza annuale previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, dal 2020, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*. I criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale sono definiti dal comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Il riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023 è stato già definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023, per un totale complessivo di 6.880,5 milioni di euro. La quota del Fondo destinata al riequilibrio delle risorse storiche è stata distribuita tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario secondo l'applicazione del meccanismo *standard* di riparto, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard* (qui in esame), come entrambi approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 27 febbraio 2023, come previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023.

Per quanto di competenza, atteso che dalla relazione tecnica, positivamente verificata, risulta che il

decreto non determina effetti finanziari per la finanza pubblica, in quanto meramente finalizzato all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* delle funzioni fondamentali dei comuni per il 2023 e del fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* n. 168 curato dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 13,45.

